

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 213<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1964

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

CONGEDI . . . . . Pag. 11333

#### CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenza . . . . . 11334

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 11333

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede deliberante . . . . . 11333

Trasmissione . . . . . 11333

#### Seguito della discussione:

« Prevenzione e repressione di particolari  
forme di reati della delinquenza organiz-  
zata » (135-Urgenza):

ALESSI . . . . . 11339

\* CARUSO . . . . . 11334

ROSELLI . . . . . 11348

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 11352

Annunzio di risposte scritte . . . . . 11334

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte  
scritte ad interrogazioni . . . . . 11359

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un ora-  
tore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 13 novembre.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo il senatore Crespellani per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di disegno di legge trasmissione dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni » (880).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

*Corbellini, De Luca Angelo, Focaccia, Genco, Zannier e De Unterrichter:*

« Proroga del termine previsto dall'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abi-

litazione definitiva per l'esercizio di professione » (879);

*Carelli:*

« Istituzione del Parco nazionale umbromarchigiano dei " Sibillini " » (881).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

*alla 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Disposizioni per la concessione di una sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife » (875) (previo parere della 5ª Commissione);

*alla 9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (871) (previo parere della 3ª Commissione);

« Modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia » (874) (previo parere della 5ª Commissione);

« Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (876) (previo parere della 5ª Commissione).

**Annunzio di sentenza  
trasmessa dalla Corte costituzionale**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 26 novembre 1964, ha trasmesso copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie *erga omnes* le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la provincia di Napoli (Sentenza n. 97).

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata » (135-Urgenza)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata ».

È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

\* **C A R U S O .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, non è stata poca la mia sorpresa nel vedere all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge riguardante le disposizioni contro la ma-

fia o, come pretende il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, le disposizioni contro la delinquenza organizzata. Sorpresa giustificata, la mia; giustificata dalla considerazione che, nell'arco di sette mesi, dalla comunicazione della relazione ad oggi, avevo dimenticato l'urgenza della discussione del provvedimento, che è stata ricordata nuovamente ieri sera nell'intervento del senatore Pafundi, su sollecitazione del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta.

Con il trascorrere del tempo avevo dimenticato le lunghe ma proficue discussioni intervenute tra i commissari per dare alla legge una certa formulazione positiva, sebbene di modesta portata, formulazione positiva che si ravvisa nel testo formulato dalle Commissioni riunite, e che, da parte nostra, si ritiene di arricchire con gli emendamenti che ho presentato all'inizio della discussione. Ho voluto sottolineare il contributo dei commissari, in quanto sono convinto che gli attuali Ministri di grazia e giustizia e dell'interno non considerano l'iniziativa dei loro predecessori tale da soddisfare l'esigenza, da ogni parte avvertita, di avere uno strumento idoneo a rendere più efficiente l'azione degli organi preposti alla sicurezza pubblica e più penetrante l'azione della giustizia, pur nel pieno rispetto delle norme costituzionali, che tutelano i diritti della personalità umana.

Se vuole, onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno, posso darle atto delle buone intenzioni espresse nella relazione che accompagna il disegno di legge: è il massimo credito che posso concedere al Governo proponente. Per il resto, come ogni italiano, e particolarmente come siciliano, non posso non lamentare che l'attuale Governo, ricalcando le orme del passato, rimanga insensibile di fronte allo scandalo della mafia sempre più dilagante nella sua tipica estrinsecazione; con pervicacia senza confronti, direi, si continua a rimanere indifferenti, nonostante la recrudescenza e lo sviluppo attuali del fenomeno delinquenziale che, se ha soste, puntualmente ritorna presto a manifestarsi nella sua gravità. Si persiste nel voler ignorare la mafia come il più criminoso blocco

di potere che, dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi, si sia costituito nell'Isola, facilitandosene, così, ulteriormente il rafforzamento, nonostante larghi strati di popolazione abbiano preso coscienza del grosso nodo che inesorabilmente, anche se lentamente, soffoca l'intero nostro Paese e non soltanto la Sicilia.

Si dà sempre più prova di essere particolarmente sprovveduti o inidonei, per formazione, a comprendere le vere cause del fenomeno che si cerca di presentare come etnico, tipico della gente di Sicilia, sulla quale ancora ieri sera ingenerosamente e a torto si è cercato di far pesare la vergogna del fenomeno, la cui responsabilità deve essere annoverata fra quelle della classe politica dirigente italiana.

Soprattutto, quale italiano, respingo ancora energicamente e con sdegno quanto è stato da lei, senatore Pafundi, affermato. I suoi offensivi oltre che incauti apprezzamenti sulla genia dei siciliani...

**P A F U N D I .** Lo ha affermato lo storico Amari, siciliano.

**C A R U S O .** Non è soltanto una prerogativa dei lucani quella di sbagliare, ma anche dei siciliani. Comunque ciò non toglie che i suoi apprezzamenti sulla genia dei siciliani non possano essere accettati a giustificazione del mal governo che parte da una capitale infetta. Quando il più scottante aspetto della vita siciliana ci viene presentato, con mentalità « razzista », come tipica degenerazione dovuta al sangue normanno o saraceno o greco o spagnolo della composta popolazione siciliana, si dà unicamente prova del più deteriore diletterismo, anche e particolarmente se si ritiene di mascherare la superficialità dell'esame con gli incensamenti agli Arcoleo, agli Orlando, ai Santi Romano e agli altri illustri figli dell'Isola.

Quando, arrivati al punto in cui siamo, lo stesso Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia cincischia per non operare in profondità, tanto da sollecitare l'approvazione di un provvedimento di polizia e non

di uno strumento idoneo a colpire gli appartenenti alle associazioni mafiose, non si può non ritenere che si vuole rallentare la lotta contro il malcostume diffusosi, nell'interesse di pochi, a danno di tutti; non si può non ritenere che si vuole rallentare la lotta contro l'arretratezza e la miseria, che si persiste nello sforzo di ritardare il processo storico di liberazione delle masse isolate da sempre oppresse o sfruttate.

Onorevoli colleghi, bisogna affondare il bisturi in profondità. La lotta alla mafia non può essere limitata a poche operazioni, nella migliore delle ipotesi rivolte ad eliminare le punte più manifestamente delinquenziali, lasciando prosperare l'autentica mafia all'interno dei blocchi di potere politico. A nulla valgono le intenzioni che si manifestano, se non sono sorrette dalla volontà di operare seriamente, se non sono seguite dall'azione protesa a tagliare alla radice il bubbone.

Perchè si è atteso tanto per agire? Perchè ancor oggi, in questa sede, si vuole snaturare il provvedimento, che si dice atteso? Perchè non sono state raccolte le segnalazioni contenute nelle proposte della Commissione di inchiesta, comunicate il 7 agosto 1963?

Signori del Governo, è stato attuato il coordinamento tra gli apparati di Governo di ogni tipo, statali e regionali, di polizia, economici e così via, nell'azione contro la mafia in tutte le provincie dove il fenomeno è diffuso?

Perchè si ritarda ancora a coprire tutti i posti vacanti delle sedi giudiziarie della Regione siciliana, al fine di assicurare lo smaltimento delle molte procedure giacenti? Perchè non si controlla con maggiore rigore la permanenza in sede dei magistrati di tutti i gradi?

I dati che l'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia, l'altro ieri, interrompendo il collega Maris, ha voluto ridimensionare, non smentiscono nulla. Sta di fatto che nelle cosiddette sedi disagiate — e sono quasi la totalità, in Sicilia — i magistrati non ci sono, anche se figurano nell'organico; raramente si trovano in sede, quasi sempre vengono applicati presso i tribunali dei capoluoghi dove risiedono. Di casi potrei indicarne moltissimi.

Così la giustizia diventa cara, non solo per il raddoppio della carta bollata, ma per la lunga attesa.

Pare a me, poi, che nel ridicolo siano cadute le raccomandazioni per un'azione di controllo in materia di mercati e lavori pubblici; raccomandazioni fatte dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Si è suggerito di disporre: primo, il riesame, a tutti gli effetti, anche mediante la nomina di appositi commissari, rigorosamente scelti dall'autorità di tutela e vigilanza, delle concessioni di licenze relative ai mercati annonari, alle attività commerciali all'ingrosso e al dettaglio, alle rappresentanze commerciali e industriali, all'esercizio di attività professionali ed economiche, nonchè il riesame delle concessioni amministrative di ogni genere e delle commissioni preposte ai mercati generali ortofrutticoli, della carne e del pesce; secondo, il sollecito esercizio, con l'assistenza e la collaborazione tecnica di commissari rigorosamente prescelti dalle competenti autorità, di severi controlli sulla applicazione dei piani regionali, dei regolamenti edilizi, degli albi degli appaltatori, delle procedure dei pubblici appalti, nonchè sulla concessione delle licenze di costruzione e di acque pubbliche.

Il suggerimento è stato accolto, valenti funzionari hanno proceduto, presso le Camere di commercio di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, alle indagini relative. Sono state accertate malefatte, da tacersi per pudore, configuranti tutta una serie di reati, specificatamente indicati nelle relazioni pubblicate anche integralmente dalla stampa. Poi, silenzio profondo. Nessuno ha provveduto ad incriminare i funzionari corrotti, nessuna sollecitazione è stata fatta; gli amministratori mafiosi, tutt'al più, non sono stati ripresentati nelle liste per il rinnovo dei Consigli comunali.

Non muove foglia il Ministro di grazia e giustizia, il quale non può non conoscere le relazioni dei commissari; non si muovono i Procuratori generali; essi, solleciti nell'invo-care provvedimenti restrittivi della libertà personale dei cittadini, continuano ad ignorare le denunce relative, si occupano dei ma-gnaccia: nulla avviene di nuovo.

Per inciso la vorrei pregare, onorevole Ministro Tremelloni, di voler presentare all'onorevole Reale questo mio desiderio: e cioè che il Ministro di grazia e giustizia, nel suo discorso di replica, a chiusura della discussione generale, mi desse notizie sull'istruttoria da tempo ultimata in merito al colossale scandalo che ha investito amministratori e tecnici del Comune di Catania. Desidererei soltanto conoscere in quale cassetto vengono ancora custoditi i numerosi mandati di cattura già preparati, come è a conoscenza di tutti quanti vivono nella città etnea.

Chiusa la parentesi riguardante la mia Catania, e ritornando alla discussione in corso, mi permetto osservare, e non per polemica, che la Commissione parlamentare d'inchiesta ed il Governo si sono mossi, non solo lentamente, ma soltanto dopo la massiccia ondata di indignazione dell'opinione pubblica, suscitata dalla strage di Ciaculli.

P A F U N D I . Non è vero.

C A R U S O . Onorevole Pafundi, vorrei ricordarle che l'episodio Ciaculli è del 7 luglio e che ieri sera lei, intervenendo per giustificare l'operato della Commissione che presiede, ha riferito al Senato che solo il 6 luglio, vedi caso, il giorno prima della strage di Ciaculli, la Commissione si era riunita per provvedere alla costituzione dell'ufficio di Segreteria. Quindi la prego di essere più cauto nelle sue interruzioni.

Il ritmo di lavoro rapido e fecondo a cui lei accennava ieri sera, mi riferisco sempre all'attività della Commissione antimafia, del resto pare si sia esaurito un mese dopo la mai tanto deprecata strage e precisamente con la relazione del 7 agosto. Il Governo, dal 19 settembre 1963, si è reputato soddisfatto: ritiene esaurito il suo ruolo con la presentazione del disegno di legge in esame.

Prima di Ciaculli avevamo sentito nelle loro relazioni annuali, i vari Procuratori generali presso le Corti di appello più inquinate dal male, lamentare che la Polizia non aveva potere di agire, che aveva le mani legate, che era stata esautorata, che era necessario adeguare la legislazione accrescendo i po-

teri delle forze dell'ordine, impotenti, si diceva, a prevenire e reprimere i reati di mafia, nell'impossibilità di colpire i mafiosi. Solo dopo l'episodio di Ciaculli, le forze di polizia e, perchè no?, la stessa sonnolenta Autorità giudiziaria trovarono che, in ultima analisi, la legislazione vigente offriva gli strumenti idonei a dar battaglia alle cosche mafiose. I Prefetti, i Questori, non tutti in verità, gli ufficiali di polizia giudiziaria, rispolverarono la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, fino allora inapplicata alla mafia, e finalmente si cominciò a provvedere, almeno nei confronti delle frange più secche, quelle frange che erano state indicate come mafiose nel rapporto del coraggioso tenente Malausa, che proprio nella strage di Ciaculli pagava con la vita le gravi e imperdonabili responsabilità altrui. Finalmente la soffitta restituiva il fascicolo personale di Genco Russo, unanimemente indicato come l'erede designato da Don Calogero Vizzini all'alta carica di capo della mafia, grazie alla quale continuava a godere dei favori dei magnati del partito della Democrazia cristiana locale, tanto da raggiungere una fortuna considerevole, onori politici e riconoscimenti di pubblica benemerenzza.

Lo ricordiamo tutti, senatore Pafundi, tutti ricordiamo « 'u zzu Peppe », il cavalier Genco Russo, autorevole candidato della Democrazia cristiana alle elezioni amministrative del 1960. Genco Russo, prima campiere, poi proprietario dei feudi dei quali era stato sovrastante, feudi acquistati con il ricavato dei prestiti bancari che si rivelarono garantiti da ipoteche fasulle, come abbiamo appreso dalla decisione del Tribunale di Caltanissetta che assegnava Genco Russo al domicilio obbligato. Venne riesumato il *dossier* riguardante il professor Di Carlo, giudice conciliatore in carica da vent'anni, regolarmente in possesso di porto d'armi, e si procedette alla cattura del mafioso mentre questi disimpegnava le mansioni affidategli di presidente del locale Ente comunale di assistenza. Dalle indiscrezioni di stampa sembra che il mafioso professor Di Carlo sia detenuto e gli si addebiti il delitto del commissario Tandoi.

E così, di seguito, si è proceduto per molti altri senza voler intervenire alla radice, senza

intaccare il cardine principale della potenza mafiosa che si concretizza nella compenetrazione tra uomini delle cosche, uomini politici e amministrazione pubblica; cioè senza intraprendere la lotta alla mafia. Sia ben chiaro una volta per tutte: non si può parlare di seria lotta al fenomeno fino a quando si continua a voler ignorare che l'obiettivo collusione tra cosche e Amministrazione pubblica si realizza attraverso il dominio accordato alla mafia su alcuni importanti rami del sottogoverno.

Basta considerare quanto avviene nel settore degli appalti delle opere pubbliche, delle concessioni delle acque pubbliche, degli enti pubblici, degli istituti bancari. Scandalo per la concessione delle acque « Pozzillo » di proprietà della Regione siciliana; scandalo all'ERAS; scandalo alla SOFIS: tutti scandali di pubblica ragione, tutti venuti fuori clamorosamente, dei quali si è occupata diffusamente anche la stampa, i quotidiani, i rotocalchi, le riviste che non hanno lesinato informazioni. Recentemente un quindicinale siciliano di politica e cultura, « L'autonomia », informava i suoi lettori su quanto è avvenuto al Consorzio intercomunale anticoccidico di Palermo.

Nel maggio 1960 viene affidato all'avvocato Pietro Picone, da Misilmeri, assessore al lavoro della Provincia di Palermo, il compito di gestire, quale commissario, un contributo di 120 milioni a favore del Consorzio, da utilizzare in una massiccia campagna contro la formica argentina, pericoloso parassita degli agrumeti. Come vennero utilizzati i fondi di cui sopra? Non con l'acquisto di antiparassitari da distribuire ai coltivatori, ma con la costituzione di comitati di zona, ai quali vennero affidate le attrezzature per eseguire le irrorazioni. Risultato: il liquido antiparassitario venne venduto sul libero mercato e i proprietari aventi diritto furono costretti ad acquistarlo al libero mercato, e a dichiararsi per iscritto contenti e soddisfatti delle prestazioni dei comitati di zona.

Come è stato possibile tutto questo?, sembra mi domandi l'onorevole Presidente della Commissione di giustizia. La cosa risulta evidente se si scorre l'elenco dei componenti dei comitati di zona prescelti. Prima zona,

Ciaculli: Greco Salvatore fu Giuseppe, della famiglia dei Greco di Croce Verde Giardina; Greco Giuseppe fu Giuseppe, appartenente alla famiglia Greco di Ciaculli, contro la quale era stata posta la « Giulietta » al tritolo; Greco Paolo fu Pietro, capo della banda dei Greco, oggi latitante. Seconda zona, Chiavelli: Bontate Paolo, meglio conosciuto col nome di don Paolino Bontà, mafioso arrestato perchè coinvolto assieme ai Greco nella lotta contro i La Barbera, i Torretta e incriminato per numerosi omicidi; Motissi Baldassarre, prosindaco democristiano di Palermo, menzionato nel rapporto Malausa e fratello di un mafioso diffidato dalla polizia. Terza zona, Boccadifalco: Buscemi Gaetano della banda Torretta; Torretta Pietro, arrestato in quanto accusato fra l'altro di correttezza nella strage di Ciaculli; Vitale Giambattista, schedato come mafioso; Bologna Giuseppe ugualmente mafioso; Bonanno Pietro mafioso ex confinato; Di Pisa Giuseppe mafioso ex confinato; Di Pisa Francesco, Mutolo Francesco, tutti mafiosi ben noti alla polizia, ai carabinieri, alle autorità che li avevano preposti a quell'incarico. Zona di Caldaccia: fra i più autorevoli componenti del comitato figura il noto mafioso della ghenga Greco, Giuseppe Panno, attualmente detenuto.

Ho voluto riferire episodi dei quali si è recentemente occupata la stampa isolana. Non parliamo di quanto avviene nell'esercizio del credito da parte degli istituti bancari. Basterebbe qualche cenno sul Banco di Sicilia, dove tutto è improntato al tornaconto, dove le stramberie organizzative in funzione delle pressioni politiche non hanno mai termine. Si creano uffici per collocare gli amici degli amici, si sopprimono quando vengono a mancare le condizioni di potere.

Dalla ricca casistica che mi è stata fornita vorrei far conoscere solo alcuni esempi al Senato e al Governo. È stato creato,

a suo tempo, in Roma, l'ufficio economico e legislativo del Banco di Sicilia per accontentare un direttore del Banco, che era diventato qualcuno in campo politico. Caduto politicamente questo direttore, l'ufficio venne soppresso. Si è creato un ufficio centrale-agenzie per sistemare un altro direttore che allora era appoggiato da potenti uomini politici e poi, riuscendosi a sistemare lo stesso direttore in altro posto, l'ufficio venne soppresso. Si è creato a Roma un ufficio di presidenza per sistemarvi il dottor Sergio Lauro, fratello del marito della figlia del direttore del Banco di Sicilia. È stata istituita la figura del super perito per la revisione di tutte le perizie di credito fondiario, allo scopo di sistemarvi l'ingegner Ugo Periconi, cognato del dottor Armao, uno dei direttori del Banco di Sicilia, col risultato di allungare di mesi il già interminabile iter delle pratiche di credito fondiario. È stata costituita la cosiddetta fondazione Mormino, per sistemarvi una sequela di parenti e amici del direttore del Banco di Sicilia, nonché il sedicente dottor Vincenzo Mormino. A proposito di questa fondazione desidererei sollecitare il Governo ad approfondire le indagini per accertare quale fondamento abbiano gli addebiti che si fanno relativamente ai prelevamenti indiscriminati in questa fondazione che, tra l'altro, non è legalmente riconosciuta.

Sono stati ancora istituiti uffici di studi statistici a Roma, in via Condotti, per corrispondere alle pressioni del vice direttore generale, professor Giuseppe Mirabella, consigliere economico di un'alta personalità politica. E potrei andare avanti.

Onorevoli colleghi, forse vi ho tediati, ma ho considerato mio dovere, ho ritenuto necessario indicarvi quale, a nostro avviso, è la via che bisogna percorrere per sradicare il male alle origini: è la via della moralizzazione della vita pubblica.

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue C A R U S O ). Per stroncare la mafia bisogna recidere i legami esistenti tra la delinquenza organizzata e la mafia, tra la mafia e il pubblico potere: solo una serie

di opportuni provvedimenti legislativi ed amministrativi alimenterà la speranza che le popolazioni siciliane abbiano fiducia nei poteri dello Stato repubblicano.



Il provvedimento sottoposto all'esame del Senato, per i suoi modesti limiti, non può che rappresentare il primo passo verso i risultati tanto attesi. Per alcuni aspetti esso, se opportunamente emendato, ci trova consenzienti, nonostante le zone d'ombra che presenta. Le perplessità, che non vorrei tacere, si riferiscono alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione. Esse attengono all'opportunità e alla legittimità costituzionale della norma. Il nostro punto di vista sull'articolo 238 del codice di procedura penale è ben noto; la mia convinzione sull'inutilità del fermo, per quanto riguarda i mafiosi, si fonda sulla realtà di ogni giorno, cioè sull'impossibilità di strappare una qualsiasi confessione ad un appartenente ad organizzazione mafiosa. Non sono sufficienti nè 7 nè 14 giorni. Protrarre il termine significa favorire i mafiosi, in quanto diventa spontaneo e naturale il rinvio da parte dell'autorità inquirente, che sa di aver tempo sufficiente a disposizione, del procedimento di interrogatorio. Ciò consentirà al mafioso fermato di ricevere la « palomba » da fuori e faciliterà la costituzione delle prove di alibi, nella quale la mafia è veramente esperta.

Nè servirà trattenere nelle camere di sicurezza i testimoni, i quali non parlano in 7 giorni e non parleranno in 14. Si ricorda a questo proposito un episodio che viene tramandato di generazione in generazione in Sicilia. Si dice che un buon parroco aveva la abitudine di attorniarli dei suoi parrocchiani per far loro delle lezioni di catechismo. Interrogando uno dei più attivi allievi di questa scuola, il parroco ebbe a chiedergli: « In quale giorno venne ucciso Gesù Cristo? ». Risposta pronta: « Il venerdì santo ». « A che ora? ». « Alle 13 circa ». « Da chi fu ucciso? », incalzava il parroco. « Nun lu sacciu, nun lu vogghiu sapiri ». Non lo so, non lo voglio sapere, rispose il fedele al parroco.

« Nun lu sacciu » sarà la risposta anche dopo 14 giorni.

Comunque, un nostro voto favorevole all'articolo 4, emendato nel senso da noi proposto, sarebbe determinato solo in considerazione della eccezionalità del provvedimen-

to destinato all'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose. Vorremmo che questo voto costituisse l'avvio dello sgretolamento dell'attuale blocco di potere mafioso, portando un germe rinnovatore nell'Isola.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

**A L E S S I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me non pare che l'occasione offerta dalla discussione del presente disegno di legge sia la più appropriata per svolgere una indagine sulla società siciliana e per venire a delle conclusioni su alcuni aspetti della sua patologia sociale, ed in particolare sul fenomeno della mafia. La Commissione interparlamentare di inchiesta è impegnata da tempo in tale lavoro e porterà al Senato le sue conclusioni; quello sarà il momento giusto per aprire il dibattito, approfondire la discussione e dire una parola esauriente e responsabile.

Del resto, l'esimio relatore del presente disegno di legge ha già dimensionato le prospettive, le finalità del provvedimento che stiamo discutendo, riferendole ad un ambito piuttosto ristretto del fenomeno, e cioè all'angolo suo individuato e specifico della delinquenza organizzata, cioè della mafia intesa come sodalizio criminoso delinquenziale.

Noi sappiamo bene che il fenomeno della mafia ha, invece, una spirale molto più ampia: esso è rappresentabile come una catena di cui il sodalizio criminoso costituisce proprio l'ultimo anello; anello che, per via delle posizioni contigue, risale per « li rami » e va a costituire il complicato nesso della catena. Però sappiamo anche che i vari aspetti di questo fenomeno, pur tra loro correlativi o combinati, vanno definiti in termini assolutamente differenti e vanno giudicati in modo autonomo.

La mafia attinge, anzitutto, al « temperamento » che, ripetuto nel tempo, si consolida in quello che la psicopatologia forense definisce il « carattere ». È ben saputo, poi, che il « carattere », diffuso nelle relazioni della vita sociale, determina il « costume » e questo, naturalmente, l'« ambiente ».

Non siamo alieni dal considerare le relazioni, dirette od indirette, di questo ambiente con quel particolare fenomeno della mafia intesa come aggregato criminoso delinquenziale: sia perchè in parte la genera, suscitandone le condizioni psicologiche e, attraverso episodi frequenti, il nesso obiettivo; sia perchè, quanto meno, ne favorisce lo sviluppo e molte volte ne stabilisce addirittura il privilegio. Tuttavia, se noi ad un mafioso di vecchio stampo, di maniera, dicessimo: « tu sei un criminale! », egli si sentirebbe non solo offeso, ma addirittura calunniato; egli ci potrebbe contestare le tante e tante volte che la sua « particolare » personalità si trovò allineata con le forze della stessa Polizia per combattere, ad esempio, il brigantaggio.

Ciò non di meno, si può mettere in dubbio che questa sottolineata baldanza, questa ostentata fierezza del carattere, inclini a diventare angustia crudele, egoismo antisociale, criminoso? Chi può mettere in dubbio che molti giudizi e comportamenti, pur nobili nel movente o nella esteriore loro espressione, risultano extra e meta-legali in quanto ripetono la loro origine da una concezione etico-naturalistica della vita sociale, e non stanno nell'esatto, chiaro, preciso binario della legge? Chi può assicurare che tali giudizi ed il conseguente comportamento più tardi non declineranno in un vero prepotente arbitrio ed in un vero e proprio protezionismo di quei sodalizi criminali?

Tuttavia è bene qui precisare che la discussione di oggi non ha per oggetto l'analisi sociale e del costume dell'Isola; oggi noi discutiamo di un disegno di legge che ha un obiettivo tanto modesto da potersi dire che esso certamente non ha nemmeno la pretesa di costituire lo strumento idoneo a bloccare la malavita siciliana. Noi abbiamo voluto rimuovere qualche ostacolo, eliminare qualche inconveniente di diritto penale, sostantivo o procedurale, e di diritto amministrativo che, per l'indicazione perspicua, ripetuta e decisa di organi giudiziari e di polizia, di organi politici ed amministrativi, ci venivano segnalati come remore, contraddizioni, impedimenti all'attuazione dell'ordine. Nonostante la modestia dei fini, la

iniziativa ha avuto riflessi psicologici certamente benefici, in quanto ha determinato, nell'ambiente più particolarmente interessato alle nostre vicende, la certezza di una presenza tempestiva della Commissione, fin dalle prime battute della sua attività (il nostro disegno di legge è stato proposto nella seconda o terza riunione della Commissione); tuttavia, ripeto, essa non ha l'ambizione di voler risolvere il problema generale.

Il problema sociale, quando l'affronteremo, dovremo profilare in termini di storia economica, di storia amministrativa, di storia politica. Parleremo, per esempio, della scuola in Sicilia, dell'inciviltà dell'edilizia scolastica protrattasi sino a qualche anno fa, del modo come lo Stato si presentava all'infanzia appena essa acquistava una coscienza civile. Io personalmente ho fatto le elementari in una ex-prigione: certo, lo Stato non mi si presentò col volto liberatore; mi si presentò con la scarsa luce di un sottoscala opprimente, pauroso. Dovremo spiegarci perchè si è formata e si è stratificata una coscienza civile che vive di sfiducia e di sospetto nei riguardi della pubblica autorità.

Qui si è parlato tante volte di omertà; ma in Sicilia l'essere sentito come teste è tutt'altro che una condizione piacevole, non solo rispetto all'ambiente, che può minacciare il testimone nella sua integrità fisica, ma anche rispetto all'autorità che lo minaccia nella sua integrità sociale. Presentarsi testimone significa mettersi dinanzi ad una drammatica situazione: la necessaria rettifica del cattivo ricordo, se avviene contro l'imputato, passa, quando non è addirittura sollecitata; ma se, per caso, avviene in favore dell'imputato, allora ecco che il teste viene investito da un alone di sospetto, che dalla Polizia si estende fino al Magistrato; e il testimone se ne va bastonato moralmente — se non incriminato o carcerato — al punto che perfino le persone più elevate ritengono che il meglio sia non essere implicati in vicende giudiziarie. In Sicilia si suole ripetere questa espressione, veramente incompatibile con la moderna civiltà: « io non ho fatto mai nemmeno il testimone », cioè a dire, non sono mai entrato nell'ambito infuocato di un processo, non dico come im-

putato, ma nemmeno come testimonio; quindi sono un cittadino veramente insospettabile!

Nè mi sembra questa — me lo permetterà il senatore Caruso — la sede propria per proporre denunce di carattere amministrativo, di sviamento di questo o di quel potere, del protezionismo in uso in questo od in quell'ufficio. Qui non siamo nella sede di una critica del costume politico-amministrativo, se non nei termini in cui essa può interessare il fenomeno criminoso di quel settore della delinquenza organizzata che si chiama « mafia criminale ».

Il non occuparci oggi genericamente della mafia non significa, però, nutrire una incertezza nel condannare un fenomeno che ci dissona come isolani perchè opprime il passo libero della generazione verso le prospettive della società moderna; al contrario, significa volere rinviare la trattazione alla sede sua propria.

Ciò premesso, dirò che io sono favorevolissimo al disegno di legge. Ne condivido l'utilità, il finalismo, ma non l'assetto tecnico-giuridico. Mi associo a quanto è stato detto ieri circa l'inopportunità di mettere in discussione il disegno di legge così com'è strutturato. Con evidente violazione di norme costituzionali e dei principi generali del diritto penale e del processo, in questo disegno di legge vengono inserite, con disordine gravissimo, materie diverse, sì da giustificare le molte critiche che sono state avanzate dalla dottrina, non soltanto del Foro, ma di insigni ed altissimi magistrati.

Io sono tra quelli, signor Presidente e onorevoli colleghi, che in Commissione non rifiutarono il proprio voto favorevole alla espressione « associazioni mafiose »; ma non perchè non conoscessi il travaglio, del resto consueto, non nuovo, della dottrina penale e della criminologia in ordine alla definizione della parola « mafia » e in ordine al collocamento istituzionale della locuzione « associazioni mafiose ». Certamente no; anzi ne ero ben consapevole a causa della mia professione forense. Il mio voto favorevole in sede di Commissione determinò, peraltro, la formulazione che oggi qui vivamente è contestata ed anche nella relazione è sottolineata come problematica. Ma tale espressione (« associa-

zione mafiosa ») non concerneva la intitolazione del disegno di legge, e meno che mai un articolo in cui si definissero « i destinatari » delle norme in discussione. Non in questi termini io profilai il mio consenso; anzi presentai una serie di emendamenti che nella sostanza avrò l'onore di riproporre in Aula. Come dicevo, il disegno di legge contiene norme di diritto sostanziale penale, norme di diritto processuale penale, norme che più precisamente si denominano « norme di prevenzione » della delinquenza, cioè misure di sicurezza ed infine norme di carattere amministrativo.

Ora non vi è dubbio che, quando si parla del ministero penale — cioè della pena, del pubblico castigo, della sentenza che passa in giudicato — i termini della questione si pongono in modo assolutamente differenziato da quella genericità che è, invece, consentita dalla scienza criminologica e che anzi ad essa è consentanea.

Sono aspetti, uffici, ministeri completamente diversi. Orbene, la nostra Costituzione all'articolo 13 consacra un principio che potrebbe risultare violato. Tale principio è riconsiderato all'articolo 1 del codice penale ed è posto a base del sistema penale: *nullum crimen sine praevia lege poenali*; esso domina la dottrina e la codificazione penale di tutti gli Stati che si ispirano ai principi liberali; è violato in alcuni Stati che si informano al cumulo della funzione legislativa e giudiziaria in un organo sostanzialmente politico. L'osservanza di tale principio deve risultare non da una statuizione legislativa qualsiasi, da un precetto generico, non individuabile, tale, insomma, da costituire la negazione del presupposto legislativo che la Costituzione richiede perchè si possa arrivare alla sanzione penale. Quando il nostro codice penale, all'articolo 1, statuisce che nessuno può essere punito per un fatto che la legge non abbia già previsto come reato, intende che la fattispecie legale, cioè il modello legislativo, sia istituzionalmente certa e definita. Ora, nessuno — dico nessuno — potrebbe mai sostenere che si possa parlare di reato quando lo si faccia coincidere con la semplicistica espressione « associazione mafiosa », perchè o questa associazione è fon-

data sul *vinculum scelerum*, e cioè è una vera *societas* informata al programma di una serie di delitti, di atti criminosi; e allora la fattispecie legale già è nel codice penale, all'articolo 416, e si chiama l'associazione a delinquere. Onde non si vedrebbe la necessità di un doppione; a che cosa mirebbe se non a mettere in crisi l'articolo 416 del codice penale o il principio stesso che si vuole qui affermare, secondo il quale l'appartenenza ad un'associazione criminosa sia già di per sé delitto? Oppure si vuole configurare un reato tutto particolare? In tale caso sembrano fondate le due critiche opposte mosse al disegno di legge che, però, rivelano un grave disagio istituzionale.

La prima critica è questa: il termine « mafia » sarebbe troppo generico. Volete stabilire l'istituto penale della « associazione mafiosa »? E allora diciamo quali sono gli elementi costitutivi del reato, quali le condizioni di punibilità, quale il dolo, specifico o generico che sia; non si traccia il profilo di un reato senza averne determinato il contenuto. A meno che il riferimento non si svolga nell'ambito dei provvedimenti di polizia che si fondano sulla semplice pericolosità sociale. In tale caso non si incide mai nella personalità del cittadino, poichè le misure di polizia sono preordinate alla sicurezza sociale, senza la implicazione di una dichiarazione di colpevolezza personale, e cioè senza intaccare definitivamente la personalità etica, civile e sociale del cittadino.

Ecco perchè in sede di misure di sicurezza, cioè nel discorso più propriamente criminologico, locuzioni pur generiche assumono un significato, una espressività feconda di risultati razionali, perchè identificano una situazione, non già un reato. Invece, quando si parla del ministero penale del giudice, della sentenza, che accerta un reato, allora vuoi per l'articolo 1 del codice penale, vuoi per il principio sancito all'articolo 13 della Costituzione, la ipotesi criminosa deve essere già predeterminata nei suoi elementi costitutivi, con una formulazione intrinseca e non puramente estrinseca; cioè non in base ad una norma di semplice rinvio alla discrezione del giudice, che non può essere nel contempo il legislatore e il giudice. Ritor-

neremmo indietro di due secoli, l'Italia rinuncerebbe all'alto e nobile ruolo che degnamente occupa nel campo della scienza penale internazionale, che le assicura un rispettato e ancora rispettabile primato.

Altri, procedendo dalla opposta sponda, arriva allo stesso risultato quando afferma: se per « mafia » intendete un *quid facti*, non istituzionalizzabile come reato nel modello legislativo, cioè negli elementi costitutivi, nelle condizioni di punibilità, eccetera, allora voi non state più considerando per la precettizia penale l'ipotesi astratta e generale, come vorrebbe la correttezza legislativa, ma avrete un'ipotesi specifica; cioè avrete scritto già la sentenza in una legge sostituendovi al potere giudiziario. Anche questa sarebbe una enormità costituzionale!

Convengo, onorevoli colleghi, sulla proprietà dell'espressione « associazioni mafiose » (completata, però, da ben altre indicazioni di cui appresso dirò), ma ad una condizione: che se ne parli solo in quegli articoli della legge che riguardano le misure di prevenzione.

Ed a questo punto il discorso, sia pure aprendo una parentesi, diventa più ampio.

Noi abbiamo parlato della « mafia »; però io vorrei che ognuno di voi, onorevoli colleghi, nel leggere il disegno di legge in discussione, si ponesse la seguente domanda: vi è in esso una sola disposizione che possa riferirsi a una caratteristica esclusiva dell'Isola, sì da autorizzare la legge ad assumere un contenuto speciale, settoriale, non soltanto per quanto riguarda la identificazione dei destinatari, ma anche per quanto riguarda la sua applicabilità nel territorio dello Stato? In questi termini, tra l'altro, la legge diverrebbe problematica, anche in relazione a molti articoli della nostra Costituzione che proclamano l'uguaglianza di tutti i cittadini e l'indivisibilità della Repubblica nel suo territorio. Mi riferisco agli articoli 3 e 5 della Costituzione. Non accenno per ora a questa problematica, che certamente da ognuno di noi è stata avvertita; ma mi domando: quali delle norme in esame si può dire che siano per la loro natura riferibili soltanto al fenomeno specifico della « mafia » e non anche alla

« camorra », alla « teppa », alla « fibbia », a qualsiasi altra organizzazione di carattere criminoso che viva e prosperi con le varie parti del territorio nazionale. Organizzazioni di questo genere si trovano in Calabria, in Puglia, dove, tra l'altro, si chiamano ancora « mafia »...

B A T T A G L I A . Anche a Genova si chiama « mafia ».

A L E S S I . ...oppure a Napoli, a Roma, a Milano, dove quotidianamente si verificano fenomeni veramente impressionanti, i quali dimostrano, in modo esplicito, la sussistenza di organizzazioni criminose che magari hanno strutture addirittura interregionali o internazionali, molto più evolute, s'intende nella tecnica del male. Ora, si può ammettere che le norme in discussione non debbano essere applicate anche nei confronti di queste forme di organizzazione criminale? E per quale motivo? Se anche in questi casi c'è un diffidato, c'è un sottoposto a sorveglianza speciale, c'è un cittadino cui è stato comminato il soggiorno obbligato, possiamo ammettere che le norme in discussione non debbano ad essi applicarsi solo perchè abitano oltre lo Stretto? Ma allora, veramente, ci troveremmo di fronte a discriminazioni razziali, che ieri sollevavano la protesta di qualche senatore.

A questo proposito, io vorrei dire al senatore Pafundi che la questione razziale non si può porre senza offendere una popolazione.

E per la Sicilia, la citata opera di Emerico Amari ne parlava sotto un riflesso assai diverso. Ogni immigrazione di popoli lascia sedimenti della loro concezione della vita, dei loro costumi, che man mano sbiadiscono; con l'evolversi della società ed altre volte resistono, raffrontandosi con i nuovi tempi, in termini addirittura polemici. Questo avviene in Sicilia, come avviene in molte altre parti d'Italia. In Sicilia, tra i popoli che vi immigrarono, gli Arabi ebbero stanza per parecchi secoli e vi stabilirono una civiltà peraltro completa ed illustre.

Ora, chiudendo questa parentesi e ritornando al tema fondamentale, io vi domando: se in questo disegno di legge non vi è una

sola norma che si possa dire per sua natura esclusiva per la Sicilia, che non potrebbe, cioè, senza offendere la sensibilità o il senso di giustizia, non essere estesa al di là dello Stretto, allora non vedo perchè la legge debba intitolarsi come legge speciale per la Sicilia. Nella mia domanda non è di scena il complesso di inferiorità isolana, intendiamoci. Quando parleremo del nostro male ne parleremo francamente, con coscienza nazionale di uomini moderni che aspirano a vedere la propria isola assurgere ad una dignità superiore, quale la sua storia di ieri e il suo anelito di oggi reclamano. Ma il problema è un altro. Noi abbiamo un precedente: la legge Mori.

Ebbene, per l'inopportunità di quelle disposizioni, proprio coloro che non meritavano nessuna solidarietà la trovarono nel risentimento generale, determinato, appunto, dal carattere speciale della legge, con cui l'Isola veniva additata all'opinione sfavorevole, al discredito della Nazione, con vivo disappunto delle persone che tengono al buon nome e si credono coinvolte in un sospetto che investe tutta la società nella quale esse vivono. La legge, in tal caso, rafforza ancora una volta l'atteggiamento di contrasto, di sfiducia e di scetticismo verso lo Stato, e noi vogliamo, invece, che in Sicilia lo Stato viva la sua espressione nobile, concreta, attiva, come in tutte le altre regioni d'Italia; vogliamo che non se ne senta distaccato, oltre che per il mare, per una certa incomprendenza — come dicono laggiù — e cioè per una certa difficoltà che la necessaria calorosa intesa incontra.

Ora, se non sussiste la necessità che la lotta contro la criminalità organizzata si limiti alla Sicilia ed anzi è opportuno che si estenda oltre lo Stretto, dovunque essa si manifesta (perchè sarebbe un triste, abominevole privilegio della associazione organizzata d'oltre Stretto l'essere sottratta al trattamento che la criminalità avrebbe in Sicilia), allora io mi domando: chi e qual cosa si può opporre a che la legge si applichi anche oltre lo Stretto? Ecco il primo problema, ed è questa la ragione per la quale io non intitolerei il provvedimento: « Disposizioni contro la mafia ». Se volete lo si potrebbe intitolare: « Disposizioni contro la mafia,

la camorra, la teppa, la fibbia, e qualsiasi altra forma di organizzazione associata criminosa ». In tal modo sarà benedetta in tutta Italia; verremmo a dire che la mafia esiste; ma vi sono tante altre aggregazioni criminali; e dovunque esse si manifestano, noi intendiamo combatterle e le combattiamo.

Questo stesso principio, però, si deve riflettere nelle norme che noi andiamo qui a studiare e che io avrei concepito — e i miei emendamenti in un certo senso vi provvedono — in modo diverso.

Come dicevo, il disegno di legge ha norme di diversa natura: ad esempio vi sono norme di diritto sostantivo che sono estremamente delicate. Si tratta degli articoli 5, 6 e 7. L'articolo 5 stabilisce che « l'allontanamento abusivo dal Comune di soggiorno obbligato è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni ». All'articolo 6 viene stabilita la pena da 6 mesi a 3 anni a carico di chi sia trovato a guidare un autoveicolo, nonostante l'avvenuto ritiro della patente. All'articolo 7 è prevista l'aggravante speciale per l'abusiva detenzione di armi. Nei confronti di chi operano queste norme? Questo aumento di pena chi riguarda? Il destinatario lo si trova all'articolo 1, nel quale si dice che « la presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose ». Ora, io sono seriamente perplesso.

Onorevole Presidente, le norme sulla prevenzione preconstituiscono la procedura per l'accertamento degli « indiziati ». A me non fa seria impressione l'espressione « indiziato », fino a che non si tratterà di processo penale — dove si richiede la prova e non basta il semplice indizio —. Qui, infatti, non si devono infliggere delle pene, ma si deve soltanto individuare i soggetti pericolosi ed applicare loro misure di sicurezza. È evidente, perciò, che in questi casi si debba parlare di « indiziati », poichè se fossero provati colpevoli, sarebbero puniti a termine del nostro codice penale. È giusta quindi, ripeto, la dizione « indiziato ».

Non ha decisiva importanza che quel tale soggetto, che viene ritenuto mafioso, in effetti possa non esserlo; la sua presenza costituirebbe sempre una dichiarazione di im-

potenza dello Stato di fronte al generale malumore della pubblica opinione. Ecco perchè si può provvedere al suo allontanamento prudenziale. Che dire, poi, quando questo indizio è fondato? Però la legge vuole che vi sia una denuncia, che vi sia un giudizio, dato, in una particolare formazione, dal Tribunale; che vi sia un difensore, che l'accertamento proceda con un provvedimento, che questo provvedimento sia sottoposto ad un controllo di merito, cioè al giudizio della Corte di appello, e che, contro la decisione della Corte d'appello, si possa ricorrere alla Corte di cassazione. Dopo di che, il diffidato, il sorvegliato speciale, l'assegnato al soggiorno ha esaurito tutto l'*excursus* processuale e soggiacerà alle norme di prevenzione. Con questa legge noi sovvertiremmo tale principio, perchè presupporremmo che, dinnanzi al Pretore, la Polizia, denunciando taluno per possesso abusivo di armi senza la prescritta autorizzazione, possa dire: « aggiungo che si tratta di un mafioso ». In tal caso, il Pretore — sulla semplice dichiarazione di un maresciallo o di un brigadiere della Caserma dei carabinieri di trattarsi di soggetto mafioso, sebbene ancora non sia stato sottoposto a diffida (o al processo regolare preveduto dalla legge del 1956 sull'applicazione delle misure di prevenzione) — si troverà ad applicare una pena diversa, per via dell'aggravante, od applicherà un istituto penale che presuppone proprio una qualità nel soggetto, non accertata nelle debite forme. Giudicherà il Pretore, non più il Tribunale o la Corte d'appello; ma su quali basi?

P A F U N D I . Giudicherà sull'elemento dell'indizio.

A L E S S I È irregolare; perchè l'elemento dell'indizio dovrebbe essere apprezzato dal giudice naturale. Noi non possiamo sottrarre l'incolpato al suo giudice naturale e sostituire quest'ultimo con una competenza inferiore. E parlando di giudice naturale intendiamo riferirci a un Tribunale, nella sua sezione speciale, espressamente costituita dalla legge.

P A F U N D I . Questo è formalismo.

A L E S S I . Questa osservazione non l'attendevo da un ex alto magistrato come lei. Dovremmo allora fare a meno dei magistrati, perchè sarebbe formalismo la garanzia procedurale giudiziaria.

L'accertamento della pericolosità è sottoposto al vaglio, anzitutto, di una denuncia, poi di una requisitoria del Pubblico Ministero, che è il Procuratore della Repubblica e non il Pretore. La Procura della Repubblica potrebbe far propria la denuncia, ma potrebbe non darvi seguito. In secondo luogo, il Tribunale istituisce un processo all'oggetto, con la partecipazione della difesa; dopo di che applicherà la misura che crederà opportuna oppure proscioglierà.

Con il disegno di legge, verremo, invece, a far entrare, *incidenter tantum*, ma in una giurisdizione inferiore e senza le garanzie precostituite dalla legge del 1956 (che sarebbe praticamente abrogata), un'aggravante oppure una fattispecie legale senza i necessari controlli e le garanzie processuali. In altri termini, un cittadino in antipatia ai carabinieri od alla Polizia — e potrebbe esserlo anche per motivi di rappresaglia politica — potrebbe essere inviato improvvisamente, non già dinnanzi al Tribunale nella sua sezione speciale per i provvedimenti di competenza, ma dinanzi al Pretore, con una qualsiasi accusa, ma con l'indicazione aggiuntiva: « costui, peraltro, è mafioso ». Ma, vedi caso, si discuterebbe dell'aggravante senza che però si possa infliggere la misura di prevenzione, gli si infliggerebbe una pena senza che ancora sia stato sottoposto alla misura preventiva opportuna. Il che farebbe obiettare a qualsiasi difensore: « Signor maresciallo, se costui è un aggregato alla mafia, come mai lei non lo denunciò tempestivamente all'organo giurisdizionale proprio, previsto dalla legge del 1956? Perchè lo ha sottratto a tale giudizio? ».

Noi ci potremmo trovare dinnanzi a diversità di giudizi. Per esempio, il Tribunale potrebbe trovare gli indizi non soddisfacenti, quando un Pretore ha già applicato l'aggravante o addirittura le pene stabilite in questi articoli per le statuizioni penali, considerando gli indizi già provati. Ecco perchè io proporrò che permanga la sostanza po-

litica incriminata, in quanto siamo d'accordo sul *praeceptum iuris*; ma non siamo più d'accordo sulla sua tecnica. Sono d'accordo sul fatto che siano aggravate le pene sull'abusivo porto d'armi, sulla guida abusiva di automezzi da parte di chi abbia avuto ritirata la patente per motivo di pubblica sicurezza; d'accordo sull'aggravante delle pene per reprimere l'allontanamento di persona che sia stata già sottoposta alla misura di polizia. Ma la qualità di persona pericolosa deve essere stata previamente accertata, deve già constare prima della denuncia.

E lo stesso io dico senz'altro per il fermo di polizia. Io sono tra coloro, signor Presidente e onorevoli colleghi, che si sono occupati di questa materia ampiamente, in una sede molto modesta, però per la Sicilia, vorrei dire, di specifica competenza: nella Consulta siciliana. Proposi allora un voto per il Costituente — nient'altro che un voto si capisce, — per un regime speciale penale circa il porto e l'uso delle armi, un regime speciale per il fermo e altre cose che potevano riguardare quello che oggi andiamo sistemando nelle norme di prevenzione e pena.

In Sicilia è frequente un possesso di armi non giustificato dalle condizioni locali. Per esempio, il fucile a lupara, altrove servirà per dare la caccia al lupo, all'orso; ma in Sicilia, se non per dare la caccia all'uomo, per che cosa serve? Il possesso del mitra, il possesso del fucile a canne tagliate! Che cosa sono questi strumenti se non strumenti di delitto? Cioè armamento di uomini che stanno tra la banda e la semplice associazione, ma comunque in aggregati criminosi; un armamento non solo spirituale, ma pratico, in atto! Certo, per costoro la pena dovrebbe essere non quella che si rileva nella parte contravvenzionale del nostro codice, ma quella diversa e ben più grave, per motivi di prevenzione.

Io proporrò un articolo aggiuntivo che contenga il divieto assoluto del possesso di armi a canne mozzate o di pallettoni, a meno che tale possesso non sia stato previamente ed esplicitamente autorizzato. Come, ad esempio, nel caso di proprietario di azien-

da infestata da ladri, al quale la Polizia dia il permesso per motivi di difesa.

Per quanto riguarda le norme di procedura penale, basterà considerare l'articolo 4, e cioè il fermo. Sono convinto che così come è regolato dal nostro codice di procedura penale, caro collega Caruso, il fermo è insufficiente ad un normale svolgimento delle indagini. So bene che il delinquente sarà ancora, diciamo noi, negativo, anche nei termini prolungati del fermo, non solo nei primi cinque giorni o negli otto giorni, ma anche nei quindici giorni. Però, noi vogliamo prolungato il fermo — io sono tra coloro che lo vogliono prolungare — non perchè mi aspetti qualcosa dalle esecrabili violenze di infausta memoria, da parte della Polizia, da cui scaturirono errori giudiziari paurosi. E apro una parentesi, perchè ho sentito persino dubitare dei nostri magistrati e dell'attività giudiziaria in Sicilia. Della Magistratura siciliana si può dire, se mai, che è di una severità eccessiva, inconsueta nelle altre regioni d'Italia. Solo nel dopoguerra abbiamo avuto quattro condanne per omicidio di persone che poi si sono trovate vive; con incriminazione ed incarcerazione dei testimoni a discolta. Ecco: gente carcerata e condannata per falsa testimonianza perchè aveva detto, per esempio, di avere incontrato il presunto ucciso che, invece, era ben vivo. Abbiamo avuto, ripeto, ed ancora abbiamo una Magistratura rigorosissima, per la quale il sospetto diventa indizio e l'indizio diventa prova. Però è ben vero che questa, potrem-

mo dire, condotta giudiziaria è in qualche modo riferibile all'ambiente particolarmente duro in cui si opera. Si parla dell'omertà; ma l'omertà certamente è favorita, tra l'altro dal fatto che il fermato viene ben presto rilasciato e dopo due giorni o quattro giorni già circola e l'opinione diffusa è che la causale, è in costui, che lì è la genesi del delitto, che quegli è quasi certamente l'autore o la radice del fatto.

Ora, il prolungamento del fermo, per lo meno serve a liberare l'ambiente dal complesso della paura, dal complesso di scetticismo, e a permettere, soprattutto alla Polizia, d'indagare senza l'ostacolo dei tanti cunicoli che di solito si articolano da parte dei protettori. Parliamo degli appartenenti ad aggregati criminali, non del cittadino normale; parliamo dell'uomo appartenente alle associazioni mafiose.

Evidentemente il prolungamento del fermo nei riguardi di costui è salutare. Però, intendiamoci, se sarà il maresciallo che potrà stabilire chi è o non è mafioso, allora si corre il rischio che il maresciallo faccia diventare mafiosi tutti i cittadini siciliani riguardo ai quali non abbia espletato le indagini nel tempo previsto dalla legge. E l'innocente, nei confronti del quale, per ottenere il prolungamento del tempo, sia stata adottata questa misura, si troverà, comunque, colpito con un marchio, con un epitaffio ormai indelebile, anche se, poi, le indagini raggiungeranno il vero autore del crimine per il quale si andava indagando.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue A L E S S I) . Quindi, giusto il prolungamento del fermo; ma l'appartenenza ad associazioni mafiose deve risultare da misure precedentemente applicate. In altri termini, la legge si deve muovere sul piano della certezza, deve offrire delle garanzie. Se taluno sia stato già sottoposto a misure di sicurezza, con una decisione dell'autorità giurisdizionale competente, d'accordo che il fermo sia prolungato.

Nè, egregio collega Caruso, potremmo trovarci dinanzi all'arbitrio, perchè il potere di prolungare il fermo, nella mia ipotesi, è limitato, riguarda solo un ambito di persone già definito, non solo nel numero ma nel dato criminologico e giudiziario, poichè sarebbe limitato alle persone già sottoposte a misure di sicurezza, che si erano già difese e ciò non di meno un'autorità giudiziaria, di primo e di secondo grado — con il controllo



di diritto e di forma della Suprema Corte — aveva già giudicate pericolose.

Nei riguardi di costoro non sarebbe più proponibile il sospetto di interferenze della faziosità politica, nè della faziosità personale, perchè ci troveremmo di fronte alla cosa giudicata.

E vengo alle norme di prevenzione.

Invoco per questa parte che la legge sia votata, ma che abbia una sua estensione nazionale. La Commissione antimafia venne costituita per quattro provincie: basta forse trasferirsi da un comune della provincia di Caltanissetta ad un comune della limitrofa provincia di Enna, che si trova a quattro chilometri di distanza, per perdere la qualità di mafiosi? Oppure, basterà passare lo stretto di Messina e arrivare a Reggio Calabria — in meno di venti minuti di vaporetto o in cinque minuti di aliscafo — per mettersi completamente fuori dell'ambito della mafia? Queste sono concezioni puerili. Abbiamo provveduto ad attribuire al Magistrato i poteri di prevenzione che erano affidati al Questore. Quanti casi conosciamo di contrabbando, attraverso i quali ad Ancona od a Trieste si è potuti venire a capo di organizzazioni complesse che si estendevano anche nell'Isola? Giustamente l'iniziativa per le misure di prevenzione è stata estesa dal disegno di legge in esame anche all'organo giudiziario. Abbiamo, infine, ritenuto di concedere al Magistrato la potestà d'infliggere, nei casi più gravi e superando il sistema graduale previsto nella legge del 1956, la misura del soggiorno obbligato.

In Sicilia, signor Presidente, onorevoli colleghi, si perpetuava, attraverso la legge vigente, una menzogna convenzionale che, invece di contraddire al costume che abbiamo condannato, lo rafforzava per via della sfiducia ingenerata dalle leggi, la cui applicazione ha suscitato notevoli perplessità. *Quis custodiet custodes?*

Ne volete la prova? La legge regola la progressiva gradualità delle misure di sicurezza: non si può applicare la sorveglianza se prima non sia stata data la diffida; non si può dare il soggiorno obbligato se non siasi già applicata la sorveglianza e sperimentata come

insufficiente. Cosa dovrebbe derivare da ciò? Che se il diffidato si mettesse in regola, non dovrebbe essere sottoposto alla sorveglianza; e che se il sorvegliato speciale si mettesse in regola non dovrebbe essere esposto alla misura del soggiorno obbligato. Ma ciò non avviene! Dovendosi per legge percorrere tutta la scala, la progressione di misure, per applicare la massima, nel mese di marzo si diffida, nel mese di aprile si sottopone a sorveglianza speciale, nel mese di maggio si manda al soggiorno obbligato. E la motivazione della progressione dei provvedimenti o delle denunce che li precedono?

Viene notato un faticoso contorcimento della Polizia, che si riverbera nel provvedimento giudiziale: come volete che questa società, di cui andiamo parlando, creda alla legge e al ministero giudiziario, se li scopre in flagranza in preda all'antica menzogna convenzionale, sia pure motivata da gravi ragioni di politica criminale che io rispetto; però il fatto che resta è questo: il contorcimento pietoso dell'organo denunziante e dell'organo giudicante. Vi è stata un'apprezzata riattivazione della Polizia, con effetti piuttosto salutari in certi ambienti. Però, guardati in se stessi, certi provvedimenti non possono non avere provocato qualche dubbio quanto al doveroso rispetto della procedura. In Sicilia si accetta la sentenza, purchè sia data da un giudice reale, non formale, perchè la sete di giustizia è immensa e allo Stato si attribuiscono potestà quasi religiose. Ecco perchè si è sensibilissimi alle ingiustizie e la popolazione diventa scettica e va per conto suo, si sostituisce all'ordine legale, rifugiandosi nella regola etica, che ben presto diventa individuale e può trasformarsi in arbitrio, istinto, egoismo. Però non convince, nè dà prestigio allo Stato che taluno, sottoposto alla sorveglianza, siasi chiuso in casa e siasi limitato ai rapporti di famiglia, e, ciò nondimeno, sia successivamente denunziato ed assegnato al confino, che avrebbe magari meritato prima ma non più quando si era messo in regola e sotto il controllo attivo della Polizia.

E perciò che il disegno di legge prevede che il giudice possa applicare addirittura una misura superiore, senza inchinarsi al

giuoco inverecondo dell'artificio. Se veramente il soggetto merita di andare al soggiorno obbligato, non sarà necessario seguire tutti quei passaggi avvilenti e moralmente discutibili. Questa la ragione dell'articolo 3 che condivido pienamente; però bisogna precisare: « nei casi più gravi », altrimenti il giudice, pressato com'è, in questo momento, da una certa tensione generale, sarebbe indotto ad una interpretazione che non è certamente la nostra. Perciò ho proposto di aggiungere le parole « nei casi più gravi ».

Queste osservazioni io ho creduto di fare, onorevoli colleghi, per commentare sin da ora alcuni emendamenti che io ho già redatto nella speranza che essi siano accolti. L'unico mio assillo è la sistematica e la chiarezza, è la distinzione degli istituti. Le parole « indiziato di associazione mafiosa » possono restare, ma limitatamente all'articolo 3 del disegno di legge; dall'articolo 4 in poi si deve parlare di persone già sottoposte a misure di polizia, perchè sia garantita la libertà del cittadino, e la qualifica di appartenente o di indiziato di appartenere ad associazioni mafiose sia già conferita dall'organo giudiziario competente, in base alla legge del 1957, che non dobbiamo contraffare o mettere in crisi. E quando verrà il momento parleremo della società siciliana; ed ho il dovere ed il piacere di aggiungere che, quando questo dibattito si aprirà, la Sicilia non se ne dorrà, come molti credono; non ha motivo di dolersene, perchè di fronte a una sparuta, anche se violenta minoranza parassitaria, che imprime la sua macchia su una meravigliosa umanità qual è quella della Sicilia, sta tutto il resto della nostra popolazione che ha dato manifestazioni di civismo, ha contribuito, con un ruolo a volte primario, alla scienza, al sapere umano, ma soprattutto ai fasti sociali e politici della nostra Nazione. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Roselli. Ne ha facoltà.

**R O S E L L I .** Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quale sarà l'atteggiamento del mio spirito di fronte alla loro indulgenza e alla loro sapienza su una materia

così lontana dalle mie esperienze e dai miei interessi culturali?

Io non avrò altro titolo se non quello del cittadino che ringrazia ed accoglie con animo devoto tutti i tentativi, tutte le ricerche e le decisioni che con passione, con dottrina affrontano sul piano giuridico e sul piano politico i problemi aperti dalla disumanità, a difesa dell'inerte, a difesa dell'umano.

Ma vogliano gli egregi colleghi accogliere anche il mio modesto contributo in quanto sofferente di un antico ed ancor presente tormento e dolore nazionale, il tormento che divide, che rende i linguaggi difficili, le comunicazioni spirituali, le mediazioni, i fervori umani, le prudenze e le misure ancora oggi tormentosi e dolenti nella vita italiana. E mi consentano, in occasione della discussione di questo provvedimento, di cui or ora il senatore Alessi ci ha ricordato i limiti e ci ha proposto l'architettura precisamente configurata e la sua proiezione su determinati problemi, di andare al fondo di me stesso, e di sottoporre, anche se la geometria legislativa non lo consente in quanto forma, ma lo consente in quanto sostanza, me stesso, i miei concittadini, la nostra storia ad un esame cui questo disegno di legge ci invita, un esame rapido, modesto, presentato con considerazioni più dolenti, e soltanto per questo valide, che giuridicamente formate o politicamente eccelse: un esame dolente che contribuisca ad approfondire la materia che viene considerata in questo provvedimento e consenta, onorevoli colleghi, l'estensione delle loro cure e delle loro preoccupazioni di esperti e di politici alla guida della Nazione, ponendomi io discepolo di queste cure e di queste preoccupazioni. Oltre la sfera del giure, oltre la sfera della forma che qui trova espressione, mi chiedo quante volte l'uomo, il cittadino inerme, l'umile sia difeso prontamente ed efficacemente, sia confortato, sostenuto, sia circondato da un insieme di relazioni e di apporti che non attengono soltanto al diritto che riflette dalla Costituzione ma, come si diceva or ora e come altri oratori hanno detto, trovano nel costume, nella mortificazione personale, nella moderazione personale, quella parola, quell'applicazione che la tolleranza ci insegna e che, come rag-

gio di carità patria, di carità umana e di amore, ci comanda.

Sul piano della storia non senza ragione il nostro Paese è arrivato per ultimo all'unità, in dolorosi travagli con stranieri e contro stranieri, di italiani contro italiani, fra le nazioni dell'Europa continentale. Io penso spesso che insieme ai gloriosi garibaldini anche i picciotti di re Francesco pagarono innocentemente con la loro vita e con la loro fedeltà il loro tributo all'unità d'Italia. Penso spesso alla difficoltà di scegliere la via mite, quella disarmata, di comporre antiche vicende della nostra storia. E purtroppo, vorrei dire e tutti dobbiamo dire, recenti vicende belliche della nostra storia, le vicende degli ultimi cinquant'anni, hanno condotto, in ogni parte della terra, degli innocenti ad immolarsi, e ancor più recenti vicende hanno messo italiani l'uno contro l'altro ed hanno inibito ad essi, quasi in una foschia di smarrimento e in una follia di odio, di considerare con dignità ed umanità le loro opposizioni politiche.

Ho ricordato proprio qui, uno o due mesi fa, mi pare, quanto generosa e grande simbolicamente sia stata l'inclusione, in un recente libro pubblicato dal Comitato nazionale della Resistenza a Milano, delle lettere dei caduti dell'una e dell'altra parte, della Resistenza e della Repubblica sociale italiana, e quanto infinitamente bello sia stato questo gesto compiuto dalla redattrice, segretaria del Comitato, essa stessa parente di caduti, di martiri dell'una parte in questa triste, terribile e gloriosa vicenda italiana.

Vorrei ancora ricordare che, nello stesso dibattito di dottrine e di opinioni sulle materie tecniche o economiche o finanziarie di cui ci occupiamo, e su materie politiche più profonde, questa Aula, la nostra Patria siano quasi un crocevia, un incontro di filosofie profondamente diverse e spesso avverse, di convinzioni personali irraggianti in un'espressa, quasi dolente ricerca di unità. Noi conosciamo, e tutto il mondo conosce, i filosofi del suicidio, i filosofi della disperazione, e direi che, nella difficoltà d'intesa del nostro dibattito profondo, non quello culturale che il pubblico può conoscere con una certa facilità, ma del dibat-

tito profondo che nasce dal positivismo interpretato dai filosofi italiani, dallo scetticismo, dall'idealismo interpretato dai filosofi italiani, dal materialismo interpretato dai filosofi italiani, dal cristianesimo, dal tomismo, dal neotomismo, dall'esistenzialismo, dalle altre correnti di pensiero interpretate dai filosofi italiani, noi constatiamo quasi un verificarsi di barriere ove il dialogo, che una volta tanto, nel corso degli anni, si conduce solenne (l'ultimo mi pare a Bologna tra filosofi di diverso pensiero, di diversa dottrina), si travasa, si rovescia, si incanala, si traduce poi attraverso rivoli più diversi in una profonda preparazione al dramma, se non addirittura in un dramma o, direi, in una drammatica preparazione alla tragedia, se la percossa della tragedia incide sul popolo italiano.

Io di questo son sempre rimasto molto angosciato, e questa angoscia desidero esprimere a coloro che riflettono, che meditano e che decidono su quanto attiene alla difesa del cittadino. Sono rimasto angosciato dal fatto che il rivoluzionarismo, l'estremismo prendano il posto dell'evoluzionismo pacificatore, sereno e umanistico. Sono rimasto tormentato per il fatto che questa Nazione, che alcuni secoli orsono ritrovò l'umanesimo, scavando nel profondo della sua terra e riportando alla luce i ruderi sublimi dell'antica civiltà romana, greco romana, e precedenti e successive stimmate di civiltà, non riuscisse poi, dopo tanto tormento e in un universo che si trasforma, che presenta nazioni tormentate nei continenti diversi, che presenta il continente nuovo dell'ateismo organico e organizzato, i cui confini toccano i nostri, questa Nazione, legata per tante e tante vicende millenarie alla storia del mondo, quasi non sentisse profonda, direi irresistibile emergere la vocazione ad un neo-umanesimo, alla difesa profonda dell'uomo. D'altra parte, come difendere l'uomo se non difendiamo colui che è vicino a noi stessi, come difendere l'uomo se non difendiamo la persona che vive accanto a noi, come tradurre, nella più spirituale espressione del vangelo, nella più concreta politica e giuridica espressione della Carta delle nazioni unite, nella bella bandiera della nostra Costituzio-

ne, queste vocazioni, se vicino a noi, accanto a noi l'uomo, per tanti e tanti aspetti, viene conculcato e non sufficientemente e prontamente difeso? Passiamo sui lungotevere romani e troveremo lo schiavista che sorveglia dall'interno di una macchina lussuosa le schiave che da lui dipendono e quotidianamente, ad ogni ora del giorno, rinveniamo impunito costui, il tiranno non lontano ma vicino delle creature umane. Passiamo sulle strade e troviamo impunito o leggermente punito il tiranno del fanatismo della velocità. Quand'ero presidente di un'azienda autonoma di soggiorno e di cura, un giovane audace motoscafista, che aveva appena comprato il motoscafo, uccise alcune persone sul lago. La sera vi erano due o tre famiglie in lacrime; l'interessato era a casa sua a cenare, con l'animo senza dubbio sconvolto, ma la punizione e il dolore non lo toccavano certo in misura proporzionata alla disperazione umana provocata in quel pomeriggio.

I nostri stessi movimenti politici, molto spesso ispirati all'estremismo più che al dolore e alla preoccupazione di traduzione dell'universale in termini nazionali, trovano a volte troppo facile corso disumano. Ed anche le più dignitose manifestazioni di libertà, le più belle, le più civili manifestazioni sindacali, vengono talvolta armate dalla violenza più banale, più volgare: il gancio del lavoratore genovese, portato a determinato fine, ad impegno di violenza e di disprezzo della persona che in divisa tutela la legge e dovrebbe riscuotere la devota ammirazione e l'ubbidienza da parte dei cittadini e il cui ornamento non dovrebbe essere costituito dalla modesta pistola che porta al fianco, ma dal decoro e dal rispetto del cittadino verso la legge.

Tutto questo frastagliato, sconvolto, tormentato apparire nella vita italiana dell'episodio quotidiano della disumanità facile e impunita! Tutti abbiamo pianto mesi addietro il giovane quattordicenne ucciso in un campo siciliano; ma hanno perfettamente ragione alcuni colleghi quando ci ricordano che non si deve guardare ad una regione, ma ad un intero popolo.

Anch'io, certamente modesto, ne sento l'esigenza di fronte alla rappresentazione di

questo dolore, all'esposizione di questo fenomeno, pur essendo incapace di tradurlo in termini di diritto e di porgere una profilassi giuridica che conduca gradualmente la nostra azione su una linea di umanesimo che varrebbe non soltanto per sè, ma sicuramente si proietterebbe verso l'avvenire in una ricerca di dottrina aperta a tutti e renderebbe l'Italia — come sognavo poco fa — la Patria del neo-umanesimo, che il mondo intero, mi pare cerchi sotto il terrore da un lato e sopra l'onda della speranza dall'altro, nell'incontro delle civiltà contemporanee così diverse. Tutto questo, mi trova purtroppo debole e, certo, non sufficientemente elevato nel pensiero, nell'esposizione, nella capacità di sintesi o nella efficacia delle proposte; tuttavia vorrei ricordare che forse abbiamo compiuto un errore, e lo hanno compiuto anche gli atei che fra di noi vi sono, quando non abbiamo posto, saldamente, al primo articolo, la nostra Costituzione sotto il nome di Dio.

Iddio, per gli atei, può diventare un profondo mito, un patto sociale, una specie di sigillo della tradizione, che si dà al moderno essere: così direbbero gli atei. Per tutti i religiosi, di qualsiasi religione, Iddio non è soltanto la trascendenza, Iddio è il creatore ed è il fine di ciascuno di noi.

Una Costituzione posta sotto il nome di Dio avrebbe certamente ricordato a noi stessi — e mi pare che la storia giovannea, se così si può dire, recente, la storia conciliare della Chiesa inducano a riflettere su questo argomento — l'esigenza di spiritualizzare la storia d'Italia, di eticizzarla in misura più ampia e, direi, di sublimarla e riscattarla dai tormenti recenti e dai tormenti — quelli dell'ultimo secolo — che anche se coperti in modo delicato e prudente nei libri di storia, denudati e portati nella loro verità sono certo non solo tali da rendere gloria ai martiri, ma anche da suonare critica delle nostre vicende.

Penso che il ricordo del sovrannaturale o il ricordo di una eticità sostanziale nella nostra vita personale, come nella vita del nostro popolo, avrebbe permesso di sentire più profondamente e di tradurre in termini giuridici e legislativi più urgenti le umane

esigenze; e chiedo scusa se questi argomenti sono ai confini dell'importante problema che qui viene trattato, ma mi è parsa, e per una volta tanto, una semplice e umile occasione per proporli.

Avrebbe consentito, ad esempio, di non attendere che dall'America latina giungesse, come è giunta, nei giorni scorsi, e nobilmente, l'iniziativa di accendere una fiamma perenne davanti al Milite ignoto. Forse ci consentirebbe ancora oggi di chiedere che davanti al Milite ignoto sventoli una bandiera e che ogni giorno non vi siano soltanto due bravi giovani italiani in divisa a salutare questo simbolo di unità e questo simbolo di resurrezione nella morte e di vita nella morte, da qualsiasi cittadino questa tragedia venga incarnata, ma vi si conducano anche i giovani delle scuole italiane. Credo, inoltre, non per esterofilia, dalla quale aborro, pur amando profondamente la Comunità europea e la comunità internazionale dei popoli, che potremmo e dovremmo trovare il modo perchè nelle aule scolastiche, da quelle delle università a quelle delle scuole elementari, si ricordi questa bandiera, e si reciti, anche se non proprio con la mano sul cuore, una formula adatta, come il primo articolo della Costituzione americana, una formula sacra nella sua sostanza in modo che i giovani italiani, fin dalla loro più tenera età, abbiano la possibilità di sentirsi fratelli, poveri o ricchi che siano, figli di ebrei o figli di cattolici, figli di comunisti o figli di missini, figli di liberali o figli di socialisti, o figli di chi non crede nelle parti politiche. Chiediamo che tutti possano ogni giorno vedere un simbolo che li richiami a quell'unità che in quest'Aula noi vogliamo rappresentare anche se, spesso troviamo più motivi di divergenza che di unione, forse perchè pensiamo che l'unità non sia compatibile con la chiarezza, mentre in realtà l'unità è incompatibile soltanto con la disapplicazione di virtù, esigendo, essa la più profonda umana e reciproca lealtà. Nella lealtà e nel rispetto giurato costituzionalmente e, direi, prima ancora moralmente, ispirandoci a queste esigenze, io penso che, forse, troveremmo anche il modo di difendere chi è investito da un'automobile e viene lasciato per la strada per viltà, troveremmo

il modo di difendere il pudore e la reticenza intimorita del testimone di cui il senatore Alessi ci parlava poco fa, troveremmo il modo, lentamente, nel tormento del secolo, di risolvere il più grave problema che il mondo civile affronti, grave per profondità di origini filosofiche, di origini teologiche, anti-teologiche o ateologiche: l'estremismo. Certamente troveremmo lentamente, anche se dolentemente, il modo, non solo di risolvere i problemi di diritto civile o penale, ma anche di permettere, per esempio, ad una figliola semplice di tornare a casa alle 11 di sera, in questa capitale, senza essere disturbata, o di salire su un tram affollato senza essere disturbata: potremmo trovare anche il modo di risanare alcune gestioni amministrative più o meno avventurosamente condotte e troveremmo anche il modo di richiamare alla virtù il popolo, onde noi, rappresentanti del popolo, certo eccelsi quelli presenti, certo modestissimo io più di ogni altro, potremmo richiamare noi stessi al ricordo che nostro compito non è tanto quello di legarci alla burocrazia di una costruzione legislativa quotidiana quanto di legarci ad una profonda vicenda morale che non attenda i comizi elettorali per esprimersi, ma che si esprima ogni giorno, qui, in quest'Aula e nel nostro colloquio quotidiano e nel nostro quotidiano lavoro.

Potremmo trovare insieme il modo, per esempio, di fermare la sensualità morbosa e sfacciata così diffusa e che tende a corrompere profondamente il nostro popolo, soprattutto quando dalle grandi città si muove verso le campagne sprovvedute e innocenti alimentando penso, se posso operare questo trasferimento filosofico, proprio quei reati che questo provvedimento, onorevoli colleghi, intende punire, alimentandoli da lontano, nel lungo decorrere del tempo, in forme diverse che piano piano però tutte conducono al disprezzo dell'uomo e all'espressione della disumanità ed all'impossibilità o alla difficoltà della difesa dell'innocente.

Abbiano, onorevoli colleghi, la bontà di scusarmi se il mio breve intervento ha interferito nei loro dibattiti giuridici, se il mio breve intervento ha interferito in un proble-

ma riguardante un reato sociale, così profondo e antico, secolare, al quale la legge vuole porre un termine ed una moderazione, avvio, speriamo, verso la sua completa abolizione e soppressione. Ma mi permettano di far presente che contro questi come contro altri fenomeni destinati a permanere non in una regione, ma già vivi, anche se con altre forme o con altri nomi, ma con analoghe manifestazioni disumane, già vivi, dicevo, in tutte le regioni d'Italia, si deve incominciare a lavorare dal basso, incidendo sui giovani con l'educazione, la tolleranza, l'espansione più profonda e più convinta dell'umanità nella nostra Patria. In secondo luogo, chiedo che sia pronta, severa anche se umana la giustizia a carico del prepotente e di colui che abusa della legge, e di colui che offende l'innocente sapendo di restare impunito, perchè non sempre l'innocente sa a chi rivolgersi per farsi difendere entro certi limiti: quell'innocente di cui ho dato qualche modesto esempio molto vicino alla nostra vita quotidiana e a quella delle nostre famiglie o dei nostri vicini di casa. In terzo luogo, chiedo che si insegni che l'ora dei diritti suona insieme e non prima dell'ora dei doveri, poichè la nostra Costituzione contiene dei diritti, ma contiene anche fermi appelli e ferme enunciazioni di dovere.

Ai miei tempi si studiava nelle scuole un libro, il « Libro dei diritti e dei doveri » in cui si trovavano brani antologici del Gioberti, del Settembrini, del Cavour, e noi leggevamo i pensieri di questi uomini che allora erano ancora vivi nella memoria. Io nacqui, al tempo del famoso cinquantenario del Regno d'Italia, e ricordo che erano in casa ancora simbolici oggetti, ricordo della celebrazione del cinquantenario. Abbiamo avuto « Torino '61 », ma forse non abbiamo avuto quel fervore di religiosità, se posso dir così, umana, nella quale, ritorno a dire religiosi e non religiosi potrebbero trovarsi concordi, purchè tutti con leale, reciproco rispetto e con leale fervore al servizio dell'uomo.

Infine penso che la materializzazione della democrazia sia sempre da subordinare alla idealizzazione della democrazia. La democrazia non è una erogatrice di beneficenza monetaria o finanziaria, non è un metodo più rapi-

do o più facile per accedere alla cosiddetta civiltà del benessere, tanto prossima alla civiltà del materialismo, e quindi tanto prossima alla civiltà del disumanesimo. E se è vero, come è vero e come è giusto, che noi procediamo e dobbiamo procedere verso la giustizia sociale nella sua espressione quantitativa, monetaria, operativa, economica, e così via, è altrettanto vero che al di sopra di questa giustizia, molto al di sopra, nel nostro pensiero e nel nostro cuore, onorevoli colleghi, deve stare l'idealizzazione della nostra vita democratica. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario:

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici, per sapere, se non credano opportuno, necessario e urgente smentire nettamente le notizie, che gravemente allarmano la benemerita, quanto spesso incompresa e nobilissima popolazione interessata, circa eventuali, quasi impensabili, cervelotiche e deprecabilissime misure di declassamento ad assuntoria della importante, antica stazione di Reggio marittima; notizie, che sono state riportate anche da qualche grande e autorevole quotidiano nazionale, e che circolano proprio ora, e cioè quando se ne attendevano ansiosamente, come se ne attendono tutt'ora, l'ampliamento e il coordinamento degli impianti, la migliore sistemazione e la maggiore utilizzazione e valorizzazione di essi; e ciò in considerazione, in primo luogo, del fatto che il servizio delle navitraghetto esiste ininterrottamente da oltre

mezzo secolo e cioè dal 1899, tanto che esso costituisce una magnifica caratteristica turistica e una tradizione di quella grande, bellissima, paradisiaca città, che conta ben 153.380 abitanti; in considerazione, in secondo luogo, del fatto che Reggio costituisce parte integrante del Parco ferroviario e marittimo triangolare, unico e inscindibile, dello Stretto, e che serve allo smistamento del sempre crescente traffico ferroviario e automobilistico tra le quattro grandi linee ferroviarie e stradali, e cioè la Tirrenica, la Jonico-adriatica e la Orientale e la Settentrionale sicula; in considerazione, in terzo luogo, del fatto che su Reggio, punto terminale, convergono l'Autostrada del Sole e la Superstrada jonica, che dovrà essere allargata da m. 12,50 a m. 15,50 e trasformata in autostrada, così come dovrà essere ancora maggiormente potenziata, raddoppiata ed elettrificata la jonico-adriatica, specialmente ora che, da un lato, financo l'ONU e il MEC considerano tali arterie longitudinali italiane come le arterie europee n. 1, essendo orientate secondo i meridiani e non secondo i paralleli, e, dall'altro lato, il grandioso impianto siderurgico di Taranto, che è costato 350 miliardi ed è ritenuto dall'onorevole Presidente del Consiglio la chiave di volta dell'industrializzazione del Mezzogiorno, impone una più sollecita sistemazione della ferrovia longitudinale e della superstrada Jonico-adriatica; e infine in considerazione degli studi attentissimi, encomiabili, che sono stati fatti da anni dall'onorevole e benemerita Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; oltrechè dal Comune e dalla Provincia di Reggio, sulla sistemazione ferroviaria e marittima dello scalo marittimo di Reggio, che sta per essere definitivamente ampliato, essendo esso un porto fra i più sicuri del Mediterraneo, nel grande porto naturale, che è lo Stretto, e che deve essere completato insieme con il raddoppiamento dei 9 chilometri allo scoperto della Villa S. Giovanni-Reggio, che avrebbe dovuto essere realizzata, come si era promesso, con i ribassi di asta, che non può più oltre essere differita, e che non può non essere accompagnata dalla costruzione della seconda invasatura a Reggio, e dalla studiata, elaborata, progettata sistemazione di tutti gli impianti

sopra accennati di Reggio marittima, la quale perciò assolve, e deve sempre maggiormente assolvere in avvenire, una funzione di grande e sempre crescente interesse non solamente locale, ma anche e soprattutto nazionale ed europeo (576).

BARBARO

Ai Ministri dell'industria e del commercio e dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere se sono a conoscenza che il fallimento della compagnia d'Assicurazione « Mediterranea » ha duramente e ingiustamente colpito insieme con i 3.000 dipendenti, sia i 200 mila assicurati, particolarmente autotrasportatori, che i terzi, per un importo di circa 10 miliardi;

per conoscere le ragioni per le quali i Ministri interessati non hanno proceduto, come loro dovere ed obbligo di legge, alle necessarie e tempestive ispezioni sugli atti amministrativi della suddetta compagnia;

per sapere, ancora, se rispondono a verità le notizie circolate e diffuse dalla stampa specializzata e d'informazione, secondo le quali tale Compagnia godeva di protezioni presso altissime personalità politiche;

per conoscere, infine, quali provvedimenti intendono prendere al fine di evitare che sulle spalle degli assicurati, i cui pochi beni sono già soggetti ad atti di sequestro, ricada, così come sui terzi danneggiati, il peso del fallimento (577).

SALATI, FERRARI Giacomo, ORLANDI,  
FORTUNATI, FARNETI Ariella, SAMARITANI, ROFFI, TREBBI

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quali misure sono state prese per la tutela della comunità italiana residente nelle città del Congo ancora occupate dai ribelli.

Si chiede altresì quale è la linea politica seguita dal nostro Governo con il Governo di Leopoldville e quale può essere il contributo italiano per far cessare i disumani atti di barbarie che offendono la civiltà (578).

BERGAMASCO, D'ANDREA, BONALDI,  
VERONESI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dell'interno, per sapere se risponda a verità che le Amministrazioni comunali interpretano l'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel senso che i dipendenti di ruolo o fuori ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della citata legge, prestavano lodevole servizio in qualità di segretari, di applicati di segreteria, di bidelli nelle sopresse scuole di avviamento e che non chiedano di passare nei corrispondenti ruoli della Scuola media unica, vengono radiati dai ruoli delle Amministrazioni comunali.

Secondo gli interroganti, tale interpretazione non è conforme allo spirito ed alla lettera del primo comma dell'articolo 19 della citata legge, nel quale si parla di passaggio « a domanda » del detto personale nei corrispondenti ruoli della scuola media unica, perchè si è voluto lasciare al personale stesso il diritto di optare tra la permanenza nei ruoli del Comune o il passaggio nei corrispondenti ruoli dello Stato.

Secondo le informazioni in possesso degli interroganti, le Amministrazioni comunali non consentono l'esercizio del diritto di opzione ed il personale è « costretto » a chiedere il passaggio nei ruoli dello Stato, anche con notevole svantaggio economico, per non restare senza posto (2450).

MONETTI, BARTOLOMEI, SPIGAROLI

Ai Ministri dell'industria e del commercio, dell'interno e degli affari esteri, per conoscere se può essere consentito a cittadini stranieri — nella specie i cittadini tedeschi Berghaus Werner e la moglie Michael Elisabeth in Berghaus residenti in Milano con permesso di soggiorno turistico — sprovvisti di permesso di soggiorno per uso di lavoro in Italia, loro negato dal Ministero dell'interno, su conforme parere negativo del Ministero dell'industria e del Ministero degli esteri, di continuare imperturbati nello svolgere il loro lavoro di rappresentanti di ditte

tedesche in Italia, svolgendo accanita concorrenza nei confronti di ditte italiane.

Invero il Werner Berghaus ottenne alcuni anni fa permesso di soggiorno in Italia perchè trasferitosi quale tecnico alle dipendenze della ditta Iasiuolo e Cirillo, Macchine ed accessori per le industrie tessili, con sede in Milano.

Licenziato dalla Iasiuolo e Cirillo per alcune malefatte il Werner Berghaus, condannato per reati comuni dalla Magistratura italiana — altre procedure penali sono in corso a sua carico — fece trasferire la moglie Micheal Elisabeth in Berghaus in Italia, costituendo la Società Webetex in Milano, sottraendo ai suoi antichi datori di lavoro rappresentanze di ditte tedesche, essendo titolare della Ditta la moglie e procuratore della stessa esso Berghaus.

Le diffide notificate dalla Questura di Milano nel giugno 1964 ai due coniugi a non poter lavorare perchè sprovvisti di permesso di soggiorno per uso di lavoro non sono tenute in nessun conto perchè la Società Webetex, creata dai coniugi Berghaus, continua la sua attività, sotto nomi di comodo di cittadini italiani, evadendo logicamente anche il fisco, perchè nei suoi bilanci depositati al Tribunale di Milano risulta in passivo.

L'interrogante desidera quindi conoscere quali provvedimenti si intendano adottare perchè le leggi italiane siano rispettate da cittadini stranieri che fruendo di un permesso di soggiorno turistico esercitano in effetti attività lavorative per le quali hanno avuto diniego assoluto dalle autorità italiane (2451).

PREZIOSI

Al Ministro della difesa, per conoscere se, in relazione al grave disagio e irreparabile danno derivante, dal recente provvedimento di anticipata chiamata alle armi, ai giovani che attualmente frequentano il terzo anno delle scuole medie superiori che vedrebbero irreparabilmente compromessi i loro studi, non ritenga di adottare in favore degli stessi giovani il rinvio della chiamata alle armi all'agosto successivo.



Ciò in considerazione del fatto che a tale data avrebbe dovuto normalmente aver luogo la chiamata alla armi, il che avrebbe consentito ai predetti giovani il compimento dell'anno scolastico e, per quelli che avessero conseguito l'idoneità al superiore corso di studi, la possibilità di ottenere il rinvio della prestazione del servizio militare per ragioni di studio (2452).

KUNTZE

**Ordine del giorno  
per la seduta di martedì 1° dicembre 1964**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Provvedimenti in materia di imposta di bollo (862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per la energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione della imposta tra gli Enti interessati (866) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega al Governo per il congelamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza e norme per l'integrazione della 13ª mensilità per gli anni 1964 e 1965 (861) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Prevenzione e repressione di particolari forme di reati della delinquenza organizzata (135-*Urgenza*).

2. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

**III. Discussione del disegno di legge:**

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 11,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari







## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

AUDISIO (BOCCASSI) (1925) . . . . .	Pag. 11360	ROVERE (2150, 2281) . . . . .	Pag. 11395
BANFI (BONACINA) (2137) . . . . .	11360	SALATI (2120) . . . . .	11396
BARBARO (2385) . . . . .	11361	SCARPINO (DE LUCA Luca) (2141) . . . . .	11396
BERLINGIERI (2318) . . . . .	11362	TEDESCHI (2203, 2271) . . . . .	11397, 11398
BOCCASSI (2038, 2165, 2166) . . . . .	11362, 11363	TOLLOY (BONACINA) (2287) . . . . .	11399
CANZIANI (1918, 2276) . . . . .	11364, 11366	TOMASUCCI (2211) . . . . .	11399
CAPONI (1884) . . . . .	11366	TREBBI (2144) . . . . .	11400
CARUBIA (GRANATA) (2312) . . . . .	11367	VALENZI (2017) . . . . .	11400
CARUCCI (1854, 2153) . . . . .	11367, 11368	VALSECCHI Pasquale (1517) . . . . .	11401
DERIU (2077, 2135) . . . . .	11368, 11369	VERONESI (2034, 2225) . . . . .	11401, 11402
DI PRISCO (1936) . . . . .	11369	VIDALI (1970, 2290) . . . . .	11402, 11403
FABIANI (2087) . . . . .	11370	ZACCARI (2213) . . . . .	11404
FIORE (2210) . . . . .	11370		
GAIANI (SAMARITANI) (1945) . . . . .	11371	ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	11368 e <i>passim</i>
GIANCANE (2184, 2185, 2188, 2189) . . . . .	11371, 11372, 11373	CORONA, <i>Ministro del turismo e dello spetta-</i> <i>colo</i> . . . . .	11394
GIGLIOTTI (2268) . . . . .	11374	DELLE FAVE, <i>Ministro del lavoro e della pre-</i> <i>videnza sociale</i> . . . . .	11362 e <i>passim</i>
GRAY (2368) . . . . .	11375	FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e</i> <i>delle foreste</i> . . . . .	11360 e <i>passim</i>
LATANZA (2264, 2286) . . . . .	11375	GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	11362 e <i>passim</i>
MAMMUCARI (BOCCASSI) (434) . . . . .	11376	JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'avia-</i> <i>zione civile</i> . . . . .	11361 e <i>passim</i>
MAMMUCARI (COMPAGNONI) (2096, 2097) . . . . .	11377, 11378	LUPIS, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari</i> <i>esteri</i> . . . . .	11387, 11394
MARCHISIO (2124) . . . . .	11378	MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	11402
MILITERNI (1909, 1953) . . . . .	11378, 11379	MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	11364
MOLINARI (1672, 2002) . . . . .	11380, 11381	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	11393
MONGELLI (2229) . . . . .	11383	MEDICI, <i>Ministro dell'industria e del com-</i> <i>mercio</i> . . . . .	11371 e <i>passim</i>
MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE) (2208) . . . . .	11384	PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	11369
MONTINI (2245) . . . . .	11384	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	11389
MORINO (2122) . . . . .	11385	RUSSO, <i>Ministro delle poste e delle teleco-</i> <i>municazioni</i> . . . . .	11396, 11400
MORVIDI (1446, 1835, 2151) . . . . .	11385, 11386	STORCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli af-</i> <i>fari esteri</i> . . . . .	11402
PACE (2199) . . . . .	11386	TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	11373 11374, 11397
PAJETTA Giuliano (COLOMBI) (2306) . . . . .	11387		
PERRINO (2036) . . . . .	11388		
PETRONE (1127) . . . . .	11389		
PIOVANO (2371) . . . . .	11389		
PIOVANO (GRANATA, SCARPINO, SALATI, ROMANO) (1502) . . . . .	11390		
PIOVANO (VERGANI) (1296) . . . . .	11390		
PIRASTU (1926) . . . . .	11391		
POLANO (PIRASTU) (2362, 2363) . . . . .	11392		
PREZIOSI (2280) . . . . .	11393		
ROFFI (ROMANO) (2209) . . . . .	11393		
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BANFI, BATTINO VITTORELLI) (2339) . . . . .	11394		
ROMANO (1915) . . . . .	11394		
ROSELLI (2182) . . . . .	11395		

AUDISIO (BOCCASSI). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è informato del grave malcontento generato fra i contadini della zona circostante ai comuni di Ovada-Acqui Terme (provincia di Alessandria) dall'applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, relativa alle provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche a far tempo dal 1° marzo 1962.

Ne è risultato, di fatto, che per altre calamità naturali (specie nubifragi e grandinate) abbattutesi sulla citata zona fra il 27 luglio 1960 ed il 1° marzo 1962, non meno gravi di quelle considerate come vaevoli per l'applicazione dei benefici della citata legge, nessuna provvidenza analoga è stata predisposta.

Talchè, ragioni di equità e di giustizia postulano l'assunzione di adeguate iniziative atte ad estendere i benefici previsti dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, anche alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche nel periodo considerato: dal 27 luglio 1960 al 1° marzo 1962 (1925).

RISPOSTA. — La zona circostante ai comuni di Ovada-Acqui Terme (Alessandria) compresa tra quelle che sono state delimitate con decreto ministeriale del 25 luglio 1964 in applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, non venne delimitata in attuazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, perchè dagli elementi obiettivi acquisiti da questo Ministero era risultato che le aziende agricole della zona stessa non avevano subito, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo del 27 luglio 1960 al 1° marzo 1962, danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare l'intervento straordinario dello Stato previsto dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministro

FERRARI - AGGRADI

BANFI (BONACINA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione alle risultanze del controllo effettuato dalla Corte dei conti sulla gestione finanziaria del

Consorzio nazionale produttori canapa, si chiede di conoscere:

1) quali motivi hanno impedito di procedere alla ricostituzione di normali organi amministrativi sostituiti fin dal 1958 da un Commissario governativo;

2) quali disposizioni abbia dato perchè il Consorzio in oggetto predisponga un bilancio analitico dal quale possano desumersi i criteri amministrativi seguiti dall'Ente (2137).

RISPOSTA. — In merito alle richieste delle SS.LL. onorevoli, si fa presente in primo luogo che questo Ministero non ha ritenuto di ricostituire i normali organi amministrativi del Consorzio nazionale produttori canapa, perchè le disposizioni tuttora vigenti attribuiscono, nella composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente, una larga maggioranza alle rappresentanze delle provincie del Settentrione, la cui produzione, invece, a seguito degli spostamenti verificatisi in questi ultimi tempi fra le zone di coltivazione della fibra, rappresenta soltanto una percentuale minima della quantità prodotta nelle provincie meridionali.

Per eliminare questo assurdo, è stato, circa tre anni or sono, predisposto e presentato al Parlamento un apposito provvedimento legislativo, che però è decaduto per l'intervenuta fine della legislatura.

Questo Ministero ha già ripreso in esame il problema ed ha in corso di presentazione un altro provvedimento per la sollecita ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del consorzio.

In secondo luogo il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1953, n. 842, e le precedenti leggi prescrivono le modalità che debbono essere seguite dal Consorzio nazionale produttori canapa per il rendiconto annuale delle gestioni di ammasso.

Allo scopo di stabilire i criteri di riparto delle spese fra i conferenti dell'Italia settentrionale e dell'Italia meridionale, agli effetti del conguaglio finale del prezzo da corrispondere agli stessi, questo Ministero, con lettera del 26 novembre 1955, ha impartito disposizioni in ordine al procedimento da seguire.

Il consorzio — le cui deliberazioni vengono inoltrate a questo Ministero per l'approvazione e, successivamente, alla Corte dei conti — a chiusura di ogni gestione procede, attraverso i propri organi amministrativi e di controllo, alla compilazione analitica del rendiconto, che viene anche trasmesso a questo Ministero per l'esame e l'approvazione. Successivamente, viene disposta la pubblicazione del rendiconto stesso per darne la più ampia diffusione tra i canapicoltori conferenti.

Si precisa, infine, che il controllo amministrativo dell'Ente è affidato dalla legge ad un collegio sindacale, costituito da rappresentanti di questo Ministero e di quelli dell'industria e del commercio, del tesoro e del commercio con l'estero. Con determinazione n. 82 del 21 novembre 1961, il consorzio è stato assoggettato anche al controllo della Corte dei conti.

*Il Ministro*

FERRARI - AGGRADI

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere (tenuta presente la legge n. 667 del 1947 modificata dalla legge n. 1308 del 1951; tenuta presente la nota MB 110/1 dell'11 ottobre 1943 del Direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, con la quale venivano sospesi dal servizio per « esuberanza di personale » gli alunni e guardamerci contrattisti; considerato l'operato delle altre Direzioni compartimentali in rapporto alla deliberazione del Direttore compartimentale di Reggio Calabria) quali motivi hanno indotto la Direzione compartimentale di Reggio Calabria a tramutare la sospensione, di cui alla citata nota, in « licenziamento di fatto » in considerazione che una certa aliquota venne successivamente assorbita; e se ed in quale misura si intenda riparare al danno, che gli interessati hanno subito per effetto delle assunzioni per pubblico concorso, prima dell'assorbimento delle quote dei sospesi; e infine se, in quale misura e con quali mezzi si intenda riparare ai danni subiti dagli interessati, fra i quali alcuni rientrati nella stessa Amministrazione con qua-

lifica diversa da quella che coprivano prima della sospensione, dando almeno a loro l'inquadramento nella qualifica primitiva ricoperta nella guerra, con anzianità pari alla data della loro seconda assunzione avvenuta per pubblico concorso, oppure dando una maggiore anzianità, che sia pari al periodo non di ruolo prestato anteriormente alla data dell'ottobre 1943 (2385).

RISPOSTA. — Durante l'ultimo conflitto, allo scopo di sopperire all'eccezionale fabbisogno di personale che veniva man mano manifestandosi nei vari rami di servizio, venne fatto luogo ad assunzioni di dipendenti non di ruolo mediante stipulazione di contratti a termine (contrattisti).

Considerato il fine di tali assunzioni e il carattere di precarietà del relativo rapporto d'impiego, appare del tutto legittimo l'operato del Direttore compartimentale di Reggio Calabria che nell'ottobre 1943, e cioè subito dopo la cessazione delle operazioni di guerra in quella circoscrizione ferroviaria, dispose — in relazione all'avvertita necessità di una diminuzione di personale conseguente alla notevole contrazione del traffico — la cessazione dal servizio di un ristretto numero di alunni e guardamerci contrattisti con ridotti requisiti di servizio ed anzianità appena superiore ad un anno.

Alcuni di essi vennero in prosieguo riassunti in servizio per le necessità della ricostruzione e ciò sinchè, col ritorno alla normalità, il reclutamento di personale venne di nuovo attuato con la procedura del pubblico concorso, salvo le eccezioni previste per la categoria dei reduci ed assimilati.

Esclusa, per quanto precede, qualsiasi lesione di interessi legittimi, nessun provvedimento può ora essere adottato nei riguardi di coloro che non furono a suo tempo ripresi in servizio, considerato anche che trattasi di situazioni ormai consolidate da oltre venti anni.

Per quanto riguarda coloro che vennero successivamente riassunti, la valutazione del periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente all'ottobre 1943, come pure del periodo di interruzione dal rapporto d'impiego, non può avvenire se non nei limiti

consentiti dalla normativa legislativa in vigore.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

---

BERLINGIERI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga di dovere concedere il beneficio di tariffare in lire 800 il trasporto delle cassette di agrumi da chilogrammi 20, come fu disposto anche negli anni precedenti.

Va considerato che oggi il prezzo tariffario per il trasporto di dette cassette è rilevante, e cioè di lire 1.800 per chilogrammi 20 di agrumi: cioè una somma che, considerato anche il trasporto dal luogo di produzione sino alla stazione ferroviaria di partenza, non corrisponde nemmeno al prezzo, certamente inferiore, intrinseco del contenuto.

Aggiungasi la condizione disagiata delle zone depresse dell'Italia meridionale, che costituisce il luogo della quasi totale produzione degli agrumi.

E alla stregua di tali considerazioni, in precedenza codesto Ministero aveva disposto tariffe a mite costo per il trasporto di dette cassette agrumarie.

Si confida che anche quest'anno, e subito, essendo già in atto la produzione nuova agrumaria, venga concessa la medesima eccezionale tariffa (2318).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare che non riesce più possibile rinnovare la concessione, accordata fino al giugno 1962, di prezzi forfetari in favore delle spedizioni di pacchi agrumi in partenza dall'Italia meridionale, e ciò in relazione ad obblighi internazionali derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea, le cui norme vietano l'applicazione di prezzi o tariffe di sostegno, indipendentemente dalla entità e dalla durata delle facilitazioni.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

---

BOCCASSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è noto all'ono-

revole Ministro che la culla di Giacomo Leopardi è esposta, per la vendita, ad Ancona, in una Casa delle Aste in piazza Cavour (come è stato segnalato, fra l'altro, dal quotidiano romano « Paese sera », n. 239, del 2 settembre 1964, pagina 3, colonne 1 e 2), e se non ritenga opportuno che il Ministero proceda all'acquisto del cimelio per destinarlo ad un museo pubblico (2038).

RISPOSTA. — Il Ministero ha proceduto da tempo a notificare l'interesse storico della culla di Giacomo Leopardi al proprietario del cimelio ed ha rinnovato tale notifica al curatore del fallimento.

Si fa presente, peraltro, che l'oggetto presenta una modesta consistenza formale, mentre la sua autenticità di cimelio storico è affidata unicamente ad un attestato di un dipendente di Casa Leopardi.

Tra l'altro, sia il comune di Recanati sia il Centro nazionale di studi leopardiani, interessati ad un eventuale acquisto della culla, hanno risposto negativamente.

L'Amministrazione della pubblica istruzione, per il momento, non ritiene opportuno acquistare il cimelio e si riserva di effettuare più approfondite indagini al fine di accertarne l'autenticità.

*Il Ministro*  
GUI

---

BOCCASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in seguito al verificarsi di intimidazioni, ricatti, soprusi e violazioni degli accordi da parte della Direzione della ditta « Meltex » di Alessandria che si è rifiutata di affiggere il regolare comunicato d'iniziativa per l'elezione di una Commissione interna, impedendo così che avesse inizio la procedura per l'elezione della Commissione stessa, violando l'articolo 1 dell'accordo interconfederale dell'8 maggio 1953, attualmente vigente, e venendo meno alle più elementari norme di libertà in uno Stato democratico (2165).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che la lista dei candidati per l'ele-



zione della Commissione interna presso la ditta « MELTEX » di Alessandria non è stata affissa all'albo dello stabilimento perchè presentata mentre era in corso la procedura di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1950 sui licenziamenti per riduzione di personale.

L'articolo 4 del regolamento dell'accordo 8 maggio 1953 sulla costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne prevede, infatti, il rinvio delle elezioni a dopo l'espletamento di detta procedura.

La ditta MELTEX ha assicurato, peraltro, che non ha mai inteso porre impedimenti alle elezioni della Commissione interna e che le elezioni stesse potranno essere svolte non appena i sindacati riterranno di indirle.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

BOCCASSI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per l'integrale applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 949 e della legge 2 giugno 1961, numero 454, che stabiliscono la concessione di mutui alle Cooperative macchine agricole, per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti e autorizzati dall'Ispettorato agrario.

Risulta all'interrogante che nei confronti della Cooperativa macchine agricole « Progresso Ricaldonese » non siano state applicate integralmente le norme delle suddette leggi.

Infatti per una spesa complessiva di 6.630.400 veniva concesso dall'Istituto federale di credito agrario il prestito di lire 4.000.000 anzichè lire 4.972.000 pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile (2166).

RISPOSTA. — La legge 25 luglio 1952, numero 949 — Capo III — prevede, all'articolo 5, la concessione di anticipazioni agli istituti di credito, da impiegare in finanziamenti a tasso agevolato « a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi ed alle cooperative, destinati al-

l'acquisto di macchine agricole, ovvero di prestiti e di mutui, da impiegare nella costruzione d'impianti d'irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli ».

L'articolo 10 di detta legge dispone che le anticipazioni in parola « dovranno essere impiegate dagli Istituti esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti ».

Il successivo articolo 11 — 3° comma — stabilisce, inoltre, che « le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al "Fondo di rotazione" ... alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità ».

In relazione al disposto del menzionato articolo 11, l'articolo 4 del regolamento di esecuzione delle norme di cui al citato Capo III della legge n. 949 prevede che « i rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti, i quali si cautelegheranno mediante le garanzie che riterranno più idonee ».

Il disposto del ripetuto articolo 11 — 3° comma — della legge n. 949 e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione sono stati recepiti anche nell'articolo 12 della convenzione stipulata il 1° ottobre 1952 con gli istituti di credito interessati.

Ciò premesso, si precisa che la domanda avanzata il 4 maggio 1963 dalla Cooperativa macchine agricole progresso ricaldonese al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria per la concessione di un prestito, ad ammortamento quinquennale, da destinare all'acquisto di macchine agricole, per una spesa preventivata di lire 6.630.400, fu ammessa al finanziamento agevolato dal predetto Ispettorato, con nullasta prot. n. 594/4F del 22 maggio successivo, per il 75 per cento di detta spesa, pari a lire 4.972.000.

A seguito delle determinazioni ispettoriali, l'istituto finanziatore, nella specie Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, sottopose la domanda stessa al-

l'istruttoria legale ed alle conseguenti deliberazioni dei propri organi (Comitato provinciale di sconto e Comitato centrale del credito). Ciò ai fini dell'accertamento delle garanzie atte a cautelare l'esposizione finanziaria dell'Istituto medesimo.

In tale sede, rilevata la recente data di costituzione della Cooperativa (28 febbraio 1964), il limitato numero dei soci (13), il modesto ammontare del capitale sociale (quota sociale da lire 1.000) per un totale di lire 13.000, nonchè la mancanza di altri cespiti (macchine o bestiame) di proprietà della cooperativa, da vincolare parimenti a garanzia, in aggiunta alle macchine oggetto del prestito, l'Istituto non ravvisò elementi tali da ritenere cautelativa l'esposizione per l'intero importo del prestito in lire 4.972.000.

Peraltro, al fine di non scoraggiare l'iniziativa, venne deliberata la concessione del finanziamento per la minor somma di lire 4 milioni.

Pur prendendo atto del disagio della cooperativa di fronte ai maggiori impegni conseguenti alle determinazioni dell'Istituto, l'operato dell'Istituto medesimo non può essere oggetto di rilievi sotto il profilo di violazione della legge n. 949. Ciò in quanto, nella concessione dei finanziamenti agevolati, l'Istituto stesso assume ogni rischio connesso alle operazioni e, in particolare, l'obbligo del versamento — alle scadenze stabilite, al « Fondo di rotazione » — delle annualità di ammortamento e degli interessi maturati sui finanziamenti erogati. Ne consegue che, solo nei casi in cui le garanzie, offerte dal richiedente il finanziamento, consentano all'Istituto — in eventuali, future situazioni d'insolvenza — di rivalersi dei versamenti effettuati alle scadenze pattuite, il finanziamento medesimo deve essere concesso per il 75 per cento della spesa ammessa dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

A seguito dell'intervento di questa Amministrazione, è stato comunicato alla cooperativa che, qualora vengano prodotte ulteriori garanzie (ammissione di nuovi soci con conseguente aumento del capitale sociale, offerta di firme d'avallo, fidejussioni, eccetera), sarebbe stato esaminato, con la migliore

considerazione, un aumento del prestito a lire 4.972.000.

*Il Ministro*

FERRARI - AGGRADI

CANZIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia stato informato del gravissimo inconveniente verificatosi in questi giorni a causa dell'inquinamento delle acque del lago di Varese, che ha provocato la morte di oltre venti quintali di pesci, che vennero recuperati e portati all'incenerimento di Varese.

Detto fatto ha danneggiato economicamente i paesi rivieraschi del lago di Varese ed in modo particolare la Cooperativa dei pescatori della frazione di Calcinate del Pesce, la quale conta cento anni di attività.

Le cause dell'inquinamento si presume siano provocate dalla immissione di acque provenienti dai diversi stabilimenti che svolgono la loro attività nella zona. Detto inquinamento, con la relativa moria dei pesci, minaccia di provocare coi suoi miasmi la salute degli abitanti e l'igiene dei paesi rivieraschi.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti il Ministro intenda attuare per l'eliminazione dell'inconveniente sopra denunciato (1918).

RISPOSTA. — Nei giorni 15, 16 e 17 luglio 1964 si verificò nel lago di Varese una moria di alborelle « *Alburnus alburnella* ». Dalle inchieste effettuate presso la cooperativa dei pescatori di Calcinate del Pesce e presso i pescatori della zona di Schiranna (frazione di Varese), Capolago, Bodio Lomnago, Gavirate, Cazzago Brabbia, Biandronno e dagli accertamenti effettuati ripetutamente sul lago emerse che la moria verificatasi riguardò essenzialmente l'alborella (« *Alburnus alburnella* », alla quale si aggiunse qualche esemplare di sordola).

Non furono reperiti casi di mortalità nei pesci persici, nelle tinche e nei lucci.

Il fenomeno colpì il lago in tutta la sua estensione benchè in certe zone sia stata di maggiore intensità come a Bodio, alla Baia

del Re, a Gavirate eccetera (probabilmente a causa di particolari correnti e dello *habitat* ittico).

La moria coincise con l'ondata di caldo improvviso che colpì la provincia di Varese e fu preceduta da un improvviso viraggio del colore delle acque con spiccato intorbidamento.

Il fenomeno, infatti, si è verificato anche in altre annate di caldo intenso e di prolungata siccità e pare sia stato preceduto da movimenti convettivi delle acque con sommovimento del fondo paludoso, ed apporto in superficie di sedimenti inquinati e di spore di alga *anabaema* cianoficea.

A queste cause si deve aggiungere anche quella della elevata temperatura dell'acqua del lago che in alcuni punti, anche distanti dalla riva, risultava di 31,5°.

L'esame macroscopico ed anatomo-patologico effettuato presso il civico macello della città di Varese sulle alborelle pescate vitali dalla cooperativa dei pescatori di Calcinato non rilevò note caratteristiche degni di menzione: il pesce risultò però di scarsissima conservabilità.

Per evitare i processi putrefattivi si dispose, in collaborazione con i Sindaci dei Comuni rivieraschi, una tempestiva ed efficiente raccolta del pesce morto e la relativa distruzione.

Fu emessa in un primo tempo un'ordinanza per il divieto di raccolta e del consumo del pesce che affiorava sul lago di Varese.

Tale ordinanza fu emessa anche da tutti gli altri Sindaci dei Comuni rivieraschi.

Detta ordinanza fu revocata in quanto le acque del lago in prosieguo divennero limpide e di colore normale e che all'esame chimico non sono risultate tossiche.

Il pesce pescato nelle acque del lago medesimo è stato sempre immesso al consumo previo controllo dei servizi veterinari.

Gli accertamenti disposti presso l'Istituto zooprofilattico regionale, a cui il Medico provinciale, di concerto con l'Ufficio del Veterinario provinciale, aveva inviato campione di pesce morto, misero in evidenza che le alborelle erano morte per branchiomicosi, malattia nella cui diffusione assumono particolare ruolo fattori predisponenti che possono

identificarsi con le condizioni ambientali del lago di Varese che è un bacino chiuso a scarso ricambio idrico, nelle cui acque sono state accertate deficiente ossigenazione ed eccesso di sostanze organiche a causa delle immissioni di scarichi industriali e delle fognature, sebbene dette acque, prima dell'immissione nel lago, vengano in parte depurate.

Allo scopo di stabilire i provvedimenti da adottarsi per combattere il noto fenomeno dell'apporto delle acque nel lago di Varese di sostanze organiche e di rifiuti industriali, fu indetta una riunione promossa dalla Prefettura, dall'Amministrazione provinciale e dall'Ufficio del Medico provinciale.

Detta riunione ebbe luogo il 30 luglio 1964 e fu presieduta dal Vice-prefetto con la partecipazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Varese, dell'assessore all'igiene della Provincia, del Medico e del Veterinario provinciale, del dottore Giuliano Trinci — direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto chimico — del professore Tonolli — direttore dell'Istituto idrobiologico di Pallanza — del dottor Bonomi, dello stesso istituto, del dottor Bianucci dell'Istituto di idrologia dell'Università di Pavia e di tutti i sindaci rivieraschi.

In detta riunione fu puntualizzata la situazione del lago di Varese e fu concordata la costituzione di un consorzio fra la Provincia ed i Comuni interessati che avrà per scopo la difesa delle acque del lago di Varese.

Per accelerare i tempi, nella sala della Giunta provinciale si sono riuniti tutti i sindaci rivieraschi e il Presidente dell'Amministrazione provinciale per discutere gli elementi essenziali dello statuto dell'istituendo Consorzio.

La Giunta provinciale nell'agosto scorso ha nominato un comitato tecnico, composto dal professor Tonolli — direttore dell'Istituto idrobiologico di Pallanza — dal dottor Bianucci dell'Istituto di idrologia dell'università di Pavia e dall'ingegnere de Fraia Francipane dell'Istituto d'ingegneria sanitaria del politecnico di Milano. Esso dovrà predisporre un piano comune per la difesa del lago di Varese che sarà realizzato in breve tempo

compatibilmente con le conseguenti esigenze tecniche.

*Il Ministro*

MARIOTTI

CANZIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il motivo dell'emanazione del decreto ministeriale del 29 settembre 1964, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 1º ottobre 1964, n. 242, che concerne il « diritto di contratto » a favore dell'Ente nazionale risi, e delle delibere ministeriali che fissano la restituzione all'*export* a datare dal 9 ottobre 1964.

L'interrogante ritiene che l'aver mantenuto il « diritto di contratto » nella stessa entità della precedente campagna risicola gravi inutilmente sul consumatore italiano e contrasti con il regolamento comunitario sul riso.

Per quanto poi si riferisce alla restituzione all'*export*, fissata in lire 1.500 al quintale sul semigrezzo, tanto per i Paesi della CEE quanto per i Paesi terzi, l'interrogante ritiene non necessaria questa agevolazione per i Paesi importatori del nostro riso, essendo i nostri prezzi competitivi anche per i prelievi fissati dalla CEE sul riso importato dai Paesi terzi (2276).

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale della ricostruzione, nella seduta del 10 agosto 1964, ha, tra l'altro, stabilito che, in attesa del provvedimento legislativo che dovrà regolare la materia concernente la « restituzione » ed indicare, quindi, i relativi mezzi finanziari, la copertura degli oneri derivanti dall'esportazione delle eccedenze di riso sia assicurata mediante il « diritto di contratto » ed ha ritenuto opportuno confermare in 700 lire il quintale la misura di tale diritto, tenendo presente anche il prevedibile fabbisogno finanziario per l'assolvimento dei compiti d'istituto dell'Ente nazionale risi.

Invero, nel mantenimento del diritto di contratto non si ravvisa disposizione incompatibile con la regolamentazione comunitaria, dato che proprio questa lo prevede e lo

disciplina con disposizione vincolante per tutti i Paesi che ne fanno parte, in vista dell'esigenza di procurare i mezzi per il pagamento delle restituzioni agli esportatori di eccedenze a prezzi che non reintegrerebbero dei costi i produttori.

Quanto alla restituzione all'esportazione si precisa che la Commissione CEE fissa periodicamente, sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli Stati membri e di quelle assunte direttamente, il prezzo franco-frontiera Basilea del riso semigreggio italiano, comprensivo del « diritto di contratto ».

Attualmente, tale prezzo è di 10.857 lire al quintale.

Per il riso semigreggio proveniente da Paesi terzi, il prezzo di entrata nei Paesi non produttori è stato fissato in 142 dollari la tonnellata, il che significa che il riso estero potrà arrivare alla frontiera tedesca (Amburgo) ad un prezzo pari a 8.875 lire il quintale.

Ne consegue che fra il prezzo del riso italiano destinato in Germania, reso franco-frontiera Basilea, e quello importato dalla stessa Germania da Paesi terzi e reso franco-frontiera Amburgo, vi è una differenza di ben 1.989 lire il quintale.

Se poi si tiene conto delle spese di trasporto da Basilea ad Amburgo (circa 800 lire il quintale) si ricava che il riso italiano, ove non fossero concesse « restituzioni » a favore dell'esportazione, potrebbe arrivare nella Germania del nord ad un prezzo che si aggira intorno a 11.650 lire (10.857 prezzo franco-frontiera Basilea + 800 lire spesa trasporto fino ad Amburgo) che è quindi superiore di 2.775 lire a quello del riso proveniente da Paesi terzi.

*Il Ministro*

FERRARI-AGGRADI

CAPONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali impedimenti ritardano la convocazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, allo scopo di esaminare e decidere la richiesta inoltrata dai Sindacati di concedere anche

per l'anno 1964 il sussidio straordinario di disoccupazione a favore delle maestranze adibite alla lavorazione della foglia del tabacco allo stato secco.

L'interrogante, di fronte allo stato di bisogno in cui versa la categoria ed alla necessità di adottare il provvedimento in tempo utile, cioè in questi mesi di forzata inattività e non al momento della ripresa della campagna di lavorazione, insiste per conoscere come il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intende intervenire per la sollecita convocazione della predetta Commissione e l'erogazione del richiesto sussidio straordinario di disoccupazione (1884).

RISPOSTA. — S'informa che il decreto concernente la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione agli addetti alla lavorazione industriale del tabacco per l'anno 1964 è stato già predisposto dallo scrivente che ha anche provveduto ad inoltrarlo al Ministero del tesoro, per il dovuto concerto.

Il Ministro  
DELLE FAVE

CARUBIA (GRANATA). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda autorizzare la costituzione di una sezione staccata dell'Istituto magistrale statale di Agrigento, nel comune di Favara, tenuto conto che frequentano l'Istituto stesso, in Agrigento, 256 alunni (di cui 123 maschi e 133 femmine) residenti a Favara.

Il notevole disagio, infatti, cui sono soggetti gli anzidetti alunni che da Favara si spostano giornalmente per la frequenza ad Agrigento, è ampiamente rilevato da un documento inviato, il giorno 30 settembre 1964, al Ministro della pubblica istruzione e sottoscritto da oltre 170 capi famiglia, nel quale — fra l'altro — è detto:

a) che l'Istituto magistrale di Agrigento, con sole 23 aule disponibili, non è in grado di ospitare una popolazione scolastica di oltre 1.550 alunni, nonostante l'organizzazione in due turni dei corsi scolastici;

b) che l'Amministrazione comunale di Favara ha predisposto locali idonei per de-

stinarli alla eventuale costituzione della sezione staccata;

c) che l'anzidetta Amministrazione comunale, con nota del 16 marzo 1964, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione, si impegna ad approntare l'arredamento dei locali per il buon funzionamento della scuola (2312).

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che, accertata la sussistenza dei necessari requisiti, l'Amministrazione ha proceduto all'istituzione in Favara di una sezione d'istituto magistrale distaccata da Agrigento.

Il Ministro  
GUI

CARUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti finanziari ed aiuti immediati vogliano predisporre in favore dei coltivatori diretti e degli agricoltori del comune di Maruggio (Taranto) che hanno avuto semidistrutti i propri vigneti ed altre colture arboree dalla violenta grandinata del 25 giugno 1964 (1854).

RISPOSTA. — La concreta possibilità di intervento di questo Ministero con le provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, numero 739, modificata dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, è condizionata da nuova autorizzazione di spesa, con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere la relativa iniziativa legislativa, questo Ministero, avuto notizia degli eventi meteorici avversi verificatisi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964, ha impartito disposizioni ai dipendenti Ispettorati agrari di accertarne la natura e la entità onde avere i necessari elementi di giudizio.

Intanto, con decreto ministeriale in corso, predisposto ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, la provincia di Taranto è stata inclusa tra le zone agrarie nelle quali gli Istituti ed enti che esercitano il credito agra-

rio solo autorizzati a concedere la proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle avversità atmosferiche verificatesi tra il novembre 1963 ed il luglio 1964.

Inoltre, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti Ispettorati agrari, di accordare, alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle notevoli provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalla legge 2 giugno 1964, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo agricolo.

Il Ministero dell'interno, per quanto di sua competenza, è intervenuto per il tramite della Prefettura di Taranto, disponendo assegnazioni straordinarie di fondi, a favore degli E.C.A. dei comuni danneggiati, per un ammontare complessivo di 5 milioni di lire.

A favore del comune di Maruggio è stata assegnata la somma di 150 mila lire.

*Il Ministro*  
FERRARI-AGGRADI

CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il Ministero della difesa ha accettato le nuove tabelle dei soprassoldi, l'interrogante chiede di sapere se è concepibile che agli operai della Difesa si debbano corrispondere soprassoldi inferiori a quelli degli altri operai, dipendenti da Ministeri diversi;

se il Ministro è a conoscenza di quanto avviene nell'arsenale militare di Taranto, ove agli operai obbligati a prestare la loro opera in qualifica e categoria diversa da quella di appartenenza non viene corrisposto quanto previsto dall'articolo 14, caso specifico quello della categoria dei radaristi ed ecogoniometristi;

se ritiene di modificare la situazione in cui sono tenuti gli operai della Difesa, ri-

velatasi illegittima, perchè fondata sul principio di uno sfruttamento, che nell'industria privata comporterebbe la denuncia alla Magistratura e nel caso specifico costituisce falsa interpretazione degli articoli della legge n. 90 (2153).

RISPOSTA. — La questione dell'adeguamento dei soprassoldi di mestiere e di responsabilità per gli operai della Difesa è all'esame degli organi competenti.

Agli operai cui, per inderogabili esigenze di servizio, sono temporaneamente assegnate mansioni di categorie superiori a quella di appartenenza è regolarmente corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

DERIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti legislativi e finanziari intende proporre allo scopo di risolvere l'angoscioso problema degli ex lavoratori pensionati, costretti a vivere con un assegno mensile che non riesce a soddisfare ormai neppure le esigenze più modeste della vita alimentare.

Una sollecita ed equa rivalutazione delle pensioni percepite dai lavoratori (circa 6 milioni di unità) s'impone e per alleviare le loro attuali condizioni di sofferenza e per ripagarli in qualche modo dei sacrifici arbitrariamente imposti all'intera categoria con la riduzione delle retribuzioni negli anni 1931-1932.

Pare in proposito all'interrogante che i risultati della Commissione presieduta dal senatore Varaldo ed il parere espresso dal CNEL possano costituire una valida base per l'impostazione dei necessari provvedimenti: ciò che occorre è procedere con la massima sollecitudine (2077).

RISPOSTA. — Il problema dell'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti fa parte dei problemi relativi al riordinamento dell'attuale sistema pensioni-

stico, che da tempo è allo studio del Ministero del lavoro e che dovrà essere presentato al più presto al Parlamento in base agli impegni assunti dal Governo.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

DERIU. — *Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere i motivi per i quali il giorno 12 settembre 1964 sono stati sospesi in Sassari i lavori della strada di raccordo di via Paoli alla provinciale Buddi-Buddi, lavori finanziati dalla « Cassa » e gestiti dalla Amministrazione provinciale di Sassari.

È da segnalare con vero disappunto che tale fatto ha portato alla sospensione *sine die* dei numerosi operai che vi erano occupati, aggravando così una situazione estremamente precaria, causata dalla paralisi ormai quasi totale delle attività edilizie dovuta ad una politica creditizia addirittura rovinosa, specie per la Sardegna dove ogni altra attività industriale è ancora lontana da qualsiasi concreta possibilità di esercizio (2135).

RISPOSTA. — In merito alla sospensione dei lavori relativi alla costruzione in Sassari della strada di raccordo di Via Paoli alla provinciale Buddi-Buddi, si informa l'onorevole interrogante che in data 14 settembre ultimo scorso il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno ha approvato la perizia suppletiva di completamento dei lavori in oggetto, a causa della quale si è verificata la lamentata interruzione e che pertanto i lavori medesimi saranno ripresi al più presto.

*Il Ministro*  
PASTORE

DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere con quali Istituti della provincia di Verona l'ENAOI ha stipulato convenzioni per l'accoglimento dei figli degli orfani dei lavoratori e di quale tipo siano questi Istituti (lai-

ci o religiosi). Per conoscere altresì le ragioni che hanno finora impedito la stipula di una analoga convenzione da parte del predetto Ente con l'Istituto Calderara di Verona (1936).

RISPOSTA. — Si fa presente alla signoria vostra onorevole che nella provincia di Verona l'Ente nazionale orfani lavoratori italiani ha stipulato convenzioni per l'assistenza in collegio a orfani di lavoratori con gli Istituti « Piccole figlie di Lourdes », « Salviamo il fanciullo », « Casa buoni fanciulli », « Centro professionale Don Calabria », « Istituto Don Bosco », « Istituto nazionale dello stenografo ».

Con quest'ultimo Istituto la convenzione è cessata (e gli orfani quindi sono stati trasferiti altrove) a seguito della morte del fondatore e direttore e della conseguente chiusura del collegio.

Gli Istituti sopra elencati sono stati scelti in base al tipo di prestazioni effettuate ed in rapporto alle necessità assistenziali ed educative degli orfani.

L'Istituto Calderara di Verona aveva chiesto di entrare in rapporto con l'ENAOI per l'affidamento di orfani di lavoratori dopo aver accolto di sua iniziativa un orfano durante l'estate ed aver chiesto l'assunzione della retta da parte dell'Ente.

L'ENAOI fece presente, nell'ottobre 1963, che allora era nella impossibilità di coprire i posti disponibili, non avendo da collocare altri orfani dell'età e del tipo di quelli che il Calderara accoglie, mentre dette affidamento che l'Istituto sarebbe stato tenuto in considerazione per una eventuale convenzione qualora si fossero presentate nuove esigenze. Allo stato, non si ravvisano però molte probabilità di venire incontro al desiderio della direzione del Calderara.

Infatti, nell'anno scolastico 1964-65 il numero degli orfani da assistere convittualmente nella provincia di Verona non si ritiene possa subire un aumento, mentre le nuove ammissioni possono appena compensare i posti lasciati liberi dai dimessi.

Inoltre con i due collegi ENAOI di nuova istituzione — l'Istituto professionale per motoristi di Trieste e l'Istituto Alcide de Ga-

speri di Povo (Trento) ad indirizzo alberghiero — l'Ente potrà assistere complessivamente 326 minori, di cui 216 in convitto e 110 a semiconvitto.

Si ritiene anche opportuno far presente che gli Istituti già convenzionati nella zona hanno sempre disponibilità più che sufficienti e le prestazioni degli stessi sono soddisfacenti ed apprezzate dagli interessati e dalle famiglie degli orfani.

D'altra parte gli Uffici periferici dello ENAOLI devono attenersi alle direttive, fissate dagli organi di amministrazione dell'Ente, di non disperdere gli assistiti in troppi collegi, e ciò anche ai fini della semplificazione organizzativa e del maggior controllo sul funzionamento dei collegi stessi.

*Il Ministro  
DELLE FAVE*

FABIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene opportuno prendere le necessarie iniziative per sbloccare la situazione creatasi nel funzionamento delle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento della minorazione fisica dei mutilati ed invalidi civili a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539, che da tanti mesi non si riuniscono più per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge.

Risulta che solo nella provincia di Firenze giacciono inevase oltre 2.000 domande presentate fino dai primi mesi del 1963 e ciò ha creato grave stato di agitazione nella categoria interessata (2087).

RISPOSTA. — Le Commissioni mediche provinciali costituite a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ai fini dell'accertamento delle minorazioni fisiche di mutilati ed invalidi civili, in alcuni capoluoghi di provincia hanno tenuto, negli ultimi tempi, un ridotto numero di riunioni a causa soprattutto della carenza dei mezzi finanziari occorrenti, in quanto detta legge non prevede la copertura degli oneri necessari per il funzionamento delle stesse.

Il Ministero del lavoro ha potuto affrontare appena in parte tale situazione, ottenendo l'uso gratuito degli ambulatori degli Istituti previdenziali e disponendo appositi « storni » da capitoli di bilancio per corrispondere ai componenti le Commissioni le indennità di partecipazione alle sedute.

Tuttavia per l'esercizio finanziario in corso e per quello prossimo è stata specificatamente prevista la copertura per i suindicati oneri, per cui il funzionamento delle predette Commissioni può ritenersi definitivamente avviato alla normalità.

Per quanto in particolare riguarda la provincia di Firenze, dalle indagini esperite risulta che al 30 maggio ultimo scorso le domande di ammissione a visita erano 1614 e che sino a tale data erano stati visitati 519 richiedenti.

*Il Ministro  
DELLE FAVE*

FIGORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) le ragioni per cui non si è data applicazione al noto accordo tra l'Associazione nazionale industriali gas, la Compagnia napoletana gas ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, e ciò soprattutto in rapporto alla rivalutazione delle pensioni a partire dal 1° gennaio 1963 ed alla applicazione della scala mobile;

2) se il Ministro non crede sia urgente disporre detto aumento e l'applicazione della scala mobile (rispetto al 1962 il costo della vita è aumentato di oltre il 10 per cento) in considerazione che, a datare dal 1° gennaio 1963, i lavoratori ed i datori di lavoro hanno versato e versano al Fondo speciale di previdenza un contributo determinato appunto per coprire gli oneri derivanti dai provvedimenti sopra citati (2210).

RISPOSTA. — Lo schema di provvedimento predisposto dal Ministero del lavoro per tradurre in legge l'accordo stipulato dai rappresentanti sindacali della categoria dei gasisti il 24 gennaio 1963, cui si riferisce la signoria vostra onorevole, è stato approvato



dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 ottobre scorso.

Nelle more della definizione legislativa di detto provvedimento non è possibile disporre in via amministrativa l'applicazione anticipata, sia pure limitatamente alla parte economica, del provvedimento stesso, o la concessione di anticipazioni, in attesa di successivo congruaglio.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

GAIANI (SAMARITANI). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non siano a conoscenza che la Società italiana zuccheri rifiuta, a differenza delle altre Società saccarifere, di accogliere nelle proprie fabbriche la legittima presenza del Consorzio nazionale bieticoltori, operando in tal modo un'odiosa discriminazione che colpisce quelle decine di migliaia di produttori che hanno scelto, per la difesa dei loro interessi, il suddetto Consorzio. Si chiede di conoscere quali provvedimenti intendano prendere allo scopo di far recedere la Società italiana zuccheri da un simile antidemocratico e ingiustificato atteggiamento che lede i principi della libera associazione tanto più che il Consorzio nazionale bieticoltori viene riconosciuto di fatto e consultato dallo stesso Governo per tutti i problemi inerenti la produzione e la lavorazione della barbabietola (1945).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Come è noto la maggior parte dei bieticoltori aderisce a due associazioni di categoria e cioè all'Associazione nazionale bieticoltori e al Consorzio nazionale bieticoltori.

La rappresentanza associativa si concreta, tra l'altro, nell'assistere, nello stabilimento saccarifero, al campionamento delle bietole per la determinazione del grado polarimetrico di ciascuna partita consegnata dal bieticoltore allo zuccherificio.

Da informazioni assunte da questo Ministero risulta che, per la campagna 1964, la quasi totalità dei coltivatori cessionari di

bietole agli zuccherifici della Società italiana per l'industria zuccheri hanno sottoscritto, a suo tempo, un impegno di coltivazione nel quale è anche precisato l'incarico conferito all'Associazione nazionale bieticoltori di eseguire i controlli sulle consegne delle bietole.

Comunque, laddove il Consorzio nazionale bieticoltori raggiunga un certo numero di coltivatori, i relativi rappresentanti sono ammessi nelle fabbriche della Società di cui trattasi.

*Il Ministro*  
MEDICI

GIANCANE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda adottare provvedimenti atti a consentire la presenza dei titolari di autoscuole agli esami per il conseguimento delle patenti di guida, ad uso privato, per autoveicoli delle categorie « B » e « C », in analogia con quanto avviene nel campo scolastico con la partecipazione del membro interno nelle Commissioni di maturità e di abilitazione (2184).

RISPOSTA. — Al riguardo comunico che la presenza di un rappresentante delle scuole per conducenti alle prove teoriche d'esame per il conseguimento delle patenti di guida, non solo di quelle ad uso privato delle categorie B e C, ma anche di tutte le altre categorie ed usi, è già prevista in quanto alle prove stesse assiste, ai sensi dell'articolo 85, comma terzo del Codice della strada, il direttore od un insegnante delle scuole medesime.

Tale assistenza, così come prevista dalle vigenti disposizioni, offre precise garanzie di essere prestata da personale altamente qualificato e selezionato, in quanto, oltre al possesso di un titolo di studio a livello universitario o di scuola media superiore e ad indirizzo prevalentemente tecnico, si ha anche per gli insegnanti il superamento dello speciale esame di idoneità per poter esercitare le funzioni prescritte dall'articolo 493 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada e per i direttori le responsabilità

didattiche di cui all'articolo 489 del Regolamento predetto.

Ciò non può dirsi per i titolari di scuole, per i quali non sono prescritti titoli di studio nè abilitazioni tecnico-didattiche; inoltre, mentre il direttore e l'insegnante seguono costantemente gli allievi durante la loro frequenza ai corsi, non sempre il titolare può seguire gli allievi stessi, attendendo egli, in prevalenza, alla gestione della scuola in senso lato.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione non ritiene possibile il concordare con la richiesta dell'onorevole interrogante, tenuto fra l'altro presente che provvedimenti atti a consentire la presenza agli esami dei titolari di scuole per conducenti non possono essere adottati in via amministrativa, sibbene mediante modifica della legislazione in vigore.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

GIANCANE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se — stante l'attuale carenza di insegnanti di teoria, che in molti casi paralizza l'attività delle autoscuole — non ritenga opportuno promuovere provvedimenti atti a consentire che, agli esami per l'abilitazione di tali insegnanti, siano ammessi anche gli istruttori di guida che, pur essendo sprovvisti del richiesto titolo di studio, prestino da almeno un triennio effettivo servizio presso un'auto-scuola.

L'interrogante fa presente che alla mancanza del titolo di studio di cui al comma *b*) dell'articolo 492 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada si potrebbe ovviare mediante un esame di cultura generale da parte degli istruttori di guida candidati al conseguimento dell'abilitazione per insegnanti di teoria (2185).

RISPOSTA. — Al riguardo comunico che l'articolo 492 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada prescrive, fra l'altro, per gli insegnanti di teoria nelle scuole per conducenti, il possesso di titoli di stu-

dio a livello universitario oppure di scuola media superiore, e che detta disposizione è ispirata al criterio di consentire l'insegnamento ad elementi che, per grado di cultura e di conoscenza della lingua italiana, diano sufficienti garanzie di essere in possesso di eloquio adeguato e di possibilità di comunicativa.

Il grado di cultura e di preparazione generale dell'insegnante di teoria assume poi rilevanza fondamentale ove si considerino — e ciò è comune a tutti i campi dell'insegnamento — i due differenti gradi attraverso i quali deve essere impartita l'educazione stradale: educazione « informativa » ed educazione « formativa ».

La prima ha lo scopo di far conoscere tutte le norme che regolano la circolazione stradale (segnaletica, norme di comportamento, eccetera) la seconda invece, integrando e completando la prima, deve tendere alla formazione di conducenti in possesso di una vera coscienza stradale, che siano, cioè, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, delle possibilità e della pericolosità del mezzo che guidano e che siano quindi coscienti delle responsabilità connesse alla guida di un veicolo a motore.

Su questo tanto delicato problema della « formazione » dei futuri conducenti l'Amministrazione ha da tempo dedicato la sua particolare attenzione, e con apposite direttive ha inteso promuovere il miglioramento qualitativo degli insegnanti di teoria.

L'estensione dell'abilitazione ad insegnanti anche agli istruttori sprovvisti di titolo di studio — e le cui mansioni sono peraltro modeste rispetto a quelle degli insegnanti — potrebbe causare uno scadimento del livello di idoneità didattica delle scuole per conducenti, che le norme in vigore intendono invece mantenere elevato.

Per i motivi sopra indicati questa Amministrazione non ritiene possibile il concordare con la richiesta dell'onorevole interrogante, tenuto fra l'altro presente che provvedimenti atti a consentire l'abilitazione ad insegnante degli istruttori sprovvisti dei prescritti titoli di studio non possono essere

adottati in via amministrativa, sibbene mediante modifica della legislazione in vigore.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

GIANCANE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, per un principio di equità e di giustizia distributiva, non ritenga necessario e urgente presentare all'esame del Parlamento apposito provvedimento legislativo che, modificando la nota n. 3 della tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, estenda agli autocarri adibiti ad esclusivo uso di scuola-guida la riduzione della tassa di circolazione in atto prevista per le autovetture impiegate per le esercitazioni pratiche di guida da parte delle Autoscuole debitamente autorizzate (2188).

RISPOSTA. — La riduzione del 40 per cento della tassa di circolazione nei confronti delle autovetture adibite esclusivamente a scuola guida (di cui al n. 3 della nota alla tariffa C, allegata al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) fu concessa con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, in un periodo, cioè, in cui molti benefici e provvidenze venivano apprestati per favorire lo sviluppo della motorizzazione.

Oggi che i risultati in tale settore hanno superato ogni più ottimistica previsione e che l'atteggiamento dell'Amministrazione finanziaria in materia di benefici tributari non può in linea generale che essere orientato alla contrazione o meglio all'eliminazione dei benefici medesimi, specie allorchè non sussistano o siano venuti meno i motivi per l'adozione di misure agevolative, non si ritiene possibile l'accoglimento della richiesta formulata dall'onorevole interrogante.

Trattasi, nella specie, di attività esercitate da privati con fini di lucro, alla stessa stregua di qualsiasi altra attività volontariamente e liberamente scelta o svolta, che vengono compensate dal frequentatore della scuola guida mediante la corresponsione del prezzo richiesto dal gestore, prezzo che comprende tutte le prestazioni necessarie per

il conseguimento delle patenti, senza che possano ravvisarsi al riguardo ragioni nè di pubblico interesse nè di carattere sociale o altro, che meritino particolare considerazione.

Per i motivi suesposti si esprime l'avviso che non risulti possibile estendere l'area delle agevolazioni fiscali in materia dovendosi piuttosto, come detto, ritenere più rispondente alle esigenze ed orientamenti attuali un riesame in senso restrittivo delle agevolazioni ancora vigenti.

*Il Ministro*  
TREMELLONI

GIANCANE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se, in considerazione del costante aumento dei mortali incidenti della circolazione, un'alta percentuale dei quali è attribuita a fattori umani, non ritenga necessario promuovere sollecitamente opportuni provvedimenti legislativi tendenti a:

a) rendere obbligatoria la frequenza di una autoscuola da parte di tutti i candidati al conseguimento della patente di guida;

b) aumentare sensibilmente le ore d'insegnamento sia teorico che pratico;

c) rendere obbligatorie le esercitazioni pratiche di guida anche in ore notturne per preparare l'allievo alle difficoltà derivanti dalla mancanza della luce solare;

d) reprimere il dilagante fenomeno dell'attività abusiva di autoscuole non autorizzate, che negativamente si ripercuotono sulla preparazione tecnica e professionale dei conducenti di veicoli a motore (2189).

RISPOSTA. — Al riguardo comunico che, circa l'obbligatorietà della frequenza di una scuola per conducenti da parte di tutti i candidati al conseguimento della patente di guida, di fatto tale frequenza è oggi largamente diffusa: statistiche tenute da questa Amministrazione mostrano che già nel 1962, seguendo un incremento costante, il numero di candidati alla patente di guida presentati da scuole era dell'82 per cento rispetto al totale, e che le statistiche dell'anno 1963,

in corso di avanzata elaborazione, fanno ritenere che l'incremento continuerà, talchè la preparazione dei candidati cosiddetti « privatisti » va sempre più restringendosi a quei casi di insegnamento impartito da familiari, affini od amici, che non si ritiene di dover vietare, comportando ciò, fra l'altro, modifiche ai principi cui è in proposito ispirato il vigente Codice della strada e che potrebbero essere reconsiderati solo alla luce di un riesame globale del Codice stesso.

Quanto alla repressione delle attività abusive di scuola per conducenti, l'articolo 84 del Codice della strada, al comma ultimo, prevede già adeguate sanzioni — arresto fino ad un mese ed ammenda da lire diecimila a lire ventimila — per cui il problema si configura essenzialmente quale opera di polizia, che viene sollecitata dagli organi periferici di questa Amministrazione con la dovuta collaborazione e le necessarie segnalazioni; di queste ultime ne sono state trasmesse 28 nel 1962, 14 nel 1963 e 33 nel 1° semestre del 1964.

Circa l'aumento delle ore di insegnamento sia teorico sia pratico, e l'obbligatorietà di esercitazioni pratiche di guida anche in ore notturne, comunico che già l'Amministrazione aveva posto allo studio quanto richiesto dall'onorevole interrogante, pervenendo a soluzioni positive, che vengono tenute in particolare evidenza per un loro inserimento nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della strada, in occasione di una sua revisione.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

GIGLIOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, con riserva di chiedere ulteriori notizie alla scadenza del termine previsto nella legge 29 settembre 1964, n. 857, qual è l'ammontare degli accertamenti d'imposta definito a tutto il 30 settembre 1964, in applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia d'imposte dirette (legge 31 ottobre 1963, n. 1458) (già *interr. or.* n. 526) (2268).

RISPOSTA. — Com'è noto, ai sensi della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, il termine ulti-

mo per la definizione degli accertamenti mediante adesione del contribuente (condizione quest'ultima indispensabile per la concessione del condono) scadeva il 24 maggio 1964, ma, prima ancora che tale termine scadesse, si era rilevato, fra l'altro, che il periodo di tempo a disposizione degli Uffici distrettuali delle imposte dirette si era dimostrato insufficiente per consentire un esame accurato ed obbiettivo di tutte le numerose nuove dichiarazioni e domande di definizione.

Di conseguenza, venne approntato un disegno di legge inteso a prorogare il termine anzidetto di centocinquanta giorni.

Tale provvedimento è stato approvato con legge 29 settembre 1964, n. 857, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 9 ottobre 1964: pertanto, il nuovo termine per la definizione degli accertamenti da parte degli Uffici distrettuali delle imposte dirette verrà a scadere il 23 marzo 1965.

Per quanto riguarda l'ammontare degli accertamenti definiti a tutto il 30 settembre 1964, si fa presente che è possibile fornire i relativi dati soltanto al 30 giugno 1964, essendo semestrale la rilevazione statistica dei dati del contenzioso tributario.

Alla data del 30 giugno 1964, su un totale di n. 775.059 fra nuove dichiarazioni e domande di definizione presentate, ne risultavano definite n. 611.984 e cioè il 79 per cento; riferendosi alle sole imposte dirette ordinarie, su un totale di n. 773.237 fra nuove dichiarazioni e domande di definizione presentate, ne risultavano definite n. 610.545 e cioè il 79 per cento.

Il reddito o valore definito in complesso iscrivibile a ruolo è stato di 1.366.012,9 milioni di lire con un aumento, rispetto alle dichiarazioni esistenti prima dell'entrata in vigore della legge di condono, di 737.812,2 milioni pari al 117,4 per cento; per le imposte dirette ordinarie il reddito o valore iscrivibile a ruolo è stato di 1.345.418,7 milioni con un aumento di 723.221,9 milioni pari al 116,2 per cento.

Il lavoro svolto dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che, alla data del 30 giugno 1964, avevano già definito circa i quattro quinti delle nuove dichiarazioni e delle domande di definizione presentate, non può

non ritenersi di notevole entità in particolare se si tiene presente che il tempo a disposizione per effettuare le definizioni stesse è stato in realtà di appena due mesi. Altrettanto soddisfacenti possono ritenersi i risultati finanziari conseguiti nel settore delle imposte dirette ordinarie e straordinarie a seguito della legge di condono, ove si tenga conto che sono stati acquisiti all'Erario 53.723 nuovi contribuenti con un imponibile, suscettibile di aumento, di 61.050,1 milioni di lire e sono stati celermente definiti 558.261 accertamenti con un imponibile di 1.304.962,8 milioni di lire, anch'esso suscettibile di aumento.

*Il Ministro*  
TREMELLONI

GRAY. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sul piano dell'equità e dell'ossequio verso ex combattenti di primaria benemerenzia, non intenda proporre un provvedimento che riapra i termini utili per le concessioni di ricompensa al valor militare che in misura apprezzabile giacciono presso i Distretti militari perchè i citati termini prefissi sono scaduti (2368).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro.

Una sia pur breve riapertura dei termini per l'inoltro di proposte di concessione di decorazioni al valor militare non appare opportuna, avuto riguardo alla circostanza che per il lungo tempo trascorso dalla cessazione delle operazioni di guerra mancherebbe la possibilità o, quanto meno, riuscirebbe molto difficile controllare la fondatezza di tali proposte.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

LATANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno presentare all'approvazione del Parlamento un disegno di legge, attraverso il quale i benefici concessi agli ex combattenti della guerra 1915-18 con la leg-

ge 14 dicembre 1954, n. 1152, e successiva legge 2 febbraio 1962, n. 37, vengano estesi anche agli ex combattenti pensionati del Ministero dei trasporti, in quanto di dette leggi ha beneficiato solamente un ristretto gruppo di superstiti che, alla data di entrata in vigore, era ancora in servizio attivo (2264).

RISPOSTA. — È anzitutto da precisare che il beneficio accordato per effetto della legge 2 febbraio 1962, n. 37, ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1915-18 ancora in servizio al 6 marzo 1962, data di entrata in vigore della suddetta legge, si è concretato nell'attribuzione di un biennio di maggiore anzianità nella qualifica rivestita da ciascun interessato.

Un provvedimento che concedesse tale maggiorazione a soggetti non più vincolati da rapporto di pubblico impiego violerebbe uno dei principi fondamentali di normativa pubblicistica, a mente del quale il concetto di anzianità di servizio e di qualifica è strettamente correlato a quello di costanza del rapporto di pubblico impiego.

Si aggiunge che, una volta esteso al personale in quiescenza il menzionato beneficio, ne conseguirebbe tutta una serie di proposte di legge intese a concedere al personale medesimo provvidenze e progressioni economiche e di carriera previste dalla legislazione generale e speciale successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego dei singoli interessati, con evidenti notevoli conseguenze negative di ordine pratico e finanziario.

Per tali ragioni non viene ravvisata l'opportunità di addivenire alla presentazione di un disegno di legge che estenda il beneficio, più volte citato, ai ferrovieri ex combattenti della guerra 1915-18 cessati dal servizio alla data di entrata in vigore delle legge 37 del 1962.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

LATANZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della inadeguata assegnazione di

vagoni ferroviari refrigeranti, riservata alla provincia di Taranto per l'esportazione dell'uva da tavola; e se non ritenga opportuno che tale assegnazione venga stabilita con criteri di assoluta equità, riservandone alla provincia di Taranto un numero adeguato alle effettive necessità dell'economia e della produzione agricola, tenuto conto, altresì, che il Ministro dell'industria e del commercio ha programmato iniziative atte ad incoraggiare l'esportazione dell'uva da tavola all'estero (2286).

**RISPOSTA.** — Il problema di un'equa ripartizione dei carri refrigeranti fra le varie località di una stessa zona di produzione si presenta soltanto nei casi in cui la richiesta complessiva di carico ecceda la disponibilità dei carri. Nella regione pugliese tale circostanza si è registrata quest'anno soltanto sporadicamente e per brevissimi periodi di punta, giacchè l'aumentata consistenza del parco dei carri refrigeranti ha consentito di soddisfare in misura quasi completa le richieste di carico di uva da tavola in esportazione da tutte le zone di produzione pugliesi, ivi comprese quelle della provincia di Taranto, con ritardi che, in genere, non hanno superato le 24 ore rispetto all'ora della richiesta.

Nei limitati periodi di carenza di carri refrigeranti l'Azienda delle ferrovie dello Stato provvede alla loro ripartizione sulla base di particolari criteri prestabiliti, di norma, d'intesa con apposite Commissioni interprovinciali, nominate col concorso delle Camere di commercio, dei Comitati provinciali dell'agricoltura, dei rappresentanti dei produttori ed operatori e di altri Enti ed Associazioni locali maggiormente interessati alla produzione ortofrutticola.

Nel Compartimento ferroviario di Bari l'Azienda delle ferrovie dello Stato, nonostante l'interessamento svolto dai propri organi centrali e periferici, non è finora riuscita ad ottenere la costituzione di una Commissione del genere.

Non potendosi avvalere di una tale diretta e proficua collaborazione l'Azienda delle ferrovie dello Stato, nei limitati periodi di carenza di carri refrigeranti, procede anche

nel Compartimento di Bari alla ripartizione percentuale dei carri operando ugualmente sulla base di elementi obiettivi, tempestivamente raccolti e vagliati, e sforzandosi di contemperare le varie richieste e segnalazioni con criteri improntati alla maggiore possibile equità.

È tuttavia auspicabile che, sull'esempio di quanto già realizzato in altre Regioni, anche in Puglia gli Enti ed Associazioni interessati, ed in particolare le Camere di commercio, addivengano alla costituzione di una Commissione interprovinciale in grado di affiancare, con competenza ed autorità, l'opera degli Organi ferroviari proprio al fine di sempre meglio adeguare la ripartizione dei carri alle effettive necessità delle singole zone di produzione.

*Il Ministro*

JERVOLINO

**MAMMUCARI (BOCCASSI).** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — constatata l'assoluta inadeguatezza del complesso termo-balneare « Acque Albule » di Bagni di Tivoli, di proprietà del comune di Tivoli, alle nuove esigenze sorte a seguito dell'enorme e continuo accrescersi della popolazione della Capitale e dei maggiori comuni della Provincia e della estensione delle assicurazioni malattia, invalidità, infortuni alla maggior parte delle popolazioni della Capitale e del suo entroterra laziale; considerata la necessità di ampliare, ammodernare, rinnovare gli impianti termali, le piscine, le attrezzature ospitaliere e igienico-sanitarie del complesso — ricchissimo per le potenze delle sorgenti e l'estensione del territorio con possibilità di ingrandimento — al fine di rendere possibile l'attuazione di cure e la creazione di un centro funzionale balneare alle porte della Capitale;

tenuta presente la estrema difficoltà, se non la materiale impossibilità del comune di Tivoli, e dell'Amministrazione del complesso « Acque albule » di attuare le opere necessarie per ammodernare e ingrandire i servizi, se non ritenga utile e necessario invitare i maggiori Enti assicurativi sottoposti al controllo e dipendenti dal Ministero

del lavoro e della previdenza sociale a considerare la opportunità di prendere contatto con l'Amministrazione comunale di Tivoli per studiare una convenzione tecnico-finanziaria, che consenta la realizzazione delle opere di ammodernamento e ingrandimento dei servizi termo-balneari-ospitalieri (434).

RISPOSTA. — Fra tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali che erogano prestazioni per cure balneo-termali, solo l'Ente nazionale di assistenza per i dipendenti statali ha stipulato per le cure dei propri assistiti una convenzione con il complesso termale di Tivoli.

Allo stato attuale non è possibile prevedere se in un prosieguo di tempo detto complesso potrà essere utilizzato anche dagli altri Enti previdenziali, in quanto a tale scopo occorrerebbe tener conto di molteplici elementi — come l'indicazione terapeutica delle acque, il grado di efficacia delle stesse, gli scopi e le modalità delle prestazioni dei vari Enti previdenziali — che variamente limitano ogni previsione circa la possibilità di utilizzare le predette terme ai fini previdenziali e circa gli impegni finanziari che gli Enti sarebbero chiamati ad assumere.

Per dette ragioni non sembra realizzabile, almeno per il momento, un intervento finanziario degli Enti previdenziali basato sulla utilizzazione delle terme da parte dei propri assistiti.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ravvisi la necessità di adeguare il sussidio di disoccupazione — pari oggi a 300 lire giornaliere per qualunque categoria e mansione — e gli assegni familiari all'attuale livello delle retribuzioni e del costo e delle esigenze civili della vita, ripristinando, se si vuole adottare non certo la migliore delle soluzioni, il rapporto esistente nel 1949 tra sussidio di disoccupazione, livello medio della retribuzione del manovale, costo della vita.

L'interrogante fa osservare che, se si dovesse tener conto del solo aumento del costo della vita — rappresentato dallo scatto dei punti di contingenza dal 1949 ad oggi — l'attuale sussidio dovrebbe essere almeno raddoppiato e gli assegni familiari di molto aumentati (2096).

RISPOSTA. — Il miglioramento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione costituisce problema che può essere risolto soltanto in sede di riforma organica della medesima assicurazione, che, sgravando la gestione di oneri non strettamente pertinenti (contributi per l'addestramento professionale, concorso al mantenimento dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, maggiorazioni per i carichi familiari, eccetera) e abolendo gli onerosi esoneri contributivi oggi esistenti nonchè richiedendo anche ai lavoratori un modesto sacrificio contributivo (tenendo conto che l'assicurazione prevede ipotesi di disoccupazione non involontaria, come gli scioperi, le dimissioni, il licenziamento disciplinare, il collocamento a riposo, eccetera), possa consentire non solo di realizzare i voti sopraindicati, ma altresì di estendere i benefici dell'assicurazione ad altre categorie fra le più bisognose (come i lavoratori occupati in attività di breve durata e quelli a disoccupazione ricorrente), di uniformare per quanto possibile il trattamento del settore agricolo a quello degli altri settori, di coordinare il trattamento per la disoccupazione agli altri trattamenti previsti in caso di cessazione, sospensione e riduzione del lavoro, di armonizzare infine la nostra legislazione a quella degli altri Paesi comunitari ed ai principi dell'organizzazione internazionale del lavoro.

Poichè il problema così configurato assume proporzioni di vasta portata e non manca di essere collegato ad altre provvidenze assicurative, si ritiene che convenga impostare la sua soluzione in correlazione anche con la riforma che, come è noto, è in questo momento in corso di esame da parte del Governo in collaborazione con le organizzazioni sindacali interessate.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

MAMMUCARI (COMPAGNONI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere e quali misure adottare al fine di liquidare drasticamente il vergognoso fenomeno — manifestatosi in modo drammatico a seguito della morte dovuta a infortunio sul lavoro di Salvatore Vasaturo, di Aniello Sulmonte e di altri giovanissimi — dell'assunzione in cantieri edili e nelle fabbriche di ragazzi in età scolastica, contrariamente a quanto stabilisce fermamente la legge scritta e a quanto dovrebbe obbligare un principio elementare di umanità e di civiltà (2097).

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha sempre seguito con vigile attenzione il fenomeno dell'occupazione dei fanciulli e, oltre a svolgere una intensa azione in via amministrativa, al fine di eliminare ogni forma di occupazione di detti minori, ha allo studio — in fase di avanzata elaborazione — la revisione delle vigenti norme sul lavoro minorile per adeguarle alle esigenze della situazione interna ed agli impegni internazionali assunti al riguardo.

Recentemente, a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1964, n. 272, con il quale è stato approvato l'elenco dei lavori leggeri in attività industriali non consentiti ai minori di 13 anni, ha chiesto la collaborazione delle Prefetture affinché gli Uffici comunali, nel rilasciare i libretti di lavoro ai fanciulli, facciano presenti le disposizioni di legge vigenti in materia ed ha dato direttive agli Uffici del lavoro perchè dedichino una attenzione particolare all'avviamento al lavoro dei minori e ne diano contemporaneamente notizia agli Ispettorati del lavoro, in modo da facilitare l'opera di vigilanza.

Infine, con circolare del 18 settembre ultimo scorso ha nuovamente richiamato l'attenzione degli Ispettorati sulla necessità di intensificare la vigilanza volta ad impedire e reprimere ogni inosservanza delle norme poste a tutela dei giovani lavoratori ed in particolare di quelle concernenti l'età minima di ammissione al lavoro.

Il Ministro  
DELLE FAVE

MARCHISIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del preannunciato licenziamento di 200 dipendenti della SELNI di Trino Vercellese per una asserita prossima cessazione di attività della stessa nel campo della costruzione di centrali nucleari;

se non ritenga di dover tempestivamente intervenire con gli altri Ministri competenti al fine di impedire la dispersione e la perdita di qualificazione di così forte numero di operai specializzati in un lavoro che avrà sempre maggior importanza per l'economia nazionale (2124).

RISPOSTA. — La Società elettronucleare italiana (SELNI), con sede nel comune di Trino Vercellese, ha assunto nel corso degli anni 1961-62 400 operai per la costruzione delle opere murarie e per il montaggio degli impianti del complesso. A fine di tali lavori (6 ottobre corrente anno) la Società aveva deciso di licenziare la metà del personale in forza.

Tuttavia, su intervento dell'Ufficio del lavoro di Vercelli, il numero dei lavoratori da licenziare è stato ridotto a 79 unità.

Risulta, peraltro, da notizie comunicate dal Ministero dell'industria e commercio, che il rimanente personale verrà utilizzato fino a tutto questo inverno, dopo di che una parte di esso sarà immessa nei quadri della centrale, per completare l'organico.

La stessa Società, per agevolare il reimpiego dei lavoratori licenziati, ha interessato altre imprese del medesimo ramo (con sede in Milano, Torino, Lecco) inviando loro gli elenchi nominativi dei dipendenti stessi con la indicazione della qualifica professionale da ciascuno posseduta.

Anche gli Uffici di collocamento di Torino e dei Comuni circostanti sono stati invitati a collaborare per procurare alle maestranze licenziate altre occupazioni.

Il Ministro  
DELLE FAVE

MILITERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative abbia adottato o intenda perseguire,



all'interno ed in sede comunitaria del MEC, nell'interesse dell'Italia, della viticoltura nazionale e per la salvaguardia dei criteri di una sana alimentazione, al fine di contrastare l'impiego di acido acetico sintetico per la preparazione di aceti alimentari artificiali in sostituzione dell'aceto da vino.

La concorrenza dell'acido acetico causerebbe gravi danni alla viticoltura nazionale, impedendo l'utilizzazione globale di molti milioni di ettolitri all'anno di vino, vinello e di altre materie agricole alcoligene, il cui futuro assorbimento, da parte del mercato interno ed internazionale, sarebbe gravemente compromesso dall'impiego di acido acetico sintetico nella alimentazione, come pare si intenda proporre in alcuni ambienti comunitari.

Il perfezionamento delle lavorazioni nazionali dell'aceto da vino, le insostituibili qualità organolettiche dello stesso negli impieghi alimentari, la crisi notoria che, quasi endemicamente, investe il settore vitivinicolo italiano sono tutti elementi che certamente il Ministero dell'agricoltura ed il Governo vorranno tener presenti nell'esame della delicata materia e nelle conseguenti valutazioni operative sul piano interno e comunitario (1909).

RISPOSTA. — La difesa dell'aceto dalla concorrenza dell'acido acetico sintetico nell'impiego alimentare umano è problema che non è stato ancora affrontato in sede comunitaria. In detta sede si è, invece, trattato marginalmente dell'impiego dell'aceto e dei sali dell'acido acetico, nel corso dell'esame di una proposta di direttiva concernente gli aspetti sanitari negli scambi di prodotti a base di carne.

In tale occasione, la delegazione italiana ha chiaramente espresso parere contrario all'impiego dell'acido acetico nei prodotti a base di carne e tale parere è stato ribadito in una successiva nota inviata all'Autorità comunitaria per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Si assicura che le preoccupazioni della signoria vostra onorevole sono pienamente condivise da questo Ministero, che non mancherà anche in avvenire, e per quanto è nei

suoi poteri, di svolgere adeguata azione perchè sia evitato l'impiego dell'acido acetico in sostituzione dell'aceto nella alimentazione umana.

*Il Ministro*

FERRARI - AGGRADI

MILITERNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Premesso che nel comune montano di Mormanno (Cosenza) sito a circa 1000 metri di altezza, nel comprensorio del massiccio del Pollino e nei limitrofi comuni di Morano e di Saracena, così come in tutti i centri montani della zona calabrese del Pollino, si manifesta, in maniera sempre più accentuata e grave, il fenomeno della disoccupazione bracciantile e di maestranze specializzate che notoriamente trovano occupazione soltanto nei cantieri di rimboschimento e manutenzione forestali, nonchè nella esecuzione di opere di sistemazione e bonifica montane; preso atto dei programmi già realizzati nei predetti comuni, centri geoeconomici della zona calabrese del Pollino; in considerazione sia dell'aggravarsi del fenomeno allarmante della disoccupazione, recentemente ed opportunamente denunciato da un Convegno zonale della CISL, sia dell'utilità e dell'urgenza socio-economica di intensificare al massimo gli interventi del Ministero dell'agricoltura e della Cassa per il Mezzogiorno in opere di rimboschimento manutenzione, sistemazione e bonifica montane nel comprensorio calabrese del Pollino, si chiede di conoscere quali programmi, nei predetti settori e per i suddetti comuni, siano stati predisposti e finanziati per l'immediato inizio dei relativi lavori (1953).

RISPOSTA — In agro del comune di Mormanno sono in corso, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, lavori di sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Lao per un ammontare di spesa di lire 70 milioni. In proposito si precisa che, mentre nella scorsa stagione silvana sono stati effettuati i lavori di primo impianto e le prime cure colturali, i restanti lavori riguardanti risar-

cimenti e cure culturali potranno essere eseguiti, in periodi tecnicamente idonei, nel triennio 1964-67.

Il Consorzio di bonifica del Lao darà inizio nel prossimo novembre ad interventi di manutenzione, per l'importo di lire 39 milioni 600.000, che daranno lavoro complessivamente a 300 operai.

Si prevede, inoltre, che nello stesso mese di novembre potranno essere iniziati i lavori di manutenzione nel bacino del Lao, dell'importo di 125 milioni, previsti nelle perizie elaborate dall'Ufficio speciale del Corpo forestale dello Stato e già inoltrate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Il territorio dei comuni di Morano Calabro e Saracena è, invece, interessato dai lavori di sistemazione idraulico-forestale previsti, per il bacino Coscile, dai progetti CAL/10506 e CAL/10609, entrambi approvati dalla « Cassa » per un costo complessivo di lire 190 milioni.

In attuazione di tali progetti, riguardanti interventi estensivi di forestazione (impianto e successive cure culturali e risarcimenti), i lavori hanno regolare svolgimento, secondo la cronologia imposta da imprescindibili ragioni tecniche e l'ultimazione degli stessi è prevista entro il 1967.

Infine, per i nuovi interventi di sistemazione idraulico-forestale nel bacino del Lao ed in quelli contermini, il predetto Ufficio speciale ha già ultimato la progettazione esecutiva, per l'importo di circa 250 milioni, che verrà sottoposta, pure nel prossimo novembre, all'approvazione del Consiglio di amministrazione della « Cassa ».

Tutti questi interventi consentiranno l'impiego di un numero abbastanza notevole di operai, che si prevede di utilizzare durante la prossima stagione invernale e nella primavera.

*Il Ministro*

FERRARI - AGGRADI

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per sapere se essendo a conoscenza dello stato di agitazione degli agricoltori agrigentini intenda-

no intervenire presso la Regione siciliana per la parte di sua competenza.

Nonchè quali provvedimenti, per quanto riguarda il Governo nazionale, intendano prendere per risolvere la drammatica situazione dell'economia agricola della provincia di Agrigento aggravatasi a seguito delle recenti leggi agrarie nazionali e regionali approvate o in corso di approvazione che hanno ingenerato sfiducia ed esasperazione.

In particolare si fa presente:

a) che nonostante le sollecitazioni e le premure delle organizzazioni sindacali degli agricoltori e in contrasto con quanto assicurato ripetutamente dagli organi competenti di Governo, la legge 22 febbraio 1963 sulla ratizzazione dei prestiti agrari non è stata resa operante sì da costringere gli agricoltori a pagare alle banche il pesante tasso del 7,50 per cento invece del 2 per cento voluto dalla legge;

b) l'ostruzionismo sistematico dei vari organi preposti all'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni delle avversità atmosferiche, che la rendono praticamente inoperante;

c) la elusione della sentenza della Corte costituzionale riguardante le supercontribuzioni comunali e provinciali che vengono tuttora esosamente applicate per puntellare i deficienti bilanci degli Enti locali;

d) la sempre crescente pressione tributaria statale, previdenziale e dei Consorzi di bonifica, accoppiata a una mortificante discriminazione che esclude le aziende agricole e gli imprenditori agricoli dai benefici e sgravi concessi invece ad altre categorie.

Premesso tutto ciò, e rilevato che la situazione fallimentare della economia agricola richiede urgenti e seri interventi al di fuori di accordi politici programmati e di piani inattuabili, si chiede che nel quadro delle disposizioni legislative esistenti venga disposto:

1) la sospensione decennale di tutti gli oneri gravanti sull'agricoltura, fiscali, previdenziali e consortili, e la rigorosa applicazione delle norme stabilite dalla Corte costituzionale per eliminare la esosità delle supercontribuzioni comunali e provinciali;

2) la difesa del prezzo dei prodotti agricoli e soprattutto del grano duro, che costituisce la base dell'economia agricola della provincia, attuando tempestivamente un serio ed efficiente sistema di ammasso a favore dei produttori;

3) l'applicazione integrale e scrupolosa della legge 739 senza remore ed ostacoli ostruzionistici;

4) la immediata applicazione della legge sulla ratizzazione dei prestiti agrari;

5) che venga attribuita alla provincia di Agrigento, zona particolarmente depressa e bisognosa, una congrua parte dei fondi di cui all'articolo 38 e che tali somme siano prevalentemente destinate all'agricoltura per essere utilizzate in opere di viabilità rurale, di irrigazione, istituzione di corsi di addestramento e sperimentazione agricola, di incentivazione meccanica (1672).

MOLINARI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere se in seguito allo stato di crisi e di danni per le inclemenze atmosferiche, in provincia di Agrigento, avute dall'agricoltura locale, intendano prendere quei provvedimenti invocati dagli agricoltori della provincia e ripetutamente fatti presenti agli organi di Governo.

I provvedimenti richiesti sono:

integrale ed urgente applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, con la delimitazione, da parte delle Autorità competenti, delle zone danneggiate in modo da ottenere l'immediata sospensione del pagamento delle imposte, tasse, supercontribuzioni ed addizionali, non dovute per mancanza di raccolto di prodotti anche in base a quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 38 del febbraio 1964. Che gli Uffici finanziari provvedano subito a rimborsare le somme che gli agricoltori hanno pagato nel 1962 e che in base al decreto interministeriale non dovessero;

sospensione della riscossione dei contributi dei Consorzi di bonifica e dei contributi unificati, per cassa mutua e invalidità e vecchiaia coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nelle zone in cui ricade l'applicazione della legge 739;

tutela dei prezzi dei prodotti agricoli e apertura dei magazzini dei Consorzi agrari, per consentire l'urgente esecuzione delle operazioni di ammasso grano (2002).

RISPOSTA. — Si premette che, come è ben noto alla signoria vostra onorevole, a norma degli articoli 14 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di agricoltura, nel territorio dell'Isola la Regione ha competenza legislativa esclusiva ed esercita le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Perciò la segnalata situazione di disagio dell'agricoltura della provincia di Agrigento potrà essere migliorata con maggiore cognizione di causa dagli organi regionali competenti a rimuovere ogni conseguenza negativa che le leggi agrarie statali e regionali, recenti o in corso, possono avere ingenerato, come la signoria vostra onorevole sostiene.

In tale ambito rientrano le argomentazioni particolari esposte alle lettere a) e b) e nelle relative richieste di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 della interrogazione n. 1672.

Quanto alle singole richieste della signoria vostra onorevole, si precisa:

1) un provvedimento di « sospensione » decennale degli oneri fiscali, previdenziali e consortili, gravanti sull'agricoltura agrigena, si risolverebbe in un alleviamento del tutto temporaneo, in quanto detti oneri si riverserebbero poi, nel futuro, sugli stessi beneficiari, i quali vedrebbero accumularsi sulle loro già magre economie un debito (per gli importi tenuti sospesi per dieci anni) forse a quell'epoca insostenibile.

Qualora, invece, la signoria vostra onorevole intendesse riferirsi a una vera e propria esenzione, premesso che l'orientamento generale governativo e inteso piuttosto ad eliminare, o quanto meno ridurre, le agevolazioni esistenti nello specifico settore, si osserva che una iniziativa del genere avrebbe gravi riflessi specialmente sugli enti locali, la cui situazione deficitaria non consente loro di sostenere una perdita di gettiti fiscali indubbiamente rilevante.

Per quanto concerne, in particolare, l'applicazione, con aliquote elevate, delle supercontribuzioni comunali e provinciali, si os-

serva che non sembra possa parlarsi di elusione dei principi generali affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 23/30 gennaio 1962, n. 2 (con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme allora vigenti in materia perchè non ponevano limiti alla facoltà impositiva degli enti locali) bensì piuttosto di una applicazione severa delle leggi su cui trovano fondamento, attualmente, i nuovi limiti di supercontribuzione e, in particolare, dell'articolo 27 della legge 16 settembre 1960, numero 1014.

2) Circa la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli, va ricordata la tenace azione svolta a questo fine con numerosi interventi, diretti ed indiretti, generali e particolari, intesi a determinare un giusto equilibrio fra costi e ricavi.

Sul piano generale, si rammenta l'azione svolta in sede CEE per la realizzazione di una politica agricola comune, le cui finalità sono proprio quelle di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, attraverso l'incremento della produttività e la stabilizzazione dei mercati.

In particolare, questo Ministero attua o promuove provvedimenti di carattere congiunturale in favore di settori agricoli in difficoltà, allo scopo di ristabilire le condizioni di equilibrio del mercato. Si ricordano, in proposito, gli interventi svolti per la difesa del prezzo delle carni e della barbabietola da zucchero, per il sostegno del mercato del vino e, più recentemente, le misure prese per la tutela della produzione delle uova, delle patate e dell'olio di oliva.

Per quel che concerne l'apertura dei magazzini dei Consorzi agrari per l'urgente esecuzione delle operazioni di ammasso del grano, si fa presente che, per venire incontro alle esigenze dei cerealicoltori siciliani danneggiati dal maltempo, con provvedimento n. 52075 del 29 luglio 1964, gli Enti assuntori del servizio di stoccaggio dell'Isola sono stati autorizzati ad acquistare grano con peso ettolitrico oltre il limite minimo di chilogrammi 75 e fino a chilogrammi 73 ed è stato, altresì, autorizzato l'acquisto delle partite di grano con tasso di bianconatura oltre il limite massimo del 50 per cento e fino al 75 per cento.

Per l'immagazzinamento del prodotto, non sono stati finora segnalati inconvenienti di rilievo.

3) In seguito alla emanazione della legge 25 gennaio 1962, n. 11, sono state delimitate, ai termini dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento nelle quali le aziende agricole avevano subito gravi danni alle strutture fondiarie e alle scorte per effetto delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 25 gennaio 1962. Sono tuttora in corso la liquidazione e il pagamento, a favore degli agricoltori aventi diritto, dei contributi e delle somme previsti dal citato articolo 1 della legge 739.

Altro decreto di delimitazione delle zone agrarie della provincia stessa è stato adottato in data 25 luglio ultimo scorso in applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per i danni alle strutture fondiarie e alle scorte, subiti dalle aziende agricole ricadenti nelle zone stesse, in dipendenza delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° marzo 1962 e il 15 marzo 1964.

La legge ora citata prevede anche la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento (riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti), alle aziende agricole che, a causa degli accennati eventi meteorici avversi, abbiano subito perdite tali da compromettere il loro bilancio economico.

In merito alla sospensione della riscossione dei contributi da parte dei consorzi di bonifica operanti nella provincia di Agrigento, si fa presente che le domande inoltrate in tal senso dai Consorzi del Basso Belice e Carboi e delle Valli del Platani e del Tumarano non hanno avuto seguito, in quanto gli Enti interessati non hanno ottemperato alla richiesta di precisare l'importo, per ciascuna rata, dei contributi relativi ai consorziati i cui terreni ricadevano nelle zone delimitate ai termini dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, nè hanno disposto l'invio della domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per il tramite di questo Ministero.

Non risultano presentate altre domande ai sensi della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Peraltro, l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste ha comunicato di aver preso la iniziativa di far sospendere la riscossione dei contributi da parte dei consorzi di bonifica operanti nella provincia, nonostante che la legge n. 38 ora citata non preveda alcuna sospensione per i contributi di bonifica.

Comunque, se gli enti interessati avanzeranno formale richiesta di sgravio ed ottempereranno alle relative disposizioni, questo Ministero provvederà sollecitamente alla istruttoria delle domande stesse, sempre che il Ministero del tesoro conceda la richiesta integrazione di fondi per i mutui compensativi degli sgravi.

Il Ministero delle finanze ha ricordato che, a seguito delle avversità atmosferiche di carattere eccezionale, verificatesi nella provincia di Agrigento durante gli anni 1960, 1961 e 1962, sono stati già emanati, ai sensi della legge 21 luglio 1960, n. 739, più volte citata, decreti interministeriali concessivi, per tali anni, degli sgravi tributari nelle zone danneggiate. Anche per il 1963 è in corso analogo provvedimento di sgravio.

Per i danni verificatisi nel 1964 è stata interessata l'Intendenza di finanza di Agrigento per l'esame delle possibili provvidenze a favore dei possessori di fondi rustici delle zone colpite, in relazione all'entità dei danni medesimi.

Il predetto Ministero ha poi precisato che i provvedimenti sospensivi della riscossione dei carichi tributari in Sicilia vengono adottati direttamente dal competente Assessorato per le finanze.

Il Ministero dell'interno, a sua volta, ha assicurato che provvederà al più presto al riparto dei fondi ora recati dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38 tra le Prefetture interessate (e, quindi, anche a quella di Agrigento, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legge) per la concessione, tramite gli ECA delle zone delimitate con decreti interministeriali, di sovvenzioni straordinarie a favore dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per contribuire al pagamento dei contributi previdenziali alle casse mutue di categoria.

4) Come è noto, con decreto del 4 gennaio 1964, emanato da questo Ministero d'in-

tesa con quello del Tesoro ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, sono state delimitate, tra le altre, anche le zone agrarie della provincia di Agrigento, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo luglio-ottobre 1963.

5) Circa la ripartizione dei fondi regionali costituiti con il contributo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana ed erogato da ultimo, per il quinquennio 1960-61 1965-1966 a mente della legge nazionale 27 giugno 1962, n. 886, si fa osservare che, come è ben noto, detti fondi sono gestiti direttamente dagli organi regionali e sono destinati, per legge, a settori ben definiti.

Il Ministro

FERRARI - AGGRADI

MONGELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga urgente ed inderogabile l'apertura di una farmacia nella galleria di testa della stazione ferroviaria di Roma-Termini, manchevolezza sempre più deprecabile tenuto conto dell'intenso traffico nazionale ed internazionale di passeggeri (2229).

RISPOSTA. — Per l'apertura di una farmacia nell'ambito della stazione di Roma Termini il Ministero dei trasporti ha competenza limitata al solo aspetto, del tutto marginale, della disponibilità degli ambienti ferroviari all'uopo necessari, giacchè per addvenire all'istituzione di nuove farmacie occorre che le competenti Autorità sanitarie concedano la prescritta autorizzazione.

Ciò premesso si precisa che nel 1961, allorchè venne a rendersi disponibile un locale idoneo nella galleria di testa di Roma Termini, venne interessato il comune di Roma, sia direttamente che tramite l'Ufficio del medico provinciale, a promuovere l'istituzione della farmacia e ciò atteso che soltanto attraverso un'iniziativa di detto Comune sarebbe stato possibile trovare pratica soluzione al problema, sulla base delle speciali

facoltà attribuite ai Comuni dalla legge 9 giugno 1947 n. 530 in deroga alle limitazioni previste dal testo unico 27 luglio 1934, numero 1265.

L'interessamento svolto riuscì peraltro infruttuoso, sicchè l'Azienda ferroviaria dello Stato dovette addivenire ad un diverso sfruttamento del locale all'epoca disponibile.

In atto, qualora il comune di Roma venisse nella determinazione di promuovere l'apertura della farmacia, sorgerebbero difficoltà, non agevolmente superabili, per il reperimento degli ambienti occorrenti.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

MONTAGNANI MARELLI (MACCARRONE). — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'industria e del commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se il pacchetto azionario di proprietà dello Stato, della Società per azioni Larderello, le cui attività sono state trasferite all'Enel per effetto dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, è passato sotto il controllo del Ministero delle partecipazioni statali; ed in caso affermativo quali direttive sono state date o si intendono dare per il reinvestimento dei ratei d'indennizzo introitati e da introitare (2208).

RISPOSTA. — Gli impianti di proprietà della società « Larderello », al cui capitale le Ferrovie dello Stato partecipano nella misura del 76,02 per cento, sono stati, come previsto dalla legge, trasferiti all'Enel.

Attualmente la Società è sul punto di trasformare il proprio oggetto sociale su iniziativa presa dalla minoranza, in base alla facoltà ad essa attribuita dall'articolo 8, secondo capoverso, della legge 27 giugno 1964, n. 452.

Le Ferrovie dello Stato, non essendo interessate a tale operazione, hanno deciso di recedere dalla Società non appena tale mutamento sarà stato perfezionato; esse, pertanto, resteranno titolari di un credito verso l'Enel, per indennizzo ed interessi dovuti alla Società, d'ammontare proporzionale alla

loro quota di partecipazione al capitale della « Larderello ».

Tale credito sarà utilizzato in investimenti nel settore ferroviario, mano a mano che potrà essere realizzato.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

MONTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 108, relativa alla « produzione in comune degli armamenti », approvata nel giugno 1964 dall'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale, su proposta della Commissione difesa e armamenti (doc. 304); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, con singolare riguardo all'unificazione dei tipi di materiale militare; la specializzazione delle industrie europee, con le ricerche necessarie alla creazione di prototipi di materiale con le caratteristiche definite dalle autorità della NATO e dell'UEO, la cui fabbricazione sia equamente divisa tra le diverse industrie degli Stati membri (2245).

RISPOSTA. — Il Governo italiano è in linea di principio favorevole all'accoglimento dei criteri suggeriti dalla Raccomandazione numero 108 adottata il 24 giugno corrente anno dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale (UEO) per realizzare tra i Paesi membri la standardizzazione e l'interdipendenza nel campo della produzione degli armamenti.

Il perseguimento di tali fini costituisce direttiva costante dei nostri rappresentanti che non mancano di sostenerne l'attuazione ogni qual volta se ne presenti l'occasione in sede internazionale.

Ugualmente favorevole è l'atteggiamento italiano per quanto si riferisce alla specializzazione delle industrie europee in materia di coproduzioni bi o multilaterali di materiali militari.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

MORINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che in vari Comuni della Valle Camonica in provincia di Brescia, particolarmente nei comuni di Borno, Edolo, Esine, esiste una notevole quantità di legname deperente e maturo che, vincolato dal piano economico e d'incremento, verrebbe utilizzato tardivamente in confronto ad un suo più razionale economico e immediato impiego.

Se, di fronte alle ingenti necessità d'investimento infrastrutturale indispensabili per poter sollevare l'economia di questi Comuni, non ritiene opportuno impartire le necessarie disposizioni all'organo tecnico competente affinché detto legname venga immediatamente utilizzato anziché attenersi rigidamente ai tempi tecnici risultanti dal piano economico (2122).

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato dalla S.V. onorevole, si fa presente:

comune di Borno. Il piano economico, redatto per i boschi appartenenti al Comune, è scaduto alla fine del 1963. Con decreto ministeriale dell'8 maggio 1964 è stata finanziata la revisione del piano stesso: con detto piano saranno determinate le utilizzazioni che potranno effettuarsi, senza compromettere la conservazione della foresta e la costanza della produzione nel tempo.

Comune di Edolo: il piano economico è scaduto nel 1940; attualmente le utilizzazioni vengono regolate dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste, secondo criteri tecnici ed economici.

Comune di Esine: con decreto ministeriale del 18 gennaio 1964 è stato disposto il finanziamento per la compilazione del piano economico dei beni silvo-pastorali comunali. Anche detto piano terrà conto delle esigenze di bilancio del Comune, senza peraltro trascurare il principio della conservazione del bosco e della costanza della produzione, nell'interesse dell'economia della zona, della popolazione e dell'Ente proprietario.

In generale è da tenere presente che, anche se una parte del legname esistente può considerarsi maturo, non è possibile utilizzarlo tutto contemporaneamente, e ciò per

ragioni selvo-colturali, non solo connesse alla conservazione della foresta, ma anche per evitare che gli Enti proprietari vengano a trovarsi, a breve scadenza, per lungo lasso di tempo, del tutto privi di risorse finanziarie derivanti dall'utilizzazione del patrimonio boschivo.

*Il Ministro*

FERRARI-AGGRADI

MORVIDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che 38 appartamenti INA-Casa assegnati in Viterbo fin dal 4 dicembre 1963 non sono stati ancora consegnati agli assegnatari, malgrado ripetute insistenze di questi i quali ora minacciano di invaderli.

Si desidera anche conoscere le cause del suddetto ritardo e quali provvedimenti si intendano prendere per impedire che il ritardo si prolunghi ancora con probabile pregiudizio dell'ordine pubblico e con grave menomazione del prestigio di un ente statale quale l'INA-Casa (1446).

RISPOSTA. — Si informa la S.V. onorevole che la situazione determinatasi a suo tempo per la mancata consegna degli alloggi realizzati nella città di Viterbo, in attuazione del secondo settennio del Piano INA-Casa, è da attribuire alle difficoltà che hanno impedito anche alla locale Amministrazione comunale di realizzare, di pari passo con la costruzione degli alloggi medesimi, i pubblici servizi (acqua, fogne, luce, eccetera) nonché le sistemazioni esterne.

Comunque, la situazione è da ritenersi ormai superata in quanto, completate tutte le opere necessarie e, particolarmente, quelle relative alle sistemazioni esterne, si è provveduto alla consegna degli alloggi agli aventi diritto.

*Il Ministro*

DELLE FAVE

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'attuale Provveditore agli studi di Viterbo abbia richiesto all'Amministrazione

provinciale un contributo mensile di lire 40.000 (quarantamila) per pagarsi il fitto di un appartamento di abitazione personale e che abbia tanto insistito fino ad ottenere un contributo mensile di lire 20.000 (1835).

RISPOSTA. — Si fa presente che molte Amministrazioni provinciali hanno ritenuto opportuno dotare i locali per gli uffici del Provveditorato (la cui somministrazione è dovuta per legge) di un alloggio di servizio per il Provveditore agli studi.

Altre Amministrazioni provinciali corrispondono, invece, al Provveditore un contributo per la spesa dell'alloggio.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante, l'Amministrazione provinciale di Viterbo ha ritenuto opportuno corrispondere al Provveditore, per la durata di un anno, lire ventimila mensili, a titolo di contributo per le spese dell'alloggio.

La relativa delibera risulta approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Ministro  
GUI

MORVIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza del notevole disagio della popolazione scolastica della zona di Tuscania (Viterbo) e della possibilità della sua sensibile attenuazione, in particolare autorizzando a distaccare in Tuscania — dove l'Amministrazione comunale ha provveduto a disporre idonei locali — alcune sezioni delle due prime classi dell'Istituto tecnico industriale di Viterbo, i cui locali sono insufficienti per gli alunni iscritti. Si chiede anche di sapere se non ritenga di disporre sollecitamente l'autorizzazione suddetta (2151).

RISPOSTA. — S'informa l'onorevole interrogante che non risulta pervenuta al Ministero, da parte delle competenti Amministrazioni locali, alcuna proposta relativa all'istituzione di sezioni staccate di istituto tecnico industriale nella zona di Tuscania.

Qualora precise proposte siano formulate nei modi e nei termini prescritti, il Ministe-

ro non mancherà di esaminare con ogni attenzione la possibilità di disporre i richiesti provvedimenti, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e subordinatamente all'accertamento delle condizioni necessarie a un efficace funzionamento delle sezioni da istituire.

Il Ministro  
GUI

PACE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per avere notizie: a) sul rinvenimento di giacimenti di petrolio nella zona di Lanciano, in provincia di Chieti, e nell'area del Frentano — in particolare Lanciano, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna, Castelfrentano, ove le sonde dell'AGIP hanno raggiunto, alla profondità di circa 2.600 metri, una falda petrolifera di vistose possibilità —; b) sulla consistenza delle sorgenti nella zona; c) sulla natura, proprietà e caratteristiche del carburante rinvenuto;

e per conoscere: d) se risponda al vero che un ingente quantitativo di grezzo, tratto dai pozzi di Lanciano, sia stato avviato per la raffineria in uno stabilimento delle Marche; e) per quale ragione la lavorazione estrattiva, finchè eseguita, viene eseguita in ore notturne; f) perchè mai i detti pozzi, pur attivi e tali da stimolare ragionevolmente l'intensificazione delle ricerche nella stessa area, sono tenuti chiusi (2199).

RISPOSTA. — Il rinvenimento di idrocarburi liquidi — petrolio — in quantità commerciale nella zona di Lanciano risale al 1960 con le mineralizzazioni ad olio rinvenute in due dei numerosi pozzi perforati dall'Agip nella zona, accordati in permesso di ricerca.

I due pozzi hanno raggiunto la profondità rispettiva di m. 2.880 e m. 2.750 incontrando un orizzonte mineralizzato ascrivibile al cretaceo.

Sulla base di tali risultati veniva accordata alla società AGIP la concessione di coltivazione « Lanciano », ricadente in provincia di Chieti, di Ha 3.000, per la durata di anni venti a decorrere dal 12 febbraio 1961 (decreto ministeriale 25 ottobre 1962).



Alla stessa Società veniva accordata la fascia riservata allo Stato relativa a tale concessione, denominata « Frisa », di Ha 2.852, e per la quale è attualmente in corso la rinunzia. Sulla consistenza del giacimento non si hanno in atto dati concreti che possano far ritenere vistose le riserve come afferma l'onorevole S.V.

La produzione complessiva è stata infatti di tonnellate 500 circa nel 1960 e di tonnellate 1.200 circa nel 1961. L'estrazione è stata sospesa nel gennaio del 1962 per sopravvenuta invasione di acqua che ha reso i pozzi economicamente non produttivi.

È da tenere altresì presente che nel limitrofo permesso della società AGIP denominato « S. Maria » è stato già perforato un pozzo, che, pur essendo stato rinvenuto mineralizzato ad olio, deve essere considerato non economicamente produttivo per presenza di acqua.

A chiarimento della situazione giacimentologica è stata iniziata, sempre nella stessa zona, la perforazione di un secondo pozzo.

Si rileva, per quanto riguarda i punti c) e d), che l'analisi del grezzo ha denunciato trattarsi di un olio nerastro ad alta densità e che tutta la produzione, nella quantità limitata sopra indicata, è stata inviata alla raffineria dell'API in Falconara.

Non risulta, infine, che l'estrazione sia avvenuta soltanto in ore notturne.

*Il Ministro*  
**MEDICI**

**PAJETTA Giuliano (COLOMBI).** — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali passi abbiano intrapreso o intendano intraprendere per accertare le responsabilità esatte e ottenere l'eventuale estradizione dal territorio della Repubblica democratica tedesca del cittadino tedesco Herbert Kuehn per la sua attività terroristica svolta sul territorio italiano.

Una simile iniziativa appare agli interroganti assolutamente necessaria e urgente, in vista di garantire la conoscenza di tutte le implicazioni e di tutte le responsabilità politiche e penali concernenti l'attività terro-

ristica in Alto Adige, particolarmente nel momento in cui viene celebrato un processo di risonanza nazionale e internazionale (già *interr. or.* n. 197) (2306).

**RISPOSTA.** — Rispondo anche a nome del Ministro di grazia e giustizia. Il 6 dicembre 1963 il dottor Albert Norden, Capo servizio propaganda della Germania orientale, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Berlino est, nel dare notizia dell'arresto del cittadino della Repubblica federale tedesca Herbert Kuehn, imputato di aver partecipato ad attentati contro il muro di Berlino, affermava che sussistevano prove sulla responsabilità dello stesso per gli attentati nell'Italia settentrionale.

A seguito di ciò il Ministero dell'interno disponeva accertamenti sui viaggi effettuati dal Kuehn in Italia nell'ottobre 1962, epoca degli attentati a Trento, Bolzano e Verona. Da tali accertamenti è risultata l'identificazione degli autori degli attentati anzidetti per cui il Procuratore della Repubblica di Bolzano in data 14 gennaio ultimo scorso ha promosso un procedimento penale a carico di Herbert Kuehn per i reati di cui agli articoli 432, 434, 582 e 585, 697, 699 e 704 del Codice penale, in relazione all'attentato alla stazione ferroviaria di Trento effettuato il 20 ottobre 1962.

Nel frattempo, dal 21 al 26 febbraio ultimo scorso, si è svolto a Berlino est un processo contro il Kuehn, conclusosi con la condanna all'ergastolo dello stesso (cito dal testo della sentenza) « per aver commesso reato contro l'integrità della Repubblica democratica tedesca ». Nel corso della sua deposizione al processo il Kuehn si è confessato autore degli attentati commessi in Italia, nel 1962, a Trento, Verona e Bolzano e nel 1963 a Milano e Como.

Sulla base di quanto sopra si ritiene che, per quanto la colpevolezza del Kuehn in relazione agli attentati compiuti in Italia possa ritenersi provata, la questione di un'eventuale estradizione non si ponga, sia perchè non sarebbe giuridicamente possibile avanzare una richiesta del genere ad uno Stato che non è riconosciuto dall'Italia e con il quale, pertanto, non potrebbe essere conclu-

sa una Convenzione sulla materia, sia perchè la questione è attualmente in pratica superata in seguito alla condanna all'ergastolo del Kuehn da parte degli organi giudiziari delle Autorità di Pankow.

ri *Il Sottosegretario di Stato*  
LUPIS

PERRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che esistono attualmente nel Paese notevoli scorte invendute di olio di oliva e che la produzione di quest'anno si annuncia particolarmente favorevole, tanto che si prevede un raccolto *record* con un incremento di oltre un milione di quintali rispetto all'annata decorsa;

ritenuto che si potrà verificare un pericoloso collasso della già tormentata economia agricola di tanta parte d'Italia — qualora non si provveda in tempo a predisporre le misure necessarie per impedire lo svilimento dei prezzi e l'abbandono del raccolto, come peraltro è avvenuto l'anno scorso in alcune località — l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda tempestivamente adottare, ed in particolare quali misure intenda predisporre per:

- 1) assicurare un contingente di ammasso confacente alla situazione che viene a determinarsi;
- 2) avvicinare il prezzo dell'olio di semi a quello dell'olio di oliva;
- 3) sospendere le importazioni di olio di oliva;
- 4) propagandare e favorire il maggiore assorbimento dell'olio di oliva;
- 5) inserimento dell'olio di oliva nel Mercato comune europeo (2036).

RISPOSTA. — Il contingente di ammasso dell'olio di oliva viene stabilito soltanto in base a concreti ed obiettivi elementi di valutazione (situazione produttiva e di mercato), la cui acquisizione, allo stato delle cose, è tuttora in corso.

Circa l'attuazione di una campagna di propaganda intesa a favorire l'assorbimento del prodotto, si fa presente che questo Ministero

condivide l'opportunità di tale iniziativa, la quale deve essere soprattutto intesa a far conoscere ai consumatori i veri pregi dell'olio di oliva, e che la questione è stata anche esaminata in una prima riunione della Commissione tecnico-consultiva dell'ovicoltura, tenuta lo scorso mese di agosto, durante la quale si è prospettata la necessità di risolvere anzitutto i problemi finanziari connessi con l'iniziativa medesima.

Per quanto riguarda, infine, le questioni relative ai prezzi, alle importazioni ed all'inserimento dell'olio di oliva nel Mercato comune europeo si ricorda che gli Organi comunitari stanno predisponendo il progetto di regolamentazione dei mercati nel settore dei grassi, tra i quali è compreso l'olio di oliva.

Tale progetto dovrà essere redatto in base ai principi stabiliti nella risoluzione adottata dal Consiglio dei ministri della CEE nella sessione del dicembre 1963.

In particolare, i ricordati principi prevedono:

la libera importazione dei semi oleosi, degli olii e grassi d'origine vegetale o estratti da animali marini, ed applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a questi prodotti (escluso l'olio di oliva);

la concessione ai produttori di semi oleosi di aiuti diretti per garantire il mantenimento del necessario livello di produzione nella Comunità;

la determinazione annua di un prezzo indicativo per l'olio di oliva che permetta il mantenimento del volume necessario di produzione nella Comunità a prezzi equi per i produttori;

la determinazione annua di un prezzo d'intervento per l'olio di oliva al fine di garantire ai produttori l'effettuazione delle loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile a quello indicativo;

la costituzione di una scorta regolatrice al fine di ottenere una stabilizzazione dei prezzi al consumo;

la determinazione di un prezzo di entrata per l'olio di oliva e la riscossione di prelievi all'importazione;

la concessione di aiuti comunitari diretti ai produttori comunitari, se risultasse necessario fissare il prezzo indicativo ad un livello inferiore a quello indicato più sopra, per ovviare ad una sensibile diminuzione del consumo di olio di oliva derivante dal basso prezzo sul mercato mondiale dei prodotti concorrenti;

l'attuazione di un programma diretto a migliorare sia le condizioni di produzione e di commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive, sia le condizioni economiche nelle regioni olivicole;

l'adozione di particolari misure in favore dei prodotti oleginosi provenienti dagli Stati Africani e Malgascio associati.

Il finanziamento comunitario di tale politica sarà assicurato mediante la riscossione di un contributo sui grassi per uso alimentare, di origine vegetale o estratti da animali marini, importati o prodotti nella Comunità e con il concorso finanziario da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Nella risoluzione sopra richiamata si è tenuto conto dei suggerimenti che gli esperti governativi italiani avevano formulato, in difesa dell'olio di oliva, nel corso delle riunioni tenute a Bruxelles per la regolamentazione del mercato delle materie grasse, e cioè il legame esistente tra i prezzi delle varie materie grasse e la difesa del nostro olio di oliva attraverso l'apporto finanziario della Comunità.

*Il Ministro*

FERRARI-AGGRADI

PETRONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi, che hanno impedito finora — a distanza di ben 10 mesi — di corrispondere a magistrati, cancellieri e personale tutto il compenso dovuto per il lavoro svolto durante le elezioni politiche del 28 aprile 1963.

Trattasi di un ritardo notevole, mai verificatosi in occasione di precedenti elezioni e non comprensibile, per essere stati i relativi fondi già accreditati da molto tempo. Una semplice operazione di riparto, anche se di

competenza di organi diversi, non può assolutamente giustificare un simile ritardo. È, perciò, da augurarsi che si provveda con la massima sollecitudine e con la stessa tempestività con cui si è provveduto a disporre — addirittura telegraficamente ed a soli pochi giorni di distanza — la trattenuta dallo stipendio a carico del personale, che ha aderito al recente sciopero; trattenuta non ancora disposta da altri dicasteri e sulla cui legittimità, peraltro, è dato avanzare notevoli riserve (1127).

RISPOSTA. — Il lavoro di liquidazione dei compensi al personale che ha esplicato particolare attività in occasione delle ultime consultazioni politiche si è ormai concluso con l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Non si è potuto provvedere prima alla definizione della pratica poichè, allo scopo di procedere ad un'equa distribuzione degli appositi fondi stanziati in bilancio, si è dovuto attendere l'invio delle relative proposte da parte di tutte le Corti d'appello per sottoporle ad un dettagliato lavoro di comparazione.

*Il Ministro*

REALE

PIOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto avvenuto all'Officina veicoli delle Ferrovie dello Stato di Voghera, dove, il 26 ottobre 1964, la Direzione si è arrogata il diritto di censurare un manifesto della locale Sezione del sindacato ferroviari italiani, ordinandone la defissione dall'albo sindacale.

Si chiede come possa conciliarsi tutto ciò con le reiterate assicurazioni di rispetto delle libertà democratiche all'interno delle Aziende di Stato, più volte rese dal Governo e in particolare dai Ministri cui la presente è diretta (2371).

RISPOSTA. — Le disposizioni che disciplinano l'affissione e la diffusione dei comunicati sindacali nell'ambito degli impianti fer-

roviari, a suo tempo elaborate d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale ferroviario, prevedono, tra l'altro, che i comunicati stessi interessino direttamente il personale, non contengano espressioni offensive o comunque volte a turbare la disciplina e non riguardino questioni di carattere politico, e ciò nell'intento di garantire la tranquillità e la serenità nei posti di lavoro.

In base a tali disposizioni non è stata autorizzata l'affissione all'interno dell'Officina veicoli di Voghera del comunicato di quella Sezione del sindacato ferrovieri italiani, cui si riferisce la S.V. onorevole, in quanto nel comunicato stesso, indirizzato tra l'altro agli utenti delle Ferrovie dello Stato, erano contenute affermazioni inesatte e tendenziose nei riguardi dell'operato del Governo e di talune personalità politiche.

Il Ministro  
JERVOLINO

PIOVANO (GRANATA, SCARPINO, SALATI, ROMANO). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di ritornare sui criteri seguiti nell'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, per quanto riguarda quegli insegnanti che, per gravi motivi, si trovano costretti a rinunciare alle nomine.

Occorre in proposito ricordare che, mentre in un primo tempo il Ministero parve orientato a respingere con fermezza ogni forma di assegnazione provvisoria, successivamente, proprio a seguito del gran numero di insegnanti che, nell'impossibilità di raggiungere le sedi loro assegnate, erano indotti a rinunciare, adottò criteri di maggiore elasticità che consentirono più razionali sistemazioni a quanti, pur avendo accettato le nomine, avevano saputo con vari accorgimenti destreggiarsi al fine di non raggiungere le sedi non gradite, o quanto meno rimanervi il meno possibile.

Pare agli interroganti che sarebbe atto di giustizia, visto che molte cattedre risultano tuttora vacanti, anche dopo che sono state esaurite le graduatorie, ritornare sulla questione adottando i provvedimenti necessari per consentire ai rinunciatari di riesaminare

le prospettive tuttora aperte dai numerosi posti rimasti disponibili.

Si eviterebbe in tal modo di dover bandire sempre nuovi concorsi e non si chiuderebbero le porte, proprio mentre sempre più pressante si fa la carenza di insegnanti, a degli elementi che spesso occupavano nelle graduatorie ottime posizioni (1502).

RISPOSTA. — Si fa presente che i vincitori di concorso che non accettino la nomina sono dichiarati rinunciatari e, in conseguenza, perdono ogni diritto derivante dalla nomina loro conferita.

Pertanto, un provvedimento con il quale si nominasse in ruolo per una seconda volta e per lo stesso titolo coloro che già nominati lo scorso anno, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, rinunciarono alla nomina sarebbe illegittimo.

Si rileva, peraltro, che, nel procedere al conferimento delle nomine con decorrenza dal decorso anno scolastico, l'Amministrazione attuò ogni accorgimento possibile per assegnare i candidati ad una delle sedi richieste. I provvedimenti di assegnazione provvisoria, disposti in numero assai limitato, furono adottati in relazione a talune ipotesi astrattamente prefigurate, che concretavano situazioni di estremo disagio, come anche fu a suo tempo chiarito in sede di svolgimento al Senato dell'interpellanza numero 42.

Il Ministro  
GUI

PIOVANO (VERGANI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della denuncia senza motivazione, con effetto 30 giugno 1964, da parte degli Istituti ospitalieri di Cremona, della convenzione per il funzionamento della locale Scuola di ostetricia posta sotto la vigilanza didattica dell'Università di Pavia. Si desidera altresì sapere se sia vera la notizia secondo la quale sarebbe in corso di formulazione uno schema di disegno di legge da parte del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della sanità recante modifiche all'ordinamento delle Scuole di

ostetricia, con la norma della sospensione per un anno delle denunce delle vigenti convenzioni per il mantenimento delle Scuole medesime.

Si richiama l'attenzione del Ministro sull'estrema urgenza di un provvedimento che comunque scongiuri la soppressione di un Istituto di cultura su cui l'Università di Pavia esercita la vigilanza didattica e la cui funzione è particolarmente necessaria nel momento attuale in cui è divenuto insufficiente il numero delle ostetriche modernamente preparate (1296).

RISPOSTA. — Risulta al Ministero che la disdetta della convenzione stipulata in data 5 giugno 1954 per il funzionamento della Scuola di ostetricia, data dagli Istituti ospedalieri di Cremona nei termini previsti ed ai sensi della convenzione medesima, è stata determinata dalla mancanza di domande di iscrizione alla Scuola.

Quanto si è verificato in Cremona si connette con il generale fenomeno della flessione del numero delle allieve delle Scuole di ostetricia registrato negli ultimi anni.

Allo scopo di favorire l'afflusso alle predette Scuole e di ovviare, così, agli inconvenienti dell'attuale situazione, opportune modifiche dell'ordinamento delle Scuole medesime vengono previste in uno schema di disegno di legge, attualmente in fase avanzata di esame.

Il Ministro  
GUI

PIRASTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che lo sfavorevole andamento climatico, verificatosi in Sardegna nel mese di giugno 1964, ha causato ingenti danni alle colture cerealicole, riducendo, in numerose zone dell'Isola, del 50-60 per cento la produzione del grano, dei cereali minori e delle leguminose e determinando anche un forte abbassamento del peso per ettolitro del grano prodotto.

L'interrogante chiede di conoscere se non intenda disporre, in considerazione anche della grave situazione economica dei conta-

dini ed agricoltori sardi, resa ancor più difficile dai recenti eventi calamitosi, opportuni e immediati provvedimenti, di carattere straordinario, e tra questi i seguenti:

1) applicazione delle provvidenze stabilite dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, con particolare riguardo a quelle previste dall'articolo 1 della legge, in favore innanzi tutto delle aziende coltivatrici dirette;

2) intervento per disporre — in deroga alle norme del regolamento emanato per lo stoccaggio del grano — l'accoglimento nei magazzini di stoccaggio del grano duro che abbia un peso per ettolitro non inferiore ai 65 chilogrammi ed anche del grano duro con percentuale di bianconati superiore al 50 per cento;

3) intervento presso le Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone per una riduzione dei canoni di affitto previsti dalle relative tabelle per l'annata agraria 1963-64 (1926).

RISPOSTA. — La possibilità per questo Ministero d'intervenire con le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, modificata con la legge 14 febbraio 1964, n. 38, è subordinata ad una nuova autorizzazione di spesa, con specifica destinazione della somma a sinistri verificatisi successivamente al 15 marzo 1964.

Per promuovere la relativa iniziativa legislativa, questo Ministero ha impartito disposizioni ai dipendenti Ispettorati agrari di accertare la natura e l'entità dei danni dipendenti dagli eventi meteorici avversi verificatisi in diverse zone del territorio nazionale successivamente al 15 marzo 1964.

Intanto, con decreto ministeriale in corso, predisposto ai termini della legge 25 luglio 1956, n. 838, larghe zone delle provincie di Sassari e Nuoro sono state incluse tra quelle nelle quali gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare, fino a 24 mesi, la scadenza dei prestiti di esercizio contratti con le aziende agricole che abbiano subito una perdita non inferiore al 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle avversità atmo-

sferiche verificatesi nel periodo dal mese di novembre 1963 al mese di luglio 1964.

Inoltre, allo scopo di venire incontro alle esigenze dei cerealicoltori sardi danneggiati dalle avversità atmosferiche, con provvedimento n. 52104 del 3 agosto 1964, gli Enti assuntori del servizio di stoccaggio dell'Isola sono stati autorizzati ad acquistare grano duro con tasso di bianconatura oltre il 50 per cento e fino al 75 per cento; è stato, altresì, autorizzato l'acquisto delle partite di prodotto duro con peso specifico inferiore ai 75 chilogrammi e fino a 73 chilogrammi.

Quanto infine alla richiesta di cui al n. 3 dell'interrogazione, si fa presente che l'articolo 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nel caso che avversi eventi meteorici abbiano causato la perdita di almeno un terzo del prodotto ordinario dei fondi, prevede, per le Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, l'obbligo di determinare, non oltre 60 giorni, dalla fine dell'annata agraria, una riduzione proporzionale dei canoni. In tale sede, pertanto, le Commissioni delle provincie sarde terranno conto dei danni segnalati dalla S.V. onorevole.

*Il Ministro*

FERRARI-AGGRADI

POLANO (PIRASTU). — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato che durante i mesi dal giugno al settembre del 1964 gli incendi provocati dalle locomotive delle Ferrovie dello Stato hanno causato ingenti danni in Sardegna: basti accennare che una sola locomotiva lungo la linea Cagliari-Iglesias, sprigionando scintille incendiarie, ha causato danni per circa 20 milioni nelle campagne, mentre un ritmo allarmante hanno assunto gli incendi sui campi che costeggiano la linea ferroviaria della dorsale sarda, con particolare frequenza nel tratto Oristano-Macomer;

e se non ritenga che debba essere provveduto ad eliminare un tale pericolo e la causa degli incendi, togliendo dalla circolazione le locomotive oppure munendole degli opportuni dispositivi contenitori (2362).

RISPOSTA. — Effettivamente nel periodo estivo dell'anno in corso, si sono verificati

lungo le linee ferroviarie della Sardegna numerosi incendi che hanno causato danni alle colture ed alle proprietà confinanti.

Nell'intento di eliminare l'inconveniente lamentato si sta esaminando l'opportunità di ripristinare la formazione, entro i confini ferroviari, di roste laterali antincendi, di sufficiente larghezza, da tenere costantemente sgombre da erbe secche e da ogni seccume vegetale.

Inoltre con la disponibilità delle locomotive diesel ora in corso di allestimento presso l'industria nazionale sarà possibile realizzare entro l'estate del 1966, salvo casi al momento imprevedibili, la completa sostituzione delle locomotive a vapore ancora in servizio sulle linee delle Ferrovie dello Stato della Sardegna.

Va tenuto presente, comunque, che le poche locomotive a vapore ancora in servizio sono già provviste di organi di prevenzione incendi e che si provvede ora ad alimentarle con carbone di provenienza estera la cui combustione dà luogo ad una minore produzione di scorie, rispetto al carbone Sulcis precedentemente impiegato.

*Il Ministro*

JERVOLINO

POLANO (PIRASTU). — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere a quale punto siano le opere per l'attuazione del primo comando centralizzato di traffico ferroviario in Italia, che dovrà essere introdotto sulla dorsale della Sardegna: Cagliari-Olbia-Cagliari, e se non sia prevista la sua estensione anche al tratto Chilivani-Porto Torres-Chilivani (2363).

RISPOSTA. — Al riguardo si precisa che il programma di potenziamento della linea dorsale sarda da Olbia a Cagliari prevede l'impianto del comando centralizzato del traffico, del blocco automatico a correnti codificate e di apparati centrali con comando ad itinerari nelle stazioni per il tratto Olbia-Macomer, mentre per il restante tratto Macomer-Cagliari è previsto, per il momento, l'impianto del blocco elettrico manuale e l'impianto nelle stazioni di apparati centrali

elettrici predisposti in modo da rendere successivamente possibile il telecomando.

Si tratta in sostanza di realizzare impianti di notevole entità che comportano, per le loro caratteristiche, una complessa progettazione. Gli studi preliminari sono comunque in via di ultimazione, sicchè si confida di poter approvare entro l'anno la relativa proposta di spesa e passare quanto prima alla fase di concreta attuazione.

L'adozione del comando centralizzato del traffico è stata programmata per il tratto Olbia-Macomer in funzione delle favorevoli prospettive di traffico che si delineano per la linea dorsale sarda.

L'estensione di tale sistema di esercizio ad altre linee, ivi compresa la Chilivani-Porto Torres, al momento non prevista, potrà avvenire in futuro, qualora lo giustificino consistenti incrementi dei traffici in atto.

Il Ministro  
JERVOLINO

PREZIOSI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore delle popolazioni agricole della provincia di Avellino che hanno subito danni ingenti alle colture ed alle abitazioni rustiche a causa del maltempo che ha distrutto anche gran parte della produzione.

Ed invero già Enti locali hanno richiesto vari benefici a favore delle popolazioni colpite, benefici resi indifferibili dalle misere condizioni in genere delle zone depresse colpite (2280).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.

In seguito al nubifragio che nella notte tra l'8 e il 9 ottobre ultimo scorso si è abbattuto sulla provincia di Avellino, causando estesi danni ad opere pubbliche e ad edifici privati nonchè alle colture agrarie, segnatamente a quelle viticole, la Prefettura ha promosso il pronto intervento dei competenti

organi tecnici — Genio civile, ANAS, Comando provinciale vigili del fuoco — ai fini della adozione delle misure più urgenti e, nel contempo, ha provveduto ad erogare agli Enti comunali di assistenza delle località maggiormente colpite contributi straordinari per un totale di circa lire 10.000.000, da destinare ai primi aiuti in favore dei più bisognosi tra i danneggiati e a sollievo dei disoccupati.

Accertamenti sono in corso per l'attuazione, ove del caso, dei possibili ulteriori interventi assistenziali richiesti dalla contingenza.

Per quanto concerne i danni al settore agricolo, il competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha dato disposizioni per una precisa rilevazione agli organi dipendenti, onde tenerne conto ai fini del provvedimento legislativo — preannunciato alla Camera nella seduta del 9 ottobre ultimo scorso — inteso a prorogare per il periodo successivo al 15 marzo scorso, data in cui è scaduto il finanziamento disposto dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, le provvidenze per le zone agrarie danneggiate da avversità atmosferiche di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Circa la concessione degli sgravi fiscali consentiti dalle norme vigenti, il Ministero delle finanze assicura che, a tale fine, è stata disposta apposita istruttoria, in corso di espletamento.

Il Sottosegretario di Stato  
MAZZA

ROFFI (ROMANO). — *Ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intendono fare revocare l'assurda disposizione in base alla quale — secondo una segnalazione del Bollettino del Touring club italiano — il Comando militare della zona di Firenze avrebbe disposto, e qualche museo si sarebbe attenuto alla disposizione, di vietare l'ingresso ai Musei stessi ai militari semplici che non siano accompagnati da un graduato (2209).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della pubblica istruzione.

Il divieto cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti è stato già abrogato.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia (BANFI, BAT-  
TINO VITTORELLI). — *Al Ministro degli affari  
esteri.* — Per conoscere:

1) quali notizie abbia circa il fatto che nelle carceri di Burgos in seguito ad una manifestazione delle detenute e al conseguente rifiuto di un gruppo di detenuti politici di volgere il capo in segno di ossequio alle autorità carcerarie, ben 54 di questi sono stati trasferiti nelle celle di rigore — isolamento — ove sono tuttora trattenuti.

Ciò purtroppo s'inquadra nel modo di direzione delle carceri di Burgos contro il quale si sono levate voci di autorevoli personalità religiose quali quella di Don Aureli Maria Escarè, dell'Abbazia di Monserrat;

2) se e quali passi abbia compiuto presso il Governo spagnolo per far conoscere l'emozione suscitata in Italia dalle notizie di cui sopra e per sollecitare assicurazioni circa il trattamento dei detenuti politici che deve obbligatoriamente ispirarsi ai principi della Carta dei diritti dell'uomo (2339).

RISPOSTA. — Non si è avuta alcuna conferma delle notizie, di recente diffuse da alcuni organi di stampa, circa i provvedimenti disciplinari che sarebbero stati presi nei confronti dei detenuti nel carcere di Burgos.

È comunque opportuno ricordare, per quanto riguarda il suggerimento di eventuali passi ufficiali, che è prassi generalmente riconosciuta nei rapporti internazionali, e alla quale il Governo italiano intende continuare a conformarsi, che i fatti interni di uno Stato estero non possono dar luogo ad interventi da parte di governi di terzi Stati.

Per quanto concerne poi il richiamo alla « Carta dei diritti dell'uomo », si rammenta che gli sforzi compiuti dai competenti organi delle Nazioni Unite per elaborare una Convenzione che impegnasse gli Stati membri ad attenersi ai principi ideali enunciati

nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e che istituisce un meccanismo per sanzionarne l'applicazione non hanno purtroppo conseguito finora alcun risultato concreto. Comunque il Governo italiano non manca di adoperarsi attivamente in tal senso.

*Il Sottosegretario di Stato*  
LUPIS

ROMANO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se non ritenga di dover promuovere un'azione di stimolo e di controllo, accompagnata da opportuna campagna propagandistica, intesa alla eliminazione ed al rifiuto della mancia nei locali di pubblico spettacolo, negli esercizi pubblici, negli alberghi, triste residuo di un'epoca e di una mentalità servile, decisamente contrastante con lo spirito moderno e democratico sul quale si regge il nostro Stato repubblicano (1915).

RISPOSTA. — Non è dubbio che la diffusione della cosiddetta mancia, in quasi tutte le regioni, contrastando con lo spirito moderno al quale mira ad informarsi il nostro Paese, riecheggia abitudini servili di periodi storici sorpassati.

Che essa non sia indicativa di progresso civile, è dimostrato dal fatto che il suo uso si riscontra soprattutto nelle zone arretrate e ad economia depressa, laddove nei pubblici esercizi di qualche città e particolarmente presso grandi moderne aziende ne è stata già decisa l'eliminazione.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sia per tali preminenti motivi, sia anche per una semplificazione delle voci di spesa dei turisti ed in conformità pertanto di un programma di azione già avviato, si propone di svolgere adeguati interventi presso le Federazioni di alberghi e di pubblici esercizi perchè l'eliminazione della mancia formi oggetto di esame da parte delle categorie interessate. Analoga azione sarà tentata presso le categorie degli esercenti locali di pubblico spettacolo, per altro con la previsione di maggiori difficoltà.



Si ritiene che un primo risultato potrà conseguirsi con l'estensione di una iniziativa già attuata da alcune grandi aziende, dove tutti i compensi al personale dipendente sono stati rigorosamente conglobati nel prezzo delle consumazioni.

In relazione all'esigenza espressa dall'onorevole interrogante, saranno date opportune istruzioni anche agli Enti turistici periferici affinché il problema sia convenientemente trattato e fornisca motivi di interesse alla stampa ed all'opinione pubblica.

*Il Ministro*

CORONA

ROSELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, in relazione ai recentissimi espletati adempimenti conseguenti le richieste e le istruzioni ministeriali, non sia possibile ora, secondo le vivissime istanze del Comune e delle zone circostanti, accogliere la domanda del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia) intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione staccata dell'Istituto magistrale (2182).

RISPOSTA. — Si fa presente che la comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della delibera sugli oneri comunali per l'istituzione di una sezione staccata di istituto magistrale in Palazzolo sull'Oglio è pervenuta al Ministero in data 8 ottobre corrente anno.

Peraltro, ad anno scolastico inoltrato, non si è ravvisata l'opportunità di adottare l'auspicato provvedimento anche perchè i limitati fondi a disposizione, per le nuove istituzioni scolastiche, sono stati tutti utilizzati per i casi di maggiore urgenza.

L'istanza dell'Ente interessato non ha potuto essere considerata, a suo tempo, nel piano istitutivo di nuove scuole per l'anno scolastico 1964-65, in quanto, all'esame degli atti, la documentazione era risultata incompleta.

La richiesta di istituzione di cui trattasi potrà essere riesaminata per l'anno scolastico 1965-66 qualora il Comune rinnovi la domanda nei modi e nei termini che saranno

indicati con circolare ministeriale di prossima emanazione.

*Il Ministro*

GUI

ROVERE. — *Ai Ministri dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, tenuto conto del grave disagio che assilla la floricoltura della Riviera di ponente per la mancanza di un efficiente mercato all'ingrosso alla produzione nel suo principale centro di Sanremo, il Governo non intenda intervenire concorrendo alla costruzione di detto mercato per il quale le finanze comunali appaiono insufficienti.

Detto mercato, alimentato da una produzione lorda valutabile in oltre 40 miliardi annui, di cui più di 15 esportati, e basato sul lavoro di oltre 10 mila famiglie, ha un'importanza economica e sociale che trascende i limiti di un mercato comunale per assurgere ad importanza nazionale che giustificherebbe ampiamente un intervento dello Stato (2150).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione, alla quale si risponde anche per gli onorevoli Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, si fa presente che nel bilancio di questo Ministero non figurano stanziamenti di fondi che consentano di concorrere alla spesa per la costruzione del mercato all'ingrosso dei fiori in Sanremo.

*Il Ministro*

MEDICI

ROVERE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle istanze degli abbonati alla TV di Imperia, e soprattutto di quelli del Rione di Ponente, i quali non sono ancora in grado di poter ricevere i programmi televisivi del II canale.

In particolare si chiede se non ritenga opportuno disporre che i lavori al ripetitore

TV di Monte Calvario, che procedono a rilento per le frequenti interruzioni, vengano condotti a termine il più presto possibile (2281).

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che i lavori relativi all'impianto del ripetitore televisivo di Monte Calvario proseguono regolarmente e potranno essere portati a termine appena saranno disponibili tutte le apparecchiature elettroniche necessarie.

La RAI ha dato comunque assicurazione che l'attivazione dell'impianto di cui trattasi avverrà, prevedibilmente, entro i primi mesi del prossimo anno.

*Il Ministro*

RUSSO

SALATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere affinché i contadini dei comuni di Reggioio, Fabbriico, Rio Saliceto, Carpi, duramente colpiti il 21 settembre 1964 da una grandinata che ha distrutto i raccolti di riso, uva, frutta, foraggiere, vengano risarciti dei danni subiti;

per conoscere, inoltre, se, oltre a dare disposizioni affinché gli uffici competenti applichino ai danneggiati sgravi fiscali, non intendano disporre stanziamenti che impinguino i fondi previsti dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, prorogata con legge 14 febbraio 1964, n. 38, e per l'applicazione delle provvidenze disposte in materia di agricoltura, e, in particolare, delle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, e 2 giugno 1961, n. 454 (2120).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha in corso, a cura dei dipendenti Uffici periferici, l'accertamento dei danni causati dalle avversità atmosferiche verificatesi in diverse zone del territorio nazionale posteriormente al 15 marzo 1964.

Non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio, questo Ministero prenderà l'iniziativa, proprio come chiede la S.V. onorevole, di un provvedimento legislativo che consenta l'applicazione delle provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739,

modificata da ultimo dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, anche per i danni in questione.

Si aggiunge che gli Ispettorati agrari hanno avuto istruzione di intensificare l'assistenza tecnica a favore delle aziende colpite e di accordare ad esse la priorità nella concessione delle provvidenze previste dalle vari leggi in materia di agricoltura con particolare riguardo a quelle recate dalla legge 2 giugno 1961, n. 454.

Analoghi accertamenti sono in corso a cura degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, competenti per territorio, al fine di esaminare se e per quali zone si rendano applicabili, a favore dei possessori di fondi rustici danneggiati, le agevolazioni fiscali e contributive consentite dalla citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

*Il Ministro*

FERRARI-AGGRADI

SCARPINO (DE LUCA LUCA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di estendere la coltivazione della bietola, drasticamente ridotta dal decreto-legge del 26 gennaio 1960 con grave danno per l'economia contadina e dell'intero comprensorio, nella Piana di Santa Eufemia Lamezia (Catanzaro). Ciò anche per stimolare e incoraggiare a una maggiore produzione bieticola carente e causa non ultima della persistente inattività dello zuccherificio CISEL, la cui riapertura è sollecitata soprattutto dalla riconosciuta necessità di soddisfare l'aumentata richiesta del consumo di zucchero, sia diretto che in dolceria, e per creare posti di lavoro (2141).

RISPOSTA. — A seguito della dichiarazione d'incostituzionalità della legge 7 luglio 1959, n. 490, pronunciata dalla Corte costituzionale in data 9 giugno 1961, il Governo non dispone, attualmente, di strumenti legislativi che consentano di disporre un piano di coltivazione nel senso auspicato dalle SS.LL. onorevoli.

Peraltro, il Governo, allo scopo di rendere remunerativa la coltivazione e di incoraggiarne l'estendimento, è intervenuto, da una

parte, con provvedimenti amministrativi che hanno agito direttamente sui ricavi dei bieticoltori e, dall'altra, in sede legislativa, per ridurre i costi di produzione.

Per quanto concerne i ricavi, tenuto conto degli aumenti verificatisi negli ultimi tre anni nei costi di produzione, il prezzo delle bietole è stato adeguato, per un titolo medio del 15 per cento di polarizzazione, da lire 57,1695 a lire 66,4767, per il raccolto 1963, e da lire 66,4767 a lire 75,0005 per il raccolto 1964.

Il suddetto prezzo di lire 75,0005 per quintale grado, fissato con provvedimento del CIP n. 1054 del 17 gennaio 1964, risulta del 31,2 per cento e del 12,8 per cento superiore, rispettivamente, a quelli relativi alle produzioni del 1962 e del 1963.

Con successivo provvedimento del CIP (n. 1056 del 6 febbraio 1964) si è anche provveduto all'aumento (di circa il 68 per cento) dei compensi da corrispondere ai produttori per le spese di trasporto delle barbabietole dal centro della coltivazione allo zuccherificio.

Per quanto riguarda i costi di produzione è stata promossa l'emanazione della legge 23 maggio 1964, n. 404, che ha autorizzato la spesa di circa 7 miliardi di lire per la concessione di contributi rivolti allo sviluppo della meccanizzazione della coltura e per la lotta antiparassitaria.

Nell'auspicare che i benefici disposti siano obiettivamente valutati dalle categorie interessate al fine di una ripresa della coltivazione nelle diverse zone italiane dove si è verificata una contrazione della coltivazione stessa, si fa presente che il settore bieticolo-saccarifero sarà, nel prossimo futuro, regolato da apposita disciplina comunitaria in corso di esame e di adozione in applicazione del Trattato di Roma.

**Il Ministro**  
FERRARI-AGGRADI

TEDESCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda disporre misure più severe per la repressione del contrabbando di tabacchi non limitandosi ad ostacolare

l'entrata dei contrabbandieri nel territorio nazionale, ma disponendo anche misure severe nei confronti dei rivenditori di sigarette contrabbandate, che oggi agiscono in piena libertà senza che nè la Guardia di finanza, nè la polizia, nè altri organi si preoccupino di colpire il loro illegittimo commercio. La questione riveste particolare gravità in relazione al fatto che lo smercio dei tabacchi del monopolio negli ultimi tempi, contrariamente a quanto è sempre avvenuto dalla fine della guerra ad oggi, non è aumentato, ma presenta anzi sintomi di flessione (2203).

RISPOSTA. — La Guardia di finanza conduce un'azione continua e costante per la repressione del contrabbando di tabacchi esteri nelle zone di frontiera terrestre e marittima e nell'interno del territorio dello Stato.

Tale diuturna azione, coordinata in campo nazionale e locale, si sviluppa, unitariamente, sia contro l'illecito traffico perpetrato su base internazionale, che costituisce l'aspetto più pericoloso del suddetto fenomeno, sia contro le varie forme di minuta vendita dei tabacchi contrabbandati, con particolare riguardo al rifornimento dei mercati clandestini locali.

A fronte di essa che, nel suo duplice aspetto di attività preventiva e repressiva, vede impiegati la maggiore possibile aliquota di personale del Corpo e tutti i mezzi aerei, navali e terrestri a disposizione, risultano i seguenti sequestri e denunce effettuati nello specifico settore:

anno 1961			
t.l.e. sequestrati	. . . . .	kg.	74.583
denunce	. . . . .	n.	11.844
anno 1962			
t.l.e. sequestrati	. . . . .	kg.	97.650
denunce	. . . . .	n.	11.252
anno 1963			
t.l.e. sequestrati	. . . . .	kg.	128.058
denunce	. . . . .	n.	14.652
anno 1964 (1° semestre)			
t.l.e. sequestrati	. . . . .	kg.	116.879
denunce	. . . . .	n.	8.433

A tali dati si ritiene utile aggiungere quelli relativi alle vendite di tabacchi del Monopolo, che di seguito si riportano, effettuate dai competenti organi dell'Amministrazione dei monopoli, che non hanno subito flessioni di alcun genere e che risultano, anzi, sostanzialmente in aumento:

anno 1961

quantità vendute . . .	q.li	607.941
introiti relativi . . .	milioni	565.280

anno 1962

quantità vendute . . .	q.li	635.142
introiti relativi . . .	milioni	608.596

anno 1963

quantità vendute . . .	q.li	640.005
introiti relativi . . .	milioni	679.460

anno 1964 (1° semestre)

quantità vendute . . .	q.li	319.829
introiti relativi . . .	milioni	343.391

*Il Ministro*  
TREMELLONI

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga che non possano essere più rinviati gli interventi finanziari, previsti per la prosecuzione delle opere intraprese ai fini del conseguimento delle finalità disposte dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600, tenuto conto che il programma relativo alle opere sopramenzionate è indirizzato a completare, sì da renderle appieno operanti, le strutture fondamentali della bonifica e della trasformazione fondiaria che, nei limiti dei finanziamenti concessi, hanno trovato parziale esecuzione nonchè a proseguire ed estendere gli interventi di bonificazione idraulica e di valorizzazione agraria a tutti i territori vallivi — con particolare riguardo al comprensorio del Mezzano — nei quali l'ente per la colonizzazione del Delta Padano è stato già chiamato ad operare ai sensi della ricordata legge n. 600, ed infine a realizzare la colonizzazione dei detti territori mediante strutturazione dei medesimi in unità aziendali agrarie di convenienti dimensioni a conduzione familiare (2271).

RISPOSTA. — Si premette che la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano — iniziata sin dal 1948 allo scopo di impiegare l'eccedenza di unità lavorative disponibili in quelle plaghe nei lavori per il prosciugamento di alcune valli minori in provincia di Rovigo e Ferrara — è stata organicamente programmata con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 10 della legge 9 luglio 1957, n. 600, che ha autorizzato, per tali esigenze, la spesa complessiva di 20 miliardi e 500 milioni di lire, ripartiti negli esercizi finanziari 1956-57, 1962-1963.

Con l'esecuzione delle opere preventive, è stato assicurato, per quanto concerne la bonifica del Mezzano, l'autonomo funzionamento idraulico del comprensorio, svincolandolo dalle preesistenti soggezioni di scolo da parte delle contermini bonifiche ferraresi e si sono poste in essere le strutture fondamentali per il prosciugamento del bacino ed il successivo assetto del suo regime idraulico, in uno con la realizzazione degli apprestamenti occorrenti per l'espulsione delle acque interne.

Allo scadere della legge anzidetta, venne posto, con urgenza, il problema del proseguimento dei lavori, soprattutto nelle Valli del Mezzano e Giralda, senza alcuna interruzione, e ciò, oltre che per evidenti ragioni tecnico-economiche, anche per evitare possibili, gravi inconvenienti di natura igienico-sanitaria in bacini vallivi appena prosciugati.

A tale scopo, con la legge 23 marzo 1964, n. 207, venne autorizzata la spesa di un miliardo di lire, per il proseguimento del programma straordinario di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria nei territori in parola.

Detta autorizzazione di spesa, peraltro come è stato rilevato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha carattere di emergenza, essendo appena sufficiente per attuare quegli interventi indifferibili, capaci di consentire il completamento del grande complesso idrovoro che dovrà assicurare il prosciugamento ed il mantenimento del punto franco di bonifica nella Valle del Mezzano.

Consequentemente è stato già predisposto un apposito disegno di legge attualmente all'esame delle altre Amministrazioni interessate, che prevede, fra l'altro, un'autorizzazione di spesa di 24 miliardi e 950 milioni di lire per il completamento del programma di cui trattasi.

Si confida, perciò, che il disegno di legge possa esaurire il suo *iter* nel più breve tempo possibile, in modo da poter dare inizio ai successivi, necessari lavori nei territori del Delta, come auspicato dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro  
FERRARI-AGGRADI

TOLLOY (BONACINA). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Allo scopo di conoscere i motivi per i quali il dottor Luigi Miraglia, direttore generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura, nominato in rappresentanza del Ministero predetto nel collegio sindacale della Federconsorzi, del quale è presidente, ancora non sia stato sostituito in tale carica nonostante che:

1) il Collegio sindacale della Federazione sia stato recentemente rinnovato, in concomitanza col rinnovo delle altre cariche sociali;

2) sia già scaduto il triennio di carica del Miraglia, il quale pertanto ha continuato ad assolvere le funzioni di presidente del Collegio sindacale della Federconsorzi, pur essendo sprovvisto del necessario titolo giuridico rappresentato dal provvedimento ministeriale;

3) vi sia una palese incompatibilità tra le funzioni assolte dal Miraglia, rispettivamente, quale direttore generale dell'alimentazione e quale presidente del Collegio sindacale della Federconsorzi, tuttora investito di rilevanti funzioni pubbliche riguardanti l'approvvigionamento e la distribuzione di materie prime per l'alimentazione;

4) il Miraglia, quale presidente del Collegio sindacale della Federconsorzi da un decennio, non vada esente dalle responsabilità relative alle note irregolarità di gestione

della predetta Federazione, che già comportarono le dimissioni del presidente Costa e di cui alcune formano attualmente oggetto di indagini da parte del magistrato penale;

5) fosse stato assunto e confermato l'impegno di normalizzare la situazione della Federconsorzi, del quale impegno la sostituzione del Miraglia nella carica di presidente e membro del Collegio sindacale era un aspetto rilevante (2287).

RISPOSTA. — Con determinazione adottata il 7 ottobre, il dottor Domenico Miraglia è stato sostituito nella carica sindacale presso la Federazione italiana dei consorzi agrari dall'ispettore generale dottor Alberto Piccioni, che presta la sua opera in qualità di direttore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Per quanto concerne la chiusura delle gestioni che la Federazione italiana dei consorzi agrari ed i consorzi agrari hanno svolto per conto dello Stato, si può informare l'onorevole interrogante che il Ministero, esaminato attentamente lo svolgimento delle gestioni, sarà in grado di riferirne prossimamente al Parlamento con una relazione ricca di riferimenti documentati. Ciò avverrà in occasione della presentazione alle Camere del disegno di legge che disciplina la resa dei conti. Tale schema di disegno di legge è già all'esame della Corte dei conti che dovrà autorevolmente pronunciarsi sulla efficacia delle norme prima che queste siano sottoposte al Parlamento.

È in sede di esame del provvedimento che il Parlamento potrà così prendere completa cognizione delle gestioni e delle relative risultanze.

Il Ministro  
FERRARI-AGGRADI

TOMASUCCI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali si vuole giungere alla chiusura dell'ufficio postale di Valle di Teva di Montecerignone (Pesaro). Tale provvedimento recherebbe un grave danno alle popolazioni della zona che si vedrebbero costrette

a compiere km. 11 per recarsi al più vicino ufficio postale per la riscossione delle pensioni e per tutti i servizi di corrispondenza (2211).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che è intendimento di questo Ministero prendere in esame la situazione di quegli uffici postelegrafonici che, per la scarsissima entità delle operazioni postali e a denaro eseguite, presentano una limitatissima utilità sociale, al fine di stabilire se sia giustificata o meno la spesa necessaria per il loro mantenimento.

All'uopo ha disposto la raccolta dei necessari dati statistici e di tutti gli altri elementi indispensabili per le valutazioni da effettuarsi.

Pertanto eventuali provvedimenti potranno essere adottati per i singoli uffici e quindi anche per l'agenzia postelegrafonica di Valle di Teva di Montecerignone (Pesaro), solo quando, compiuti gli accertamenti di cui sopra, si procederà al vaglio dei loro risultati.

*Il Ministro*  
RUSSO

TREBBI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza della deliberazione unanime del Consiglio comunale di Fanano (Modena), in ordine alle carenze delle imprese autoproduttrici di energia elettrica operanti nelle frazioni di Trentino, Trignano, Serrazzone, Ospitale, Fellicarolo e Canevare, che non soddisfano la benchè minima richiesta dei loro utenti, e che non potendo potenziare gli impianti determinano un profondo stato di malcontento e insoddisfazione tra le popolazioni interessate.

Per sapere se, tenuto conto che le predette imprese non sono in grado di garantire agli utenti « energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico », non ritiene necessario l'intervento dell'Ente nazionalizzato ed il conseguente assorbimento, da parte dell'ENEL, delle imprese elettriche private operanti nelle zone indicate (2144).

RISPOSTA. — Con riferimento alla sopra trascritta interrogazione, si comunica che nel comune di Fanano operano le seguenti imprese elettriche:

l'Enel in una piccola parte del territorio nei pressi di « Ponte Leo »;

la Società idroelettrica Del Leo che distribuisce energia, in parte autoprodotta ed in parte acquistata dall'Enel, oltrechè nel capoluogo, nelle località di Bonti, Santa Croce e San Francesco;

la Società idroelettrica di Ospitale che distribuisce energia di sola autoproduzione nelle frazioni Trentino, Trignano, Serramazzone, Ospitale e Fellicarolo;

la Società Corfini Serafino e Monari Domenico che distribuisce energia elettrica di sola autoproduzione rispettivamente nelle località di Canevare e Berceto e case sparse limitrofe.

Delle anzidette Società, l'idroelettrica di Ospitale e la Ditta Corfini e Monari hanno già ottenuto il riconoscimento di esonero poichè, avendo distribuito nel biennio 1959-1960 energia in misura inferiore ai 15 milioni di kWh e di sola autoproduzione, l'attuale legislazione non ne prevede il trasferimento all'Enel.

Per quanto riguarda invece la Società idroelettrica Del Leo, che nel biennio 1959-60 ha distribuito anche energia acquistata da terzi, è in corso il provvedimento di nazionalizzazione.

Si fa presente, infine, che appena sarà perfezionato il provvedimento legislativo sul coordinamento delle attività elettriche, l'Enel potrà mettere allo studio un piano per migliorare il servizio di distribuzione nelle dette frazioni.

*Il Ministro*  
MEDICI

VALENZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale interpretazione debba essere data alla notizia del recente stanziamento di altro mezzo miliardo di lire deciso dal Senato degli Stati Uniti per l'« ampliamento della base aeronavale americana »

di Napoli-Noja, emanata proprio nei giorni della aggressione contro il Viet-Nam del Nord da parte delle forze aeronavali della VII flotta americana; e per sapere se il Governo italiano sia stato interpellato e quando; per conoscere inoltre di quale tipo di « ampliamento » si tratti e se non ne possano sorgere nuovi pericoli per la città di Napoli dato che la base americana ha sede a Bagnoli in pieno centro abitato (2017).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro degli affari esteri.

Non si hanno elementi per valutare a quali lavori si riferisca lo stanziamento di cui è cenno nell'interrogazione.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

VALSECCHI Pasquale. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia al corrente che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha disposto che gli ammalati di tbc assicurati presso l'Istituto vengano ricoverati obbligatoriamente presso gli Ospedali sanatoriali gestiti dall'Istituto stesso, fino alla concorrenza dei posti letto liberi;

se possa il Ministero tollerare che, per ragioni economiche molto discutibili, gli assicurati vengano avviati in sanatori indicati dall'Istituto, privati così del diritto della libera scelta ospedaliera e sanitaria, tenuti lontani dalle loro regioni e dalla famiglia, senza riguardo alcuno per le condizioni psicologiche che nascono dalla mancanza di facili contatti con le famiglie;

per quanto riguarda le ragioni economiche avanzate dall'Istituto per questo nuovo indirizzo organizzativo-sanitario, risulta che i costi per giornata di degenza nei sanatori gestiti dall'INPS sono assai superiori alle rette di degenza che l'Istituto paga ai sanatori convenzionati.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministero intenda intervenire presso l'INPS per far revocare l'assurda disposizione garantendo così il fondamentale diritto del-

la libera scelta ospedaliera e sanitaria agli assicurati (1517).

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che l'INPS attua l'assistenza prevista dall'assicurazione contro la tubercolosi in conformità delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, le quali sanciscono il diritto degli assistiti ad essere ricoverati presso luoghi di cura per la tubercolosi gestiti dall'INPS, oppure, in caso di mancanza di disponibilità di posti-letto nei predetti luoghi di cura, presso istituzioni ospedaliere con le quali l'INPS stesso abbia stipulato apposite convenzioni.

L'INPS ha, pertanto, istituito, in tutta Italia, una vasta rete sanatoriale che comprende 60 case di cura modernamente attrezzate, con una capacità ricettiva di oltre 23.000 posti-letto.

Il ricovero nelle istituzioni sanitarie dell'INPS coincide con l'interesse del malato, stante l'assistenza specifica altamente qualificata prestata nei sanatori gestiti direttamente dall'Istituto in parola.

In alcune istituzioni il maggior costo della diaria si giustifica con l'alto livello assistenziale ivi praticato; d'altra parte l'obiettivo della massima occupazione dei posti-letto disponibili nelle case di cura in gestione diretta deve essere perseguito proprio al fine dell'utile impiego delle spese fisse e quindi del contenimento della diaria.

Per quanto riguarda infine il diritto degli assistiti alla libera scelta ospedaliera e sanitaria, la legislazione vigente non prevede la libera scelta del medico e del luogo di cura per evidenti motivi connessi con la strutturazione data dalla legge all'assistenza antitubercolare.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponda al vero che nel passato ebbe a dare vita ad una Commissione di studio in ordine alla opportunità o meno di dotare le autostrade di *guard-rail* funzionali, ed in caso positivo per conoscere le risultanze dei lavori della Commis-

sione stessa; ed in ogni modo per conoscere il bilancio degli incidenti avvenuti negli anni 1961, 1962, 1963 e nel corrente anno sulle autostrade italiane per la carenza di sistemi divisionali reali validi a bloccare sconfinamenti di autoveicoli da una corsia all'altra sulle autostrade (2034).

RISPOSTA. — Effettivamente, in base a parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS, è stata nominata una Commissione tecnica di esperti per formulare la proposta per la creazione, con scelta di idonei tipi di *guard-rail*, di un sistema di sicurezza sullo spartitraffico lungo le autostrade in esercizio. Contemporaneamente è stata nominata una Commissione finanziaria per esaminare le proposte della predetta Commissione tecnica sotto l'aspetto economico-finanziario.

La prima Commissione in data 11 giugno 1964 ha concluso i propri lavori. Poichè peraltro si è ritenuto necessario, prima di sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione, di approfondire il problema dell'abbagliamentamento sulle autostrade, è stata recentemente nominata una nuova Commissione di esperti per l'esame degli aspetti tecnici, giuridici, economici e funzionali connessi al problema sopracennato.

Quando quest'ultima Commissione avrà espletato l'incarico, le risultanze a cui perverrà serviranno di base per il lavoro della citata Commissione finanziaria, unitamente alle proposte della prima Commissione tecnica, ed il tutto sarà poi sottoposto all'esame del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il bilancio degli incidenti avvenuti sulle autostrade in esercizio per sconfinamento da una carreggiata all'altra, le statistiche degli incidenti hanno dimostrato che il tasso di incidenti con fuoriuscita in: sinistra del veicolo, verso lo spartitraffico, è un dato pressochè costante e precisamente rappresenta il 20 per cento del numero totale di incidenti constatati sulle autostrade.

Il Ministro  
MANCINI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.*

— Per sapere se non ritengano che le precarie situazioni realizzatesi, talora anche con danni agli averi ed alle persone, in Somalia dal 1945 al 1963 che hanno indotto molti nostri connazionali ad abbandonare detto Paese, siano avvenimenti tali da determinare l'emanazione del decreto di « esistenza dello stato di necessità » di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1963, n. 319, che sarebbe necessario onde far sì che i suddetti nostri connazionali possano usufruire delle provvidenze disposte a favore dei profughi (2225).

RISPOSTA. — La legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza a favore dei profughi, prevedeva, fra l'altro, la concessione delle provvidenze ai profughi dalla Somalia, rimpatriati entro il 31 marzo 1950. Per conseguenza, i connazionali rimpatriati dalla Somalia nel periodo anteriore a tale data hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge.

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo ed i rimpatri che in esso si sono verificati o tuttora si verificano, non si è ritenuto vi fossero motivi di carattere generale tali da giustificare l'estensione ai rimpatriati da quel Paese delle provvidenze disposte dalla legge per i profughi, e perciò già nella legge 23 febbraio 1963 non è stata fatta menzione dei connazionali rientrati dalla Somalia. Ma naturalmente il Governo sarà pronto a prendere in esame la questione se nuove circostanze dovessero consigliarlo, e ciò nel quadro della nuova legge sull'assistenza a favore dei profughi, già approvata dal Senato della Repubblica ed attualmente all'approvazione della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario di Stato  
STORCHI

VIDALI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
— Per sapere se sia a conoscenza che ad alcuni cittadini, già condannati dal Tribunale speciale durante il regime fascista, vengono attualmente richiesti pagamenti per spese processuali risalenti a oltre 30 anni fa e se non ritiene di dover intervenire al fine di porre termine ad una procedura che appare



contrastante con i principi ispiratori della Costituzione repubblicana oltre che grottescamente anacronistica (1970).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro di grazia e giustizia per ragioni di competenza.

Le spese di giustizia conseguenti a procedimenti davanti al soppresso tribunale speciale per la difesa dello Stato cui si riferiscono le richieste della Cancelleria del Tribunale supremo militare accennate dall'onorevole interrogante non riguardano casi in cui per la natura delle norme applicate o per l'influenza di motivi politici nelle decisioni siano intervenuti o possano intervenire l'annullamento o la revisione speciale di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 13 settembre 1944, n. 198, 5 ottobre 1944, n. 316, o possa applicarsi amnistia con l'effetto indicato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1631.

Ciò ricordato, si chiarisce che dette richieste, assolutamente sporadiche, sono dal competente ufficio giudiziario effettuate a scarico di obbligo posto dalla tariffa penale in quanto, pur trattandosi di crediti ampiamente scaduti, non può prescindere, per il loro annullamento, dalla dichiarazione da parte dell'interessato che egli intende eccepire la prescrizione.

Il Ministro  
ANDREOTTI

VIDALI — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nell'assemblea dei soci del « Consorzio per l'aeroporto giuliano », tenutasi a Monfalcone il 23 maggio 1964, il membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio, avvocato Furio Lauri, presidente della società di costruzioni aeronautiche « Meteor » di Ronchi dei Legionari, avrebbe dato le sue dimissioni dichiarando di voler in tal modo scindere le sue responsabilità dall'approvazione di un bilancio e da un'attività che riteneva contrastanti con le disposizioni statutarie e di legge per le

motivazioni da lui esposte nell'assemblea e, successivamente, comunicate per iscritto alla Presidenza del Consorzio in questione.

L'avvenimento, di cui l'opinione pubblica regionale è venuta ora a conoscenza attraverso delle lettere fatte pervenire ai sindaci dei Comuni consorziati per l'aeroporto giuliano, appare di particolare gravità ed importanza. La gravità del fatto è determinata dal carattere delle accuse mosse da un ex consigliere di amministrazione al presidente del Consorzio, consistenti, fra l'altro, in abuso di potere, discriminazione nei confronti dei consiglieri di amministrazione, inadempienze statutarie, falsità ed irregolarità nel bilancio e nella relazione al bilancio, presentazione ai soci di una situazione patrimoniale non corrispondente alla realtà, assunzione di impegni superiori al patrimonio disponibile, acquisto di beni immobili senza la prescritta autorizzazione delle autorità governative, svolgimento di attività imprenditoriali senza la prescritta iscrizione alla registrazione delle imprese, simulazione nei confronti dello Stato nell'assunzione a proprio carico del costo di opere già pagate dallo Stato stesso, conduzione agricola irregolare, eccetera.

Tali accuse acquistano particolare rilievo trattandosi di accuse mosse da un noto professionista triestino, già consigliere comunale della Democrazia cristiana nei confronti dell'ex sindaco di Trieste, ingegner Gianni Bartoli, nota personalità politica dello stesso partito democratico cristiano.

Pertanto, l'interrogante chiede di essere informato pure sugli eventuali provvedimenti adottati dal Ministro competente per accertare la fondatezza o meno delle accuse e per garantire comunque una gestione corrispondente alle disposizioni statutarie e di legge al Consorzio che è preposto alle comunicazioni aeree della regione Friuli-Venezia Giulia (2290).

RISPOSTA. — I rapporti in atto esistenti tra questo Ministero e il Consorzio per l'aeroporto giuliano sono regolati da apposita convenzione stipulata il 23 settembre 1964. In detta convenzione è previsto, come impegno preminente, l'obbligo da parte del

Consorzio di eseguire, a propria cura e spese, delle opere sul sedime aeroportuale, allo scopo di realizzare un primo tratto della pista pavimentata e opere di corredo.

L'Amministrazione a sua volta si è impegnata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a eseguire ulteriori lavori allo scopo di migliorare, quanto più possibile, i collegamenti aerei con la città di Trieste e, in genere, con la regione Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione si è impegnata, altresì, a mantenere aperto al traffico aereo civile per un periodo di anni non inferiore a 15 l'aeroporto in argomento. Inoltre, fin dall'inizio del rapporto con il Consorzio vigila, come continua a vigilare, sulla scrupolosa osservanza dei patti contenuti nella convenzione suadetta.

Per quanto concerne i rilievi dell'avvocato Lauri circa presunte irregolarità amministrative del Consorzio, si fa presente che tali rilievi erano stati resi noti a questo Ministero dallo stesso avvocato Lauri, mediante consegna di copia dell'intervento da lui svolto nel corso dell'assemblea dei soci del Consorzio, tenutasi il giorno 13 maggio 1964.

Non risulta allo scrivente che il predetto professionista, a seguito dell'accennato intervento, abbia rassegnato le dimissioni da consigliere del Consorzio.

Successivamente la società di costruzioni aeronautiche « Meteor », di cui è presidente l'avvocato Lauri, ha trasmesso, per conoscenza, a questo Ministero, copia dell'atto di citazione notificato dalla società in parola al Consorzio per l'aeroporto giuliano, atto nel quale vengono ribaditi i rilievi circa le presunte irregolarità già prospettati in sede di discussione del bilancio del Consorzio.

Questo Ministero è, peraltro, in possesso di un promemoria redatto dal Consorzio nel quale vengono contestati, al fine di dimostrarne l'inconsistenza, i rilievi formulati dall'avvocato Lauri, come pure è a conoscenza di altre vertenze giudiziarie, tuttora in corso, promosse dalla società « Meteor » contro il Consorzio per rilevanti pretese di ordine patrimoniale, di cui l'Ente convenuto contesta la validità.

La questione sollevata dall'onorevole interrogante verte, comunque, su fatti e circostanze in ordine ai quali deve pronunciarsi, in sede competente, l'autorità adita.

Evidenti ragioni di opportunità, fondamentalmente connesse alla natura della controversia, inducono, pertanto, questo Ministero, nell'attuale fase del giudizio, a non assumere alcuna posizione nei confronti sia della parte attrice che della convenuta.

A tale considerazione è dovuto l'intendimento dello scrivente di non porre in essere alcuna iniziativa in merito ai segnalati rilievi, in attesa che il giudizio civile instaurato innanzi al Tribunale di Trieste abbia il suo regolare corso e che sulla vertenza sia intervenuta decisione di carattere definitivo.

*Il Ministro*

JERVOLINO

ZACCARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e necessario porre allo studio e risolvere il problema della concessione del sussidio post-sanatoriale ai lavoratori frontalieri occupati nel Principato di Monaco ed ai loro familiari.

E ben vero che in campo assicurativo è principio internazionalmente riconosciuto che la legislazione applicabile è quella vigente nel Paese ove il lavoratore è occupato e che di conseguenza, prevedendo la legislazione del Principato di Monaco solo le prestazioni in natura, gli uffici dell'INPS non possono corrispondere anche le prestazioni in denaro, ma è altrettanto vero che i nostri lavoratori frontalieri, che hanno le loro famiglie residenti in Italia, si trovano in una palese condizione di inferiorità di fronte a tutti i lavoratori italiani, che godono delle prestazioni e in natura e in denaro.

L'interrogante giudica che proprio per la particolare posizione degli operai frontalieri l'INPS dovrebbe essere autorizzato ad assumersi l'onere delle prestazioni in denaro, che si concretizzano nel sussidio post-sanatoriale, anche se la convenzione sulla sicurezza sociale tra l'Italia e il Principato di

Monaco prevede solo le prestazioni in natura, per eliminare una situazione di sperequazione e di disagio (2213).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro degli affari esteri.

La richiesta della signoria vostra onorevole contrasta col principio, da tempo acquisito, che la legislazione previdenziale ed assistenziale applicabile è quella vigente nel Paese ove il lavoratore presta la sua attività.

Tale principio è stato sempre sostenuto ed affermato dal nostro Paese in tutte le trattative internazionali in materia di sicurezza sociale e pertanto sarebbe fuori luogo che proprio l'Italia, Paese di emigrazione,

lo abbandonasse, con la conseguenza di far assumere all'economia nazionale oneri che devono gravare sull'economia di altri Paesi.

Comunque, la deroga al suddetto principio, nel senso richiesto dalla signoria vostra onorevole, può essere attuata soltanto attraverso un provvedimento legislativo interno, provvedimento che, per evidenti motivi di equità, dovrebbe essere esteso a tutti i Paesi di immigrazione con conseguenze certamente non sopportabili in questo momento in cui la politica governativa tende al contenimento del bilancio ai fini della stabilizzazione monetaria.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE